SU

ARCHIVIO DI STATO
ROMA
STAT.
810/
1 - 13
BIBLIOTECA

STAT. 810/1-13

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Indice.

1. San Felice. Stabilimenti che dovranno osservarsi nella Comunità di S. Felice del 26 aprile 1809. (MSS.)

2. San Gemini. Statutorum terrae S. Gemini approvati dal Card.^l Flavio Orsini nel 1568. (MSS.)

3. Sant'Agostino. Avviso stampato del 1837 risguardante le strade comunitative. È seguito da altro avviso del 1845 emanato dal Priore della Deputazione dell'Annona.

4. San Vito. Statuto della Comunità di S. Vito nel Lazio del 27 aprile 1599. Seguono alcune modificazioni posteriori.

5. Sassoferrato. Statutum preceduto da un Rescritto di Paolo II del 5 Decembre 1464 approvante lo Statuto.

6. San Gregorio. Statuto della Terra di S. Gregorio di Tivoli diviso in 7 libri, (manca la data.) MSS.)

7. Scandriglia. Bando sui danni dati del 1789. (MSS.)

8. San Martino. Statuti Municipali del 1648 approvati da Innocenzo X.

9. Sefro. Tavola dei capitoli contenuti nello Statuto di Sefro.

10. Segni. Statuto Segnino, senza data, seguito da alcune riforme introdotte posteriormente ad alcune rubriche.

11. Subiaco. Statuto dei danni dati del 1456. Segue un Editto del Governatore Gn.le di Subiaco e sua Badia su i danni dati del 6 Luglio 1776.

12. Sgurgola. Statuto della magnifica Comunità di Sgurgola del 14 Gennaro 1547.

Volta

810 1/13

13. Stabbia Statuta Comunitatis Terrae Stabiae (senza data) seguito da alcune modificazioni ed aggiunte introdotte posteriormente.

San Gemini

Statutorum Terræ S. Gemini

Libro Primo del Reggimento

Cap. Primo

Del giuramento del Sig. Luogotenente, e degli Officiali

Acciò salutevolmente per i Rettori si eserciti qualsivoglia officio a loro commesso, e fedelmente si operi, statuirono, ed ordinarono, che il Sig. Luogotenente pro tempore della detta Terra avanti che cominci ad esercitare il suo officio unitamente con li suoi Ufficiali giuri, e debba giurare a' Santi Evangeli di Dio, toccati corporalmente colle mani, d'esercitare l'istesso officio sotto l'infrascritta forma V3. reggere, e governare, e tenere la detta Terra, Comune, e uomini di S. Gemine sotto l'obbedienza della S. Madre Chiesa, del Sommo Pontefice, ed ancora del Sig. Principe S. Croce Padrone perpetuo di detta Terra, difendere, conservi, e faccia conservare gli uomini, le Leggi, ed ancora le giurisdizioni del detto Comune, e qualsivoglia cosa conservare come può nel suo stato, e giustizia; le reformazioni, Leggi, e Decreti, le quali sono, e vi saranno in avvenire (purchè non siano contro le Costituzioni nella Terra predetta) conservarle, e farle conservare, e mandarle in esecuzione, conservi i Beni del predetto Commune, e farli venire in possesso del predetto Comune. E ancora conservi gli uomini del Paese con benevolenza, e in grazia dei Paesi circonvicini. Tolga di mezzo ogni causa, che potesse fomentare li predetti Paesi circonvicini a qualche ripresaglia, o discordia. Le Decime da imponersi per il detto Comune l'eseguisca, e l'esigga, e faccia convertire in utilità del Comune senza alcuna mercede. Assieme col Cancelliere riveda ogni mese li Muri della detta Terra, e per il medesimo Cancelliere si faccia la fede nel libro del Comune, e dove sarà il bisogno le faccia riattare a spese della Comunità sotto pena di un Fiorino per ciascuna volta. Delle cose operate, e da operarsi da lui, e da' suoi Ufficiali e Servi nel predetto ufficio, dopo terminato ne renda piena ragione. Giurerà ancora di personalmente servire

lla detta Terra, ed Comune predetto, e non per sostituto tutto il tempo del suo
ficio, nè allontanarsi mai senza licenza del Principe Padrone, ed ogni altra co
13. fare, e fedelmente operare, quali saranno utili per il Comune, e uomi=
ni della Terra; le cose inutili lasciarle, e stanzarle; attendere, ed osservare
tutte quelle cose che si contengono in questo Statuto; e di più a ciascheduno fare
la giustizia nel procedere, nel pronunciare, nel discorrere, ovvero nel sentenzia=
re, acciocchè nessuno non contravenga agli Atti della Giustizia; non permetta
che si facciano Atti superflui, e se non lo faranno in quello che faranno dan=
no a qualcuno siano tenuti, e siano condannati irremisibilmente nel tempo del
Sindicato all' interesse, e alle spese. ══════

Capitolo 2.°

Che il Luogotenente sia tenuto a condurre seco sufficienti Officiali

Statuirono, ed ordinarono che il Sig.r Luogotenente sia tenuto a condurre seco, e tenere sinche dura il suo officio buoni Periti, sufficienti Notari, e Officiali, acciocchè quando si dasse il caso, e fosse commesso nella detta Terra, o suo distretto qualche disordine, possa, e vaglia formare il giudizio retto, giuridico, e procedere contra il delinquente, come sarà dovere.

= Cap. 3.° =

Dell' Officio dei Notari del Sig.r Luogotenente

Acciocchè gli Officiali prefati del Sig.r Luogotenente cercando di operare non abbiano d' allegare ad ignoranza, ordinarono questa Legge salutevole, che il Notaro Deputato a scrivere cose Civili, e Criminali sia tenuto, e debba scrivere tutte le scritture tanto all' una, che all' altra Legge spettanti, e fare tutte le altre scritture che spettano al suo officio, e quelle porle, e scriverle in libri ordinati, o siano quinterni, e non in pezzi di carta, o bastardelli, acciocchè se qualcuno volesse

la copia, possa subito dargliela; e delle prime, e seconde scritture non possa ricever niente dal Comune, e non debba; e ogni altra cosa sia tenuto, e debba fare, le quali secondo la forma degli Statuti gli siano commesse in qualsivoglia ordine, e modo. Aggiungendo che il Notaro predetto non possa, ne debba fare, nè rogare qualche Contratto di obbligazione, di Compra, di Vendita, di Locazione, di appigionamento, di permutazione, d'imprestito, di deposito, di transazione, di ultime volontà, e di donazioni, ovvero di qualsivoglia altro genere, eccettuati li contratti di Pace, di Tregua, di compromissione, e mandati di procura, de' quali solamente possa rogarsi, però negli Atti, e ne' libri ordinati della Curia, come sopra, e non altrimenti, e se sarà fatto in contrario gli Stromenti, e Contratti sieno contro la predetta forma, siene ipso facto senza alcun'altra dichiarazione nulli, ed invalidi, e di più incorra nella pena di dieci Fiorini de Marchia, e all'interesse della parte offesa sia tenuto. E di più il Notaro predetto non vagli, nè possa estrarre, ovvero copiare, o possa far estrarre, e far copiare alcuna scrittura pubblica, ovvero privata da' Libri Civili de' suoi predecessori, eccettuate le scritture de' suoi proprj Libri, e solamente del suo Predecessore immediatamente sotto la detta pena.

Cap: 4.

Che il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali non possano mangiare, e bevere, ovvero giuocare cogli uomini della predetta Terra.

Acciocchè i Rettori, e Officiali delle Terre risplendano di costumi più onesti, e acciocchè la famigliarità non partorisca dispregio, statuirono, ed ordinarono che il Sig. Luogotenente della detta Terra, nè alcuno de' suoi Officiali possa, nè debba avere stretta conversazione di mangiare, di bevere, e di giuocare al alcun giuoco nella Terra di S. Gemine con alcun Secolare, ovvero Chierico della detta Terra sotto pena, e alla pena di un Fiorino per qualsivoglia

13\. volta, e de' predetti non possa dar licenza, nè in alcuno de' predetti esser dispensato. E chi contraverrà alle dette cose, ogni volta sia condannato. =

Cap. 5°

Che il Luogotenente sia tenuto andare a vedere le Questioni, e le Differenze.

Desiderando di porre fine alle liti, statuirono, ed ordinarono, che il Sig. Luogotenente della detta Terra, che sarà pro tempore, sia tenuto, e debba per legame del giuramento, e pena di un Fiorino per qualsivoglia volta andare, e accostarsi a vedere a vedere le Questioni, liti, e differenze che nascono tra gli uomini della detta Terra in qualunque luogo, ed in qualsivoglia modo dentro, e fuori della detta Terra a richiesta di chi si sia, e quelle decidere, finire, e terminare siccome la Legge vuole, e per suo Salario, e mercede abbia, e debba avere tra tutte due le parti extra Senatus due Carlini, intus un Giulio, e dentro la predetta Terra bajocchi Cinque, e oltre la detta Somma nè possa domandare, nè esiggere sotto la detta pena. = = = = = = = =

Cap. 6°

Che il Sig. Luogotenente sia tenuto ad osservare gl'infrascritti Capitoli.

Statuirono, ed ordinarono che il Sig. Luogotenente, ed Officiali pro tempore non possino, nè vagliano fare alcuna grazia, ovvero composizione di qualche pena, che eccede la somma di sei Fiorini, e da lì in giù passino, e vagliano comporre le pene, e graziare, però con il consenso, e presenza del Procurator Fiscale sotto pena di Cinquanta Fiorini, e meno ricever denari di qualsivoglia pena, ma quelle facciano pagare, e venire nelle mani del Fattore del Sig. Principe per via di bolletta, sotto la detta pena, e quelli che pagheranno contro la detta forma, al

doppio della composizione, e pagamento fatto siano condannati irremisibilmente. Siano tenuti ancora di fare un Libro da parte, distinto dagli altri, nel quale si servino, e si debbano scrivere tutte le pene le quali pro tempore per qualsivoglia causa si pagano, conforme col libro del detto Fattore sotto la detta pena. = = = = = = = =

Cap. 7°

Che il Sig. Luogotenente non abbia il Sindacato infra tempus.

Statuirono, ed ordinarono, che li Sig.ri Priori della detta Terra pro tempore non possino, nè vaglino in alcun modo concedere il Sindacato infra tempus ad alcun Luogotenente, ovvero Officiali della medesima Terra, se prima non si sarà ottenuto nel Consiglio Generale, sotto la pena, e alla pena di un Fiorino per qualsivoglia de' detti Priori, e ogni qualvolta, e niente di meno ciò che sarà fatto contro la predetta forma, nè vaglia, nè tenga ipso jure. = = = = = = = =

Cap. 8°

Del Sindicato del Sig. Luogotenente, e di lui Officiali.

Acciocchè si amministri la giustizia a ciascheduno, e acciocchè i Rettori non si glorino delle cose ingiustamente operate, anzi rendino piena ragione dell'operato, con questo salutevole Statuto statuirono che i Sig.ri Priori pro tempore della detta Terra siano tenuti, e devino nel fine di qualsivoglia Luogotenente con vincolo di giuramento eleggere Sindici, e Sindicatori due Uomini periti, ed idonei, e un Notaro della detta Terra, li quali debbano sindicare il detto Luogotenente, e li suoi Officiali delle cose operate, e amministrate da loro; e chiunque di loro finchè dura il tempo del suo officio, e gli Officiali predetti non possino in alcun modo allegare per sospetti li Sindici, e Notaro eletti, se per altro la causa del

20v

13.

sospetto non fosse manifesta, e allora si deputino altri non sospetti, alli quali la Communità predetta sia tenuta, e debba dare un perfetto Sindicato, e pagare per loro mercede un Fiorino per ciascheduno, e il predetto Notaro sia tenuto, e debba a richiesta di ognuno tutte, e qualsiano domande, scrivere qualsivoglia Atti, e notarli, ma senza alcuna mercede, ovvero premio. Li quali Sig.r Luogotenente, e Officiali subito deposto il loro officio siano tenuti, e debbano consegnare, e dare nelle mani de' sopradetti Sindici tutti i libri, e bastardelli da loro fatti, e debbano dipoi stare, e dimorare in detta Terra al Sindicato alla presenza de' detti Sindici giorni sei interi, e continui, e primieramente la sera, e la mattina all'istanza de' sopradetti Sindici, debbano dar fuori, e fare i bandimenti ai luoghi soliti della detta Terra, acciocchè chiunque vuol domandare qualche cosa dagl'istessi Luogotenente, e Officiali debba comparire alla presenza di questi, e se in detti giorni non comparirà veruno, e non faranno alcuna domanda, dopo non siano più ammessi, nè siano ricevuti. E il prefato Sig. Luogotenente il primo giorno del Sindicato, e nella prima Sessione sia tenuto, e debba rispondere alla ricerca generale, e cauzione idonea per se, e per li suoi Officiali debba dare di stare al Sindacato, e di pagare qualsivoglia condanna, nella quale o lui, o li suoi Officiali verranno condannati, e se in detti tre giorni alcuna petizione ai medesimi, ovvero a qualsivoglia di loro non si dasse, o se si dasse fosse frivola, e di poco rilievo, allora dalli stessi Sindici sieno assoluti, e liberamente possino andarsene. Ma se si dasse alcuna domanda, la quale paresse alli medesimi Sindici che si dovesse ammettere, debbano per tre altri giorni star lì, nè quali possino essere assoluti dall'istesse domande dalli Sindaci, ovvero condannati, siccome la Legge comanda. E se si facesse qualche cosa non osservata la detta forma non vaglia, nè tenga, e il Sig.r Luogotenente, e suoi Officiali siano tenuti, e debbano uniformarsi alla sentenza da darsi dalli stessi Sindacati, dalla quale non vaglino in alcun modo appellarsi. E detti Sindici abbiano

autorità di punire li detti Officiali trovati colpevoli, e condannarli secondo la forma della Legge degli Statuti, e degli ordine della detta Terra, e qualsivoglia Luogotenente nel fine del suo officio sia tenuto, e debba dare, e lasciare al detto Comune, ovvero al suo Cameriero pro tempore un'Archibugio con li suoi fornimenti di stima di tre Fiorini. Dichiarando, che il Luogotenente, ed altri Officiali della detta Terra debbano per li stessi Sindici delle cose fatte per li medesimi, e sopra le domande fatte sommariamente, e pienamente fare ogni giorno tanto festivo, come feriale ogni giorno continuamente Sindicare finchè saranno terminati li detti giorni, e possino a loro arbitrio ancora allungarli, e abbreviarli di modo che l'ultimo giorno del Sindicato diano, o promulghino la sentenza o assolutoria, o di condanna, e il Sindico del detto Comune sia tenuto, o debba in termine da approvarsi per li detti Sindici da prefiggersi produrre per la verificazione delle Leggi della Comunità, e delle cose particolari statuite sopra la ricerca generale, reformazioni, bastardelli, bollettari dell'istesso Luogotenente esser Sindacate alla pena di Cinque Fiorini se sarà altrimenti. In caso che li detti Sindici non possino, nè debbano fare la residenza, se non fatta la presentazione dell'Archibugio predetto per l'istesso Luogotenente. = = = = = = = =

Cap. 9.°

Che i Sig.i Priori siano tenuti andare a rivedere i Confini.

Per conservare la giurisdizione dell'Ecc.za Sua, e le Leggi della Comunità, statuirono, ed ordinarono, che i Sig.i Priori che saranno pro tempore, avanti il fine del loro officio siano tenuti, e debbano andare intorno alli Confini della detta Terra, e vedere i Termini, e quelli riconoscere, e condurre con loro quattro giovani almeno per istruzione di quelli, e li giovani richiamati dalli medesimi siano tenuti andare sotto pena di un Fiorino per ciascheduno, e per qualsivoglia volta; e se li detti Sig.i Priori saranno negligenti caschino nella detta pena. = = = = = =

21v

13. Cap. 10.

Che li Sig.ri Priori siano tenuti stare al Sindacato.

Acciò la Communità non patisca alcun danno per negligenza delli Sig.ri Priori, sarà cosa necessaria che rendino ragione di tutte le cose operate, statuirono, ed ordinarono con la presente Legge che i Priori, assieme col Cameriero siano tenuti nel fine del loro officio stare al Sindacato, e rendere ragione delle cose non fatte, e per li stessi amministrate alla presenza di due Sindici da eleggersi dai Successori nell'Officio, e alla presenza del Cancelliere della detta Terra, il quale sia tenuto, e debba scrivere tutte le petizioni, e ricevere senza premio tanto a lui, quanto a detti Sindici, i quali siano tenuti dopo tre giorni dopo entrati li Successori terminare la Causa del predetto Sindicato, finirla, e di piano, e conosciuta la verità del fatto per sentenza condannatoria, ovvero assolutoria da scriversi dal medesimo Cancelliere ne' libri del Comune, dalla quale non vagli, nè possa in alcun modo appellarsi, ovvero domandare reduzione ad arbitrio di un buon Uomo, sotto pena di dieci Fiorini contro chi contravenisse, e nella medesima pena incorrino i Priori Sindacatori, e il Cancelliere se nei predetti casi o alcuno di essi sarà negligente. = = = = = = =

Cap. 11.

Del modo di ritenere il Sigillo del Comune, e delle Lettere, e Bollette da sigillarsi, e delle Scritture da conservarsi.

Statuirono, e colla presente Legge decretarono che il Sigillo del Comune continuamente si debba tenere nella Casa del Comune, che sta nella Cancelleria, e i Sig.ri Priori pro tempore non vaglino, nè possino fare alcuna lettera di alcun tenore, ovvero sigillarle, o farle sigillare senza licenza, e consenso almeno del piccolo Consiglio della

detta Terra, eccettuate solamente le lettere di raccomandazione, e quelle che fossero in evidente utilità, e commodo del detto Comune, col consenso di tutti i Priori, ovvero della maggior parte, e altrimenti non possino fare, e meno i detti Sig.ri Priori vaglino fare, e sigillare alcuna bolletta in di loro utilità, e se accaderà ad alcuno fare alcuna bolletta per debito del Comune, non si possa fare se almeno non interviene la maggior parte de' detti Priori, e le bollette fatte contro la predetta forma sieno nulle, e non possino esigersi, e se quelle il Camieriere, ovvero altro, al quale fossero dirette pagherà, del loro proprio s'intenda aver pagato, e il Cancelliere che le scrisse non osservata la forma predetta caschi nella pena di un Fiorino, e caschi nella medesima pena se avrà scritto qualche bolletta per se stesso per esiggere il suo Salario dal detto Comune, e subito sia privato dal suo officio, e le bollette non si possino esiggere come sopra. Aggiungendo, che le bollette fatte per il detto Comune, se non saranno esatte per dieci anni sieno, e s'intendino esser prescritte, e non si possino esiggere. ═══

Cap. 12.°

Dell'Ordine di fare il Consiglio Generale ═══

Essendo spesso necessario per espedire i negozj del detto Comune di congregare il Consiglio Generale, sopra di queste cose dunque salutevolmente provvedendo statuirono, ed ordinarono, che i Priori di detta Terra pro tempore, assieme col Sig.r Luogotenente, ogni qualvolta farà di bisogno congregare il Consiglio Generale per negozj del Comune siano tenuti, e debbano per vincolo del giuramento già fatto il giorno avanti a sera pubblicamente far bandire per i luoghi soliti, e consueti il Consiglio Generale, con il suono della Campana grossa la sera, e la mattina, e se si farà altrimenti non vaglia. E i Priori che contraverranno caschino nella pena di dieci Fiorini per ogni, e qualsivoglia volta; previsto, che il Consiglio predetto sia, e debba essere compito, e perfetto di quaranta

22v

uomini computati li Priori. Sia lecito però a ciascheduno di detta Terra andare al predetto Consiglio, cioè uno per Fuoco, e Famiglia; di-
13. chiarando che nel detto Consiglio non possino esserci Forastieri che abitino nella detta Terra, ancora per 30. Anni, se non saranno annoverati tra Civili della detta Terra, e sieno nati nella detta Terra, e siano abitati dalla nascita nella medesima, e sia lecito a ciascheduno che sia nel detto Consiglio consiliare, e arringare sopra le proposte, e partiti fatti per li Priori, e i detti di quelli si debbano scrivere dal Cancelliere della detta Terra, e i detti, e consigli di ciascheduno, che arringa, e che consiglia sopra qualsivoglia cosa proposta si debbano pallottare, e porre a partito, e quello s'intenda vinto, ed ottenuto, il quale per la maggior parte sarà approvato, eccettuato quando si trattasse delle spese straordinarie, e insolite si debba vincere da due delle tre parti, e i partiti, ovvero i consulti si debbono pallottare nel modo infrascritto, cioè che il Balio commune porti le fave, o lupini negri, e bianchi, e quelli li dia a Consiglieri a loro beneplacito, de' quali li detti Consiglieri ponghino nel bussolo da portarsi dal detto Balio una solamente, e non più o bianca, o nera, secondo che gli parerà, e la bianca sia per il sì, e la negra per il nò, e così prima si debba dire dal Cancelliere, e a nessuno sia lecito mettere nella detta Bussola se non un lupino, ovvero una fava in qualsivoglia partita da pallottarsi, sotto pena di Cinquanta Fiorini per ciascheduno che farà il contrario, e ogni qualvolta, e il partito ritrovato così non vaglia niende, nè tenga, e si abbia per non pallottato, e di nuovo si debba pallottare; ma il predetto Cancelliere sia tenuto, e debba pubblicamente alla presenza di tutti i Consiglieri nella banca del Palazzo, e nel Bacile numerare tutte le pallucche, ovvero fave ritrovate nella detta Bussola, e il numero di quelle le debba scrivere in quella maniera che le ritrovò nel libro del Comune sotto pena di un Fiorino da ritenersi dal suo Salario. E il memorato Consiglio non si possa congregare, o fare senza la presenza almeno della maggior parte de' Priori, e numero de' Consiglieri predetti. E i Consiglieri predetti dopo che saranno entrati in Palazzo finchè dura il Consiglio non

possino, nè vaglino di lì partirsi, se non avranno prima ottenuta la licenza dal Sig. Luogotenente, e i Priori sotto pena di un Fiorino per ciascheduno, e ciascheduna volta, e tutto ciò che sarà vinto, decretato, ed ottenuto in detto Consiglio siano tenuti i Priori pro tempore finchè dura il loro officio, e debbano per quanto possano eseguire, e mandare in esecuzione sotto pena di due Fiorini per ciascheduno, e ogni qualvolta.

Cap. 13.°

Dell'Ordine del Consiglio piccolo. = = = = = = = =

Perchè alle volte per la necessità, e occorrenze del detto Comune per il tempo, e all'improvviso vengano, e difficilmente si può adunare il Consiglio Generale, nè congregare, salutevolmente provvedendo ordinarono, e statuirono colla presente Legge, che nella detta Terra si faccia, e vi debba essere di continuo il Consiglio piccolo in numero di venti uomini, oltre i Priori, i quali si eleggano, e debbano eleggersi sempre da' Consiglieri passati, cioè uno per ciascheduno nel fine del loro officio, il quale officio duri, e debba durare per sei mesi, e nelle necessità, e occorrenze sopradette i Sig.ri Priori pro tempore siano tenuti, e debbano convocare quei Consiglieri, e farli convocare particolarmente per il Balio del Comune, e ancora al suono della Campana, com'è costume. E quello che sarà ottenuto, e deliberato dal detto Consiglio (purchè in quello almeno due parti dei detti tre Consiglieri siano intervenuti, e osservato il modo, e la forma data nel precedente Capitolo) vaglia, e sia di tutta fermezza, come se fosse stato decretato nel Consiglio Generale; e i Priori pro tempore siano tenuti ad eseguire, e mandare in esecuzione i Decreti, e le cose ottenute nel detto Consiglio, sotto la pena contenuta nell'antecedente Capitolo. E se i detti Consiglieri radunati nel modo predetto, e ammoniti non interverranno al detto Consiglio, siano penati di dieci bajocchi per ciascheduno che contraverrà, e ogni qualvolta. Sia lecito però ai Priori pro tempore (se così gli parerà) altri uomini della detta Terra chiamare, e far convocare, e gli

23v

uomini così chiamati abbiano voce nel detto Consiglio in quella maniera, come se fossero de' Consiglieri notati. = = = = = = = = = = = =

13.

Cap. 14.°

Che quando si tratta del negozio di qualche Persona nel Consiglio, quel tale non possa esserci.

Statuirono, ed ordinarono che quando si tratterà in qualche Consiglio Generale, o piccolo del fatto, o interesse di qualche persona speciale, ovvero speciali persone della detta Terra, il Sig. Luogotenente, e Priori sotto il debito del giuramento prestato facciano uscire dal detto Consiglio quello, o quelli, al quale, o ai quali possa appartenere, e a loro toccasse, o potesse toccare ciò che in detto Consiglio si tratta, e quelle tali persone in alcun modo siano presenti, e questo pubblicamente facciano bandire nelli stessi Consigli. =

Cap. 15.°

Della pena di chi arringa fuori del proposto.

Acciocchè i Consiglieri, e gli Oratori trasgredendo i termini veglino altro fuori delle cose proposte consigliare, ed arringare, statuirono, ed ordinarono che nessun Consigliere consigli, ovvero arringhi, oltre le prescritte cose proposte, e accennate dal Cancelliere, ma quello che farà il contrario, di fatto sia punito dal Sig. Luogotenente a suo arbitrio. = = =

Cap. 16.°

Della forma da osservarsi nell'alienazione de' Beni stabili del Comune

Acciocchè i Beni del Comune perpetuamente si conservino in utile

pubblico statuirono, ed ordinarono che i Beni stabili del detto Comune non possino essere alienati in qualsivoglia modo, se non per causa urgentissima, e interesse della medesima Comunità; ed in quel caso l'alienazione altrimente non si faccia, senza prima nel pubblico Consiglio da tre delle quattro parti non sarà vinto dai Consiglieri ottenuto, e decretato; ma per le altre cause i Beni predetti non si possino alienare per qualsivoglia quesito, o colore, se non nel modo detto di sopra in tre Consigli pubblici fatti in diversi tempi, e Priorati da farsi sarà vinto, ed ottenuto come sopra, e si farà altrimenti non vaglia, nè tenga. E quelli che faranno con li Priori, o altri in nome del Comune non osservata la forma predetta caschino nella pena di dieci Fiorini per ciascheduno, e ogni volta, e nella medesima pena caschino li Priori, e altri che faranno il contrario.

Cap. 17.°

Dell' Elezione dei Sig.i Priori, e del Cameriere.

Acciò li negozj del Comune salutevolmente si spedischino, e fedelmente si governino per dotti, e prudenti Uomini, con questa presente Legge statuirono, ed ordinarono, che nella prefata Terra continuamente sia, e si abbia l'officio dl' Sig.i Priori, i quali siano quattro e si elegghino, e si estraggano nell' infrascritto modo, cioè, che nel Consiglio pubblico si eleggano, e si debbano eleggere quattro Uomini della detta Terra idonei a fare la bussola insieme con li Priori pro tempore esistenti, nella qual Bussola dalli medesimi si debbano scrivere, notare, ed eleggere, e imbussolare 40. Uomini di giudizio, e idonei della detta Terra, e di quelli fare 10. pallotte, e in ciascheduna debbano essere scritti, e notati in una Schedola chiusa quattro Uomini de' soprascritti, e il loro officio duri, e debba durare per tre mesi, e si debbano sempre estrarre otto giorni avanti la fine di qualsivoglia Priorato, e le prefate pallotte si tenghino, e si debbano tenere in un Bussolo da sigillarsi col Sigillo del Comune per il Cancelliere della detta Terra, e nella Sagrestia di S. Francesco nel luogo solito. E se accadesse

24v

che nell'estrazione, alcuno de' Priori fosse lontano, ovvero fosse morto al-
lora gli altri presenti siano tenuti dal Balio del detto Comune alla ca-
13. sa dell'assente far notificare qualmente è estratto de' Priori di detta Ter-
ra, e che debba tra dieci giorni ritornare, se vorrà, altrimenti passato
tal termine debbano estrarre un altro spicciolato dal detto Bussolo, la
qual Bussola si debba fare da sopradetti Eletti, e nel modo sopra-
detto. E se non lo faranno siano penati di due Fiorini nel tempo del
loro Sindicato. E sempre finito il Bussolo si rimbussolino gli altri, e
si eleggano nel modo, e forma sopradetta, e non altrimenti, nè in
altro modo. Li quali Priori il primo giorno del loro officio siano tenuti,
si debbano congregare nel Palazzo del Sig. Luogotenente, e insieme con
quello andare alla Chiesa di S. Gemine, e li ascoltare la Messa
dello Spirito Santo, e dopo ritornare al detto Palazzo, e giurare nei San-
ti Evangeli toccati colle mani, e nelle Scritture spettanti alla Can-
cellaria del detto Comune, di bene, e fedelmente esercitare il loro of-
ficio, e di stare al Sindicato secondo la forma delli Statuti, e il predetto
giuramento si debba dal Cancelliere notare nel Libro del Comune. Altrimen-
ti li Priori sudetti non siano ammessi all'amministrazione dell'officio, nè
siano ricevuti. E i Sig. Priori possano, e vaglino de' Beni, e denari del
detto Comune tra tutti due Fiorini, spendere senza la deliberazione del
Consiglio per il comodo, e utilità del detto Comune, e per la solita Cena
tre Fiorini, e non più se non con la deliberazione del Consiglio. Nel me-
desimo modo si elegga, e debba eleggersi dai sopradetti Priori, e imbus-
solatori un buono, ed idoneo Cameriere, il quale si debba scrivere e nota-
re nel fine della Schedola di ciascheduna delle sopradette Pallotte, e
l'officio del medesimo duri, e debba durare come sopra, il quale così elet-
to, ed estratto debba giurare nel modo sopradetto, e il di lui officio bene,
e fedelmente esercitarlo, e tutto l'introito, e l'esito del detto Comune
finchè dura il suo officio fedelmente scriverlo, e notarlo in un libro
da farsi da lui, e dell'operato finito sarà il suo offizio renderne
conto, e insieme con li detti Priori stare al Sindicato nel modo,
e forma sopradetta, e abbia, e debba avere per suo Salario, o mercede

tre Giuli, dei quali debba pagare al Cameriere della detta Terra per la registrazione del suo bastardello nel libro grosso de' Camerieri del Comune bajocchi quindici. E se il predetto Cameriere, in alcuno dei predetti sarà negligente, ovvero in qualche modo farà il contrario all'interesse del Comune, sia tenuto, e punito di pena di due Fiorini ogni qual volta. Aggiungendo, che il Cameriere predetto sia tenuto nel principio del suo officio fare l'inventario per mano del Cancelliere del Comune di tutti li beni, e scritture, che stanno nella Cassa, e Cancelleria del detto Comune, ovvero altrove; e similmente finito l'officio per inventario come sopra al Cameriere consegnargli, e renderne ragione come sopra. = = = = = =

Cap. 18°

Dell'elezione del Sindico del Commune.

Statuirono, ed ordinarono che nella Terra predetta si abbia sempre, e sia per i pubblici negozj da eseguirsi un buono, ed idoneo Sindico il quale si elegga, ed estragga nel modo e forma come sopra dal Bussolo da farsi, l'officio del quale debba durare, e duri un'Anno. Il qual Sindico come sopra eletto sia tenuto, e debba per vincolo del giuramento da prestarsi da esso tutte le Leggi, le cose, e i Beni del detto Comune difendere con tutto il suo potere, e ogni qual volta farà di bisogno, e conoscerà aspettare al Comune contro il Sig. Luogotenente, altri Officiali, e Priore in nome del Comune, e per l'interesse del detto Comune protestare, e le protestazioni le faccia riportare dal Cancelliere nel libro del Comune, ed eseguire le altre cose, ed operare quelle cose che spetteranno al suo officio, e se nei predetti mancherà, o sarà negligente ogni qualvolta sia punito colla pena di due Fiorini. =

Cap. 19°

Dell'Elezione de' Medici fisici, e del Chirurgo.

25v

Ritrovandosi cauto per legge, che dove è il maggior pericolo li più cautamente si deve operare, con la presente Legge statuirono, ed ordinarono che i Sig.ri Priori pro tempore con ogni diligenza, procurino
13. e debbano procurare, e cura operata di ritrovare, ed avere un'esperto, e perito Medico fisico; e quello ritrovato si proponga nel pubblico Consiglio della detta Terra, e si pallotti da Consigliero acciò sia vinto da due delle tre parti. E se accadesse nel detto Consiglio, che da Consiglieri si proponessero più Medici, si debbano tutti pallottare, e porre al partito, e quello s'intenda vinto, ed ottenuto, che avrà più pallotte, purchè ecceda due parti come sopra, e al medesimo si facciano le Lettere Patenti, e si mandino con il Salario di Cento ducati di carlini per qualsivoglia anno, e di Scudi Cinque per la Casa da prendersi a pigione, pagando come è costume. Il qual Medico così eletto non deve assentarsi in alcun modo dalla detta Terra senza la licenza dei Priori pro tempore sotto pena di uno Scudo per qualsivoglia volta, e qualsivoglia giorno che fosse assente. E nel medesimo modo, e forma si elegga, e si debba eleggere il Cerusico col Salario, mercede, e Capitoli da farsi, e da ordinarsi nel Consiglio Generale = = =

Cap. 20.

Dell'Elezione del Cameriero, e del Maestro, e del di lui officio.

Acciocchè la detta Terra si riempia di Uomini scientifici, e pieni di documenti letterali, e risplenda di dignità, con questa salutevole Legge statuirono, e decretarono che nella detta Terra continuamente si abbia, e si ritenga un buono, ed esperto Maestro di Grammatica per leggere, ed insegnare alli Scuolari nella detta Terra, il quale sia ancora tenuto di scrivere al Comune pel Cancelliere, e scrivere i Consigli, le riformazioni, e altre cose necessarie al detto Comune, e ancora le lettere a chi siasi dirette, e in fine del suo officio dare, e consegnare ai detti Priori che esisteranno per i tempi per il detto Comune un libro, ovvero libri fatti da lui, e descritti in forma pubblica, nel

quale, ovvero nei quali si contengano gl' Istromenti, e ogni altra cosa che spetta al detto Comune, e ancora pagare, e dare al detto Comune ogni anno nella Festa di S. Gemine un palio di valore di dieci Carlini, quale i Priori pro tempore lo facciano nella detta Festa porre, e giuocare nella Piazza dell' Abbazia di S. Gemine, e concederlo a quello che vince, e il detto Cancelliere, e Maestro abbia dal Comune per la Cancelleria ogni anno 24. ducati di Carlini, da Carlini dieci per qualsivoglia ducato, e altrettanto abbia, e debba avere dalli Scolari che vanno alla di lui Scuola, secondo la Tassa da farsi dagli Uomini da eleggersi nel Consiglio, e se il detto Cancelliere sarà negligente nello scrivere le cose che spettano alla detta Comunità, e nell' esercitare il suo officio, caschi nella pena di dieci Fiorini da ritenersi dal suo Salario, e nulladimeno sia tenuto a scrivere tutte le cose lasciate, e pagare il solito palio ogni anno, ancorchè non l' avesse pagato nella detta Festa. = = = = =

Cap. 21.°

Dell' Elezione del Balio, e del suo Officio.

Statuirono, ed ordinarono, che i Sig.^ri Priori pro tempore ogni volta che sarà bisogno, siano tenuti, e debbano nel Consiglio Generale della detta Terra proporre, ed eleggere un' idoneo, ed esperto Balio per le necessità, e servizj del Comune, e degli Officiali, il quale eletto giuri, e debba giurare nelle mani del Cancelliere d' esercitar bene, e fedelmente il suo officio, e far li bandimenti, e citazioni alla domanda di ciascheduno, siccome è consueto. E acciò ciascheduno della detta Terra, e che sta in quella abbia notizia delli bandimenti da farsi dal Balio, e di quelli non possa allegare ad ignoranza, mentre la voce del banditore a pochi sia nota; Con la presente Legge statuirono, ed ordinarono, che il Balio pro tempore sia tenuto, e debba per vincolo di giuramento, e sotto pena di un Fiorino per qualsivoglia volta che contraverrà fare tutti li sbandimenti, e notificare con voce alta, ed intelligibile in tutti gl' infrascritti luoghi

cioè nella Piazza di S. Giovanni, nella Piazza del Palazzo, nel Tri=
13. vio degli Eredi di Ser Piermarco Fadulfi vicino alla Chiesa della Com=
pagnia del Corpus Domini, in Piazza di S. Francesco, in Campo di Fio=
re avanti la porta degli Eredi Fabj di Ser Ottaviano, avanti la Chie=
sa di S. Bernardino, avanti il Monastero di S. Caterina, avanti la
Chiesa diruta di S. Angelo, e nella Piazza di S. Stefano, eccettuato quan=
do si subastano i pegni, allora si facciano nella Piazza di S. Fran=
cesco solamente tre volte, e tre giorni diversi.

Cap. 22.°

Dell'Elezione de' Maestri di Strada, e del loro Officio.

Acciò la cura sollecita, e vigilante di tener le Strade che stanno dentro, e fuori della detta Terra pulite, e accomodate, e acciò non s'impedisca il camminare per quelle, decretarono, ed ordinarono che i Priori pro tempo=re siano tenuti per vincolo di giuramento prestato di eleggere quattro Uomini esperti, e sufficienti, e due Maestri di Strada cioè dalla par=te Superiore, e due dalla parte di sotto della detta Terra, l'offi=cio dei quali duri per un'Anno, li quali siano tenuti, e debbano per vincolo di giuramento da farsi di vedere le Strade dentro la Terra, e farle ritenere continuamente aperte, e libere, e similmente fuori della Terra, siano tenuti rivedere una volta l'Anno, cioè nel principio del mese di Maggio di qualsivoglia Anno fino alla metà di detto mese, nel quale debbano ricreare nelle Strade tanto pubbliche, che private, e vicinali, e se qualche cosa sarà preso, o occupato, o apposto, ovvero in qualsivoglia modo troveranno impedito, debbano segnare gli alberi che impediscono segnarli con l'Accetta, e li limiti, ovvero ripe segnarle, e scavarle con la Zappa, come a loro parerà, di maniera che le Strade siano pubbliche, libere, ed espedite di larghezza di 12. pal=mi di mano, ma le Strade vicinali, e private abbiano esito simil=mente di sei palmi. E i Padroni delle possessioni accanto all'istesse

strade siano tenuti, e debbano per tutto il detto mese tagliare gli Alberi segnati dai Maestri di Strada, spianare, e rimuovere ripe, limiti, e siepi, e fare, ed adempire ogni altra cosa, la quale dalli medesimi gli sarà imposta, e comandata sotto pena di dieci bajocchi per ciascheduno, che farà il contrario, e per qualsivoglia strada, e nientedimeno riparare quelle strade come sopra sotto la pena di dieci bajocchi. E se li detti Maestri di strada saranno negligenti in adempire le predette cose, cadano nella pena di due Fiorini per ciascheduno, e siano tenuti a vedere, e segnare le predette strade. E se nascesse qualche differenza tra gli Uomini di detta Terra sopra le dette Strade tanto fuori, che dentro, gli istessi Maestri di Strada siano tenuti a dimanda di chi si sia andarle a vedere, e terminarle, come gli parerà espediente sotto la detta pena. E per eseguire le cose predette, bastino due dei detti Maestri di Strada, e abbiano autorità come se fossero tutti quattro. Aggiungendo che se le Strade pubbliche dalla gran pioggia, ovvero da per loro, senza però la colpa de' circonvicini, fossero fangose, e di difficoltà nel passare si debbano selciare dal Comune della detta Terra riattare, e riparare. Ma le Strade private si debbano accomodare da quelli che vanno e vengono per le medesime. E i Sig. Priori pro tempore siano tenuti, e debbano bandire tutte le dette cose, o far bandire il primo giorno del detto Mese ne' luoghi soliti, e consueti sotto pena di un Fiorino per ciascheduno, e li detti Maestri di Strada abbiano, e debbano avere dal Comune per loro Salario, e mercede un Fiorino per ciascheduno ogni anno. =

Cap. 23.°

Dell'Elezione dei Stimatori del Comune, e del loro Officio.

Statuirono, ed ordinarono che i Sig. Priori pro tempore debbano eleggere come sopra quattro Uomini esperti Stimatori, l'officio dei quali duri per un Anno, i quali siano tenuti, e debbano ogni volta che saranno chiamati, per vincolo di giuramento prestato, e pena di un Fiorino per

27v

ciascheduno, e ogni qualvolta andare, e accostarsi a vedere, e stima=
re tutti i danni in qualsivoglia modo fatti, tanto dalle bestie, quanto
13. dalle persone della detta Terra, e notare, e porre tutte le stime
da farsi da quelli in un bastardello, ovvero libro, e di quelle ogni qual
volta saranno ricercati farne relazione in Palazzo alla presenza del
Notaro della Curia, ovvero fuori del Palazzo, se così si contenteranno le
parti, e concordia. E abbiano, e debbano avere per loro mercede per qualsivo=
glia stima dentro Senatus due bajocchi, cioè uno per uno, fuori boj: quattro,
come sopra, e non possano domandare di più. E bastino due Stimatori per
qualsivoglia stima da farsi, e si stia alla loro relazione, ed estimazione.
Aggiungendo che se per qualche causa non si potessero avere li Stima=
tori, sia lecito a quelli che hanno ricevuto il danno condur seco alcuni due
altri Uomini idonei a stimare li danni a lui fatti, avuta, ed ottenu=
ta prima la licenza dal Sig. Luogotenente della detta Terra, e si
stia alla loro relazione col giuramento, e si creda come sopra. =

Cap. 24.°

Che gli uomini di Stroncone di Lugnano, e di Arcantica si trattino fraternalmente

Ritrovandosi negli antichi Decreti, ed ordinazioni della Terra di S. Ge=
mini non poca tra gli uomini della detta Terra, e de' detti Paesi la be=
nevolenza, e fraternità per conservarla perpetuamente, ed accrescerla,
statuirono, e ordinarono che la Comunità in tutte le occasioni, ed occorren=
ze delle sopradette Comunità per quanto può debba a quelle, e ai cit=
tadini delle medesime favorire, ajutare, prestare opera coi beni, e
con le persone ogni qualvolta bisognerà, e agli uomini delle dette Ter=
re, e luoghi sia lecito passare per il Territorio di giorno, e di notte
con le loro mercanzie, e senza, e dalla medesima estrarre ogni co=
sa che sia per loro uso senza pagar gabella. E se i Gabellieri faranno
altrimenti, e molesteranno chi si sia di loro per qualche gabella siano

puniti con la pena di un Fiorino per ciascheduno, e ogni qual volta. E niente di= meno se avranno qualche Gabella, siano forzati restituirla duplicatamente. Aggiun= gendo che sia lecito agli uomini di detti Luoghi a loro beneplacito passare, e dimorare nella Terra predetta, e per quella portare armi offensive senza alcuna pena, e dagli Officiali della detta Terra non si possano molesta= re in alcun modo sotto pena di dieci Fiorini per ogni volta che sarà fat= to diversamente, purchè non fossero banditi capitali, e condannati. E se vor= ranno abitare nella detta Terra, e in quella aver casa, la Comunità sia tenuta, e debba a ciascheduno di loro che la domandasse dargliela, e asse= gnargli gratis il sito per farci una Casa, riservata la volontà de' Supe= riori in ogni tempo, e in ogni caso.

Cap. 25°

Che li Salariati dalla Communità non possano essere rimossi dall'officio, se non nel Consiglio Generale.

Statuirono, ed ordinarono, che li Sig.ri Priori pro tempore non possano, nè vagliano espellere, nè rimuovere i Medici, il Cancelliere, Balio, ed altri Salariati dal= la Comunità dal loro officio senza il Consiglio Generale, sotto pena di un Fio= rino per ciascheduno, e ogni volta che sarà fatto in contrario, e nientedime= no la loro remozione, e rivocazione non vaglia niente, e si abbia come infetta.

Cap. 26°

Del modo d'imporre, e pagare le Dativa del Comune.

Perchè il peso è grave, che quelle cose le quali da tutti si debbano, e a pochi si pagano, statuirono, e ordinarono, che di tutte, e singole Possessioni situate nel Territorio, e distretto di S. Gemine, o siano poste nel Catasto del detto Co= mune, o nò, da qualsivoglia che riceva il frutto, i Possessori di qualsivoglia stato, e condizione debbano, e siano tenuti pagare tutte, e ciascheduna Dativa,

e collette in avvenire da imporsi dal detto Comune per le stesse Possessioni, e Terre coll'effetto. E li Forastieri che hanno beni, e possessioni nel predetto
13. Territorio siano tenuti, e debbano fra dieci giorni, dopo che a loro saranno pervenute le facciano accatastare dal Cancelliere della detta Terra nel Catasto del Comune sotto pena di dieci Fiorini per ciascheduno che farà il contrario, e ogni qualvolta: E niente di meno sia tenuto a pagare tutte le Collette, e Dative fino a quel giorno nel quale verranno a porle nel Castasto imposte dal detto Comune, secondo la comune estimazione da farsi delle Terre di quelli, da farsi da due Uomini da eleggersi dal Consiglio Generale della detta Terra, dichiarando che le Dative per il Susidio Triennale si paghino nell'infrascritto modo.

Per qualsivoglia centinajo di Pecore si paghino Fiorini tre per ogni anno, per qualsivoglia Bestia grossa, Porco, e Capra, purchè sopra sei mesi, ma il residuo si paghi per due parti per libra, e l'altra parte si paghi per capo, e Fuoco, e i Capi s'intendano de' Maschi, che hanno compiti li 14. Anni. E li Forastieri, che possiedano beni stabili nella Terra, e Territorio di S. Gemine, oltre il valore di settanta Ducati di Carlino siano tenuti, e debbano ogni anno pagare, e contribuire per il pagamento del Susidio triennale la rata che gli toccherà secondo la distinzione fatta di sopra. E quelli che possiedono beni stabili sotto a 75. ducati non siano tenuti pagar niente per le Dative da imporsi, se non la debita, e solita Dativa, ovvero la Gabella di Sua Eccellenza. E tutte le Dative da imporsi dalla Comunità per qualsivoglia causa si debbano pagare nel modo e forma sopradetta, eccettuata la Dativa da imporsi per il Salario del Fisico, e del Cerusico, le quali si debbano pagare finchè dura il detto Susidio per testa, e Fuoco, dal qual pagamento li Forestieri, che stanno nella Terra di S. Gemine siano immuni, ed esenti. — — — — —

Cap. 27°

Delle Paci da farsi.

Dio volesse che circa la disposizione della Pace, e composizione lo Spirito

santo si degni illuminare i nostri cuori, e talmente spirare acciò l'eredità della pace, la quale il Figlio di Dio nel suo Testamento lasciò, la possiamo conseguire. Con questa Legge inviolabile decretarono, ed ordinarono, che i Sig.ri Priori della detta Terra, i quali saranno per i tempi, ogni anno nel principio della Quaresimale Predicazione, insieme col Padre Predicatore eleggano, e debbano eleggere quattro Uomini buoni, e discreti Pacieri, e quattro Donne oneste, e morigerate Paciere, i quali, e le quali siano tenuti, e debbano per lo Officio a quelli ingiunto cercare, e investigare se l'odio, ovvero particolare inimicizia sia tra gli Uomini di detta Terra, e con ogni cura, ed industria quelli, e quelle forzino per quanto possano di ridurli in pace, e concordia; e acciocchè ogni cosa di bene in meglio per virtù della Pace si accresca. E se nelle predette cose i Priori saranno negligenti, cadano nella pena di dieci Fiorini per ciascheduno. ==========

Cap. 28°

De' Forastieri che dimorano nella detta Terra.

Perchè è cosa indecente che i Forestieri che non dimorano di continuo nella detta Terra, che abbiano in quella qualche officio, colla presente Legge statuirono, ed ordinarono, che nessun Forestiero che sta nella detta Terra possa, nè debba avere in quella qualche officio, se non sarà nato in quella, e dopo ci avrà abitato per 30. Anni, e possieda i beni stabili proprj fino al valore di Cento Ducati di Carlini, e se sarà altrimenti eletto, tale elezione non valga, nè tenga, e gli eligenti, cioè quelli che eleggano contro la predetta forma cadano nella pena di dieci Fiorini per ciascheduno, e l'eletto se accetterà o avrà accettato l'officio, sia punito con la medesima pena. E il Sig.r Luogotenente sia tenuto a domanda di chiunque procedere contro di quelli, ed esiggere la pena dai medesimi sotto la detta pena. Aggiungendo che nessun Forastiero possa abitare nella detta Terra se non ottenuta prima la licenza da Sua Ecc.za sotto la detta pena, nella

29v

quale ancora cadano quelli che li ricevano, e quelli che gli danno casa a pigione. ═══════════════

Cap. 29.°

Dei Forastieri donati di Civiltà.

Statuirono, ed ordinarono, che se alcun Forastiero dal Consiglio Generale di detta Terra sarà assunto alla Civiltà, e alla Cittadinanza, questo tale così eletto non vaglia, nè possa avere nel Territorio di detta Terra, o ritenere alcuna bestia di qualsivoglia genere, e non saranno dalla detta Comunità, ovvero in altro modo in suo nome fidare sotto le pene contenute ne' Capitoli del detto Comune, ma se il tale così eletto continuamente abitarà nella detta Terra, possa, e gli sia lecito ritenere bestie predette, come è lecito agli altri Uomini della medesima Terra. ═══════════

Cap. 30.°

Dell'Immunità degli Artefici Forastieri.

Acciò si abbiano nella detta Terra buon numero di Artefici di buona condizione, e fama, statuirono, ed ordinarono che se alcun Artefice Forastiero di buona condizione, vita, e fama verrà abitare nella detta Terra, ed esercitar fedelmente la sua arte; primieramente, e avanti ogni altra cosa debba ottenere la licenza da Sua Eccnza, e se non lo farà, in nessuna maniera si riceva, e il Sig.r Luogotenente lo espella, e lo faccia espellere a domanda di ciascheduno con la pena di dieci Fiorini. E se il tal Forastiero, e Artefice avrà la licenza, osservate le condizioni imposte dal medesimo nella licenza, allora passi liberamente, possa dimorare nella detta Terra, e per dieci anni continui sia immune da ciascheduna fazione reale, e personale della detta Terra. Eccettuato, che se avrà una libra, ovvero tra il detto tempo comprerà qualche

cosa nella detta Terra, o nel suo Territorio, allora sia tenuto, e debba per quello che possederà pagare al detto Comune la libra, e dative da imporsi.

Cap. 31.

Della Legge Congrua

Per ovviare gli Scandali che possono alle volte accadere per le vendite, statuirono, ed ordinarono, che quelli che hanno possessioni, e Case dentro, e fuori la detta Terra, tanto della Terra, quanto Forastieri, non vagliano, nè possano venderle, se non prima ricercati li suoi Parenti fino al secondo grado, secondo la Legge Canonica da computarsi, e quelli che vorranno vendere, e dare il prezzo convenuto tra di loro se saranno d'accordo. Ma se no, stiano alla stima di due Uomini da eleggersi comunemente. Ma se li detti Consanguinei ricuseranno di comprare, siano tenuti, e debbano ricercare i Vicini, e che hanno i beni contigui a quelli che vorranno vendere, e darlo ai medesimi per il prezzo, come si è detto di sopra. E se saranno più i Parenti, e li Vicini, si diano i beni predetti ai più prossimi, e a quelli che hanno le possessioni più vicine, esclusi tutti gli altri, che vogliano comprare col prezzo sopradetto. E se li detti Consanguinei, ovvero Vicini avranno detto di comprare li predetti beni nel modo come sopra offerti, abbiano il termine di dieci giorni, dal giorno dell'offerta per accordarsi del prezzo, o eleggere li Stimatori, purchè non si stia per gl'istessi. E se li predetti Consanguinei, o Vicini avranno detto di non voler comprare, sia lecito al Venditore vendere a chiunque vorrà, eccettuati li Forastieri, e dell'oblazione predetta costi, e debba costare per mano di pubblico Notaro, ovvero appresso gli Atti della Curia; e se sarà fatto altrimenti, la vendita sia subito nulla, e li Consanguinei, e li Vicini, servato l'ordine come sopra, vagliano, e possano le possessioni contro la forma del presente Statuto, cercare il Compratore da chiunque tra un'Anno dal giorno della vendita fatta, ovvero deporre il giusto prezzo come sopra. E nelle cose predette il Sig. Luogotenente pro tempore

30v

sia tenuto sotto pena di dieci Fiorini di mandare in esecuzione tutte queste cose sommariamente e di piano, e conosciuta la sola verità del fatto alla domanda di ciascheduno; e le predette cose abbiano luogo in tutti li contratti di alienazione delle cose stabili, e tutti gli altri Strumenti, e ciaschedune convenzioni, eccettuati li Contratti di tradizione di beni stabili in fondo dotale. E niente di meno quelli che vendano contro la predetta forma siano puniti con la detta pena. = = = = = =

Cap. 32.

Dell'Ordine da osservarsi dai Lavoratori

Per levare le liti, e questioni, che possano nascere tra quelli che danno, e quelli che pigliano le Possessioni, con la presente Legge statuirono, ed ordinarono che i Lavoratori delle Possessioni siano tenuti, e debbano nei congrui tempi arare, coltivare, e seminare le Possessioni, così però che con la Semente siano, e debbano essere arate, e coltivate quattro volte, e legare, ed accomodare gli alberi fruttiferi che stanno in quelle, e zapparli per due volte in qualsivoglia lavoreccio una volta quando si semina la Biada, ovvero il Grano, e un'altra volta doppo la mietitura, ovvero avanti la Festa di S. Maria di Agosto. Siano tutti ancora gl'istessi Lavoratori tenuti di stabbiare gli alberi di olivo con una cesta di stabbio per ciascheduno albero in ciaschedun Lavoreccio, e avanti che siano seminate tali possessioni e se i detti Coloni mancheranno nell'arare come sopra, siano tenuti all'interesse della parte, ma se nel legare, e stabbiare gli alberi di Olivo mancheranno, perdano la parte del frutto di quelli che a loro tocca. E sia lecito ai Padroni a loro arbitrio spartire i biadumi, il grano, e cose simili nel Campo, quello però mietuto, e non anche tritato dalle Gregne, e fatte le parti, l'elezione sia del Padrone. Ma i Lavoratori delle Vigne siano tenuti, e debbano diligentemente coltivare ad uso di buon lavoratore, col potare, col legare, col mettervi pertiche, collo scacchiare, ed altre cose simili, e fare altre cose necessarie, ed opportune,

e se mancheranno di fare le dette cose solamente la terza parte del frutto, e le altre due parti siano del Padrone. = = = = = = = = = =

Cap. 33.°

Degli Ambasciatori da eleggersi dal Comune, e del loro Salario.

Statuirono, ed ordinarono, che ogni qual volta occorresse per la necessità del detto Comune mandar qualche Ambasciatore a qualche Città, o Castello non più lontano di 15. Miglia li Sig.ri Priori pro tempore possano, e valgano deputar quelli, ed eleggerli a loro arbitrio, e a quelli assegnare, e dare la mercede. Ma se sarà più lontano, e bisognerà mandare qualche Ambasciatore con le lettere credenziali del detto Comune, allora, ed in quel Caso l'Ambasciatore si elegga, e si debba eleggere nel Consiglio Generale, ovvero piccolo in supplemento, ed in quello si determini il Salario, e non altrimenti, nè in altro modo. Sia lecito però ai Sig.ri Priori pro tempore mandare nelle occorrenze dove sarà di bisogno Nunzj pedoni con le lettere, o senza, e dare a quelli la mercede, siccome a loro parerà congruo. Ma i Priori che faranno il contrario nelle predette cose siano puniti con la pena di due Fiorini per ciascheduno, e ogni qualvolta, e alla restituzione del Salario pagato contro la detta forma. L'Ambasciatore però, ovvero il Nunzio ripetendo il Salario altre volte a lui pagato cada nella pena di dieci Fiorini, e nella medesima pena se avranno fatta l'ambasciata, o relazione falsa.

Cap. 34.°

Dell'onore da farsi nella Festa di S. Gemine.

Nella Vigilia della Festa di S. Gemine Confessore si abbia una Torcia di cera per il detto Comune di cinque libre de' beni del detto Comune, e si bandisca tre giorni avanti la detta Festa che ognuno faccia

il suo luminare secondo il solito, ed antico costume. Il qual cero la sera del=
la detta Festa si porta all'istessa Chiesa acceso, e la mattina dopo il ritorno del=
la detta Chiesa questo spetti alla Chiesa di S. Maria avanti il Palazzo del
detto Comune, e che tutti dell'istessa Terra siano tenuti in detta sera della
Vigilia della Festa andare alla Chiesa di S. Gemini con un cero acceso in
mano secondo la qualità, e condizione di qualsivoglia sotto pena di quat=
tro baj: per ciascheduno. Salvo che il Sig. Luogotenente possa dar licenza ad
uno per casa dove fossero più, purchè si presenti il Cero dell'assente, e ni=
un cero, o lume possa eccedere la somma di una libra di cera, e non più
sotto la pena di baj: sedici, eccettuati li ceri delle infrascritte arti, li
quali possano essere di qualsivoglia peso, siccome agli Uomini dell'i=
stesse Arti parerà, e piacerà. Siano tenuti ancora di far fare il detto
Cero per capo diecina, e i detti lumi sono come debbano essere, e che
gl'istessi Capo-diecina siano tenuti mandarli per tutte le Case, che certa=
mente il Sig. Luogotenente lo faccia osservare da ciascheduno della det=
ta Terra, previso che le dette Arti, e ciascheduna di esse siano tenute
fare un doppio Cero nella detta sera, e portarlo alla detta insieme con
gli altri Uomini che portano gl'istessi lumi, e si presentino alla
presenza del Luogotenente della detta Terra, o suoi Officiali, e che
tutti della sua Arte seguitino il suo doppiero sotto la pena di due
bajocchi per qualsivoglia volta, che fosse fatto il contrario. Aggiungendo
che il Sig. Luogotenente, e Officiali il detto giorno possa esser forzato
a giuocare nell'istessa Festa, nè in altra. E che ad alcuni giuocatori estra=
nei, ovvero Terrazzani, che vengano, o stanno alla detta Festa non possa
dare, o donare niente delli beni del detto Comune. E se il Sig. Luogote=
nente, o qualche Officiale farà il contrario sia condannato ogni volta di quat=
tro Fiorini, e paghi la medesima pena quello, il quale arringherà in contra=
rio delle predette cose, ovvero alcuno lo dirà in qualche luogo. Ma se il
Cameriere del detto Comune nel detto modo dasse qualche cosa de' beni del
detto Comune alli stessi, o ad alcuno dei predetti sia tenuto a restituire
il doppio al detto Comune. Ma le Arti delle quali di sopra si fa men=
zione sono le infrascritte, cioè. = = = = = = = =

Arte di Giudici, e Notari

Arte di Medici, e Speziali

Arte di Mercanti

Arte di Pizzicagnoli

Arte di Calzolari

Arte di Sarti

Arte di Barbieri

Arte di quelli che alloggiano, e Tavernieri

Arte di Vasaj

Arte di Falegnami, Scalpellini, e Fabbri

Arte di Macellaj

Arte di Molinari di grano, di biade, e di olive.

Cap. 35.°

Del Cero da farsi dal Sig. Luogotenente nella Festa di S. Gemini.

Il Sig. Luogotenente della Terra sudetta, il quale sarà pro tempore ad onore di S. Gemine, ogni sei mesi del detto Santo sia tenuto a far fare un Cero di sei libre del suo Salario, e questo offrire, mandare, e darlo alla detta Chiesa, se la tal Festa sarà nel tempo del suo Governo della predetta Terra. = = = = = = = = =

Fine del primo Libro. = =

32v

Delli Statuti della Terra di S. Gemini

Libro Secondo

Delle cose Civili

Cap. 1°

Del modo di procedere nelle Cause Civili.

Essendo cosa confacente alla Legge, e all'equità, che ad ognuno, tolto ogni sotterfugio, si renda quello che è suo; statuirono, ed ordinarono che il Sig. Luogotenente della detta Terra sia tenuto giuridicamente, e debba per un'ora intera almeno, premesso il suono della Campana, cioè la mattina risiedere al banco della a rendere, e far giustizia in qualsivoglia causa, ed a chiunque domanda, ed in qualsivoglia Atto fatto alla di lui presenza fare la pronunzia, o il decreto definitivo, o interlocutorio avanti di partirsi dal banco, sotto pena di due Fiorini ogni volta, e nientedimeno le pronunzie, e i Decreti fatti contro la predetta forma, e fuori del detto banco siano nulle, e da quelle non possa nascere alcuna ragione.

Cap. 2°

Delle Citazioni, e modo di procedere contro li Contumaci

Costa per Legge Divina, naturale, Canonica, e Civile che il citare già da molti secoli sia introdotto. Perciò con la presente Legge decretarono, ed ordinarono, che nelle Cause Civili si facciano le Citazioni, e vagliano quelle fatte un giorno per l'altro, e non altrimenti, e sia sufficiente una Citazione fatta personalmente dal Reo, nella qual Citazione se il Reo non comparirà, e la petizione non eccede la Somma di tre Fiorini si proceda contro il Reo contumace coll'esecuzione reale, e personale

ad elezione del Creditore, e sommariamente secondo la forma delli Statuti delle Cause sommarie. E se la petizione sarà contro la somma predetta il Reo si citi due volte personalmente, ovvero alla Casa della sua solita abitazione un giorno per l'altro come sopra, le quali citazioni, ed Atte si scrivano dal Notaro del Sig. Luogotenente in quella maniera che saranno fatte. E se nelle dette Citazioni il Reo non comparirà, ovvero risponderà qualche cosa, si rilasci come sopra contro di quel contumace l'esecuzione reale o personale ad elezione del Creditore, la qual commissione dell'esecuzione si debba notificare dal Balio personalmente ovvero alla Casa, e della detta notificazione debba costare negli Atti. E se dopo la detta fatta intimazione il predetto Reo non rifarà le Spese all'Attore in termine di cinque giorni, e stasse nella detta Terra, o nel Territorio non si possa ascoltar più, nè si riponga alle cose contrarie, e durante il detto termine di cinque giorni, come sopra, fosse lontano dalla Terra predetta, o Territorio, abbia il termine di dieci giorni, nel modo di sopra per rifare le spese, e frattanto non si possa molestare. E in tutti li sopradetti casi il Reo contumace per una sol volta sia ammesso al rifacimento delle spese, e non più. Ma l'Attore che farà citare qualcheduno, e l'istesso non comparirà nel termine della Citazione, nè verrà nell'ora della Legge, paghi, e sia tenuto a pagare al Reo citato, e comparente per il di Lui interesse, e tempo della Citazione quattro bajocchi. Ma se alcun Forastiero vorrà venire nella detta Terra si citi nel modo, e forma predetta, se averanno nella detta Terra casa propria, o a pigione. Ma se con azione reale, o che riguarda l'istessa cosa si citino ad valvas del Palazzo, come è consueto, e le citazioni talmente fatte dalli stessi Forastieri vagliano, e tengano ipso jure. Proviso che se nelle dette Citazioni alcuno legittimamente comparirà, e la Causa non fosse sommaria secondo la forma delli Statuti, e termine potrà a rispondere con la copia della petizione a spese dell'Attore o senza si sia il termine di tre giorni correnti per rispondere, nel qual termine se comparirà, e confesserà quelle cose che si contengano nella petizione, e domanderà il termine per pagare, si dia il termine secondo la forma degli

33v

Statuti per pagare, nel quale se non pagherà, si faccia l'esecuzione reale, e personale ad elezione dell'Attore. Ma se negherà quelle cose contenute nella petizione, si contesti la lite, e si giuri della Calunnia, e si prefigga il termine dell'una, e dell'altra parte a provare l'incombenza di otto giorni. Ma gli altri termini si diano all'Attore, ed al Reo ad arbitrio del Sig. Luogotenente, considerata sempre la qualità delle Cause. E se il Reo nella prima, e seconda Citazione sarà Contumace, ovvero se comparirà, e soccomberà alla Causa, e l'Attore eleggerà la strada della tenuta, allora il Reo citato dal Luogotenente si ponga nella tenuta de' beni per la concorrente quantità, e spese del primo Decreto, la qual tenuta il Reo possa recuperare tra il termine di dieci giorni. Rifatte prima al Creditore le spese legittime; e se nel termine sopradetto non ricupererà la tenuta, allora gli Attori del secondo Decreto si ponga nella Tenuta, citato primieramente il Reo, e al medesimo si assegni il termine di venti giorni a riscuotere detta tenuta, e se non comparirà in detto termine, e non la ricupererà, allora i beni dati nella tenuta si subastino, e si lascino a quelli che offrano di più, e trovato il Compratore un giorno, si citi il Reo per un'altro giorno a vedere quello che se gli da per pagare de' beni del Reo dati nella tenuta per il suo Creditore. E se il Sig. Luogotenente la tenuta data per il secondo Decreto la dia al Creditore per la concorrente quantità, e spese a stima di due Uomini da eleggersi dall'istesso Luogotenente della contrada de' beni, e legali, fatto il Giudizio dal secondo Decreto, e nel modo detto di sopra, il Reo non si ascolti più per ricuperare quella. Aggiungendo che se l'esecuzione si facesse nelle cose mobili, o che si muovano, all'istanza di alcun Creditore, allora, ed in quel caso i pegni presi per l'esecuzione si bandiscano, e si subastino dal Balio della detta Terra nella Piazza grande tre giorni diversi, nel modo, e forma predetta nel Capitolo degli Statuti delle Subaste de' pegni. —

Cap. 3.°

Delle Ferie

I giorni feriati ad onore, e riverenza degl' infrascritti Santi, e festività, dichiarano che fossero nelle cause civili, le quali alla presenza del Sig. Luogotenente della detta Terra, e suoi Officiali si agitano, ed in qualsivogliano altre cause alla presenza degli stessi Officiali, e Commissarj, ovvero arbitrj da agitarsi, fuorchè nelle Cause de' Malefici, e Criminali, ed altre cause, le quali negl' istessi tempi per Legge comune si permettano, ed altre infrascritte, come in appresso seriosamente apparirà. Cioè in giorno di Domenica. Dalla Vigilia della Natività del Signore fino al giorno della Circoncisione. I giorni dell' Epifania. I giorni della Festa della Beata Vergine Maria. La festa degli Apostoli, ed Evangelisti, di S. Giovanni Battista, di S. Gemine. Le Feste dello Pasqua di Risurrezione con sette giorni seguenti, e sette avanti l'Ascensione del Signore. La Pentecoste con due giorni seguenti. Le Festività de' S. Lorenzo, Quirico, Nicolò, Egidio, S. Michele Arcangelo, S. Francesco. La Festa di tutti i Santi, col giorno seguente. Il giorno di Lunedì, e Martedì di Carnevale, il giorno delle Ceneri, e tutte le altre Feste ordinate di precetto dalla S. Romana Chiesa, e se altre dal Comune della detta Terra saranno celebrate, ovvero si prenderanno da celebrare, ne' quali giorni nelle cause civili non si possa far niente. Siano parimenti ferie per raccogliere i frutti della mietitura dalla metà del mese di Giugno fino alla Festa di S. Maria del mese di Agosto. Ma per le Vendemmie dalla Festa di S. Croce del mese di Settembre, e per venti giorni seguenti, salva però nelle dette ferie della mietitura, e delle vendemmie la providenza del Consiglio Generale, e de' Sig.ri Priori della detta Terra, e arbitrio di Sua Ecc.za, se non fosse però la questione per i frutti della metitura, e delle vendemmie il medesimo Sig. Luogotenente possa sommariamente, e di piano conoscere, definire, e determinare senza strepito, figura di giudizio, solennità della Legge, e lasciate le cose sostanziali, siccome parerà al medesimo che convenga

e sia espediente. Proviso che nelle Ferie della mietitura, e delle vendemmie finchè dura, non si possa alcuno porre al distretto, se non nelle dette cause dove si potesse altrimente commodamente provvedere ad arbitrio di Sua Eccellenza Padrona. = = = = = = = = =

Cap. 4.°

Della Lontananza da allegarsi.

Perchè non converrebbe gravare alcuno de' negozj che sia lontano dalla Terra, e distretto, statuirono, ed ordinarono, che per ogni Citazione di chi sta lontano dalla detta Terra, e distretto, possa il Consanguineo, Affine, od Amico comparire in giudizio alla presenza del Sig. Luogotenente, o di lui Officiali, e allegare l'assenza, purchè giuri, che la lontananza sia vera, e che non sia partito dopo la Citazione. Il qual fatto il Sig. Luogotenente proroghi il tempo all'Assente secondo la competente distanza del luogo per comparire. E se l'assente non verrà dentro il tempo datogli, proceda contro di quello, come se non fosse stata data la lontananza. E questo ancora nelle Cause di Malefici, e Criminali abbia luogo.

Cap. 5.°

De' Capisoldi, ovvero Salario da pagarsi nelle Cause Civili.

Acciò i Processi Civili si formino bene, statuirono, e colla presente Legge confermarono, che nella Causa Civile, dove qualche cosa si domandasse in denaro, o robba in tempo della contestata lite, o tempo del precetto da farsi, o nel tempo da commettersi l'esecuzione, secondo che la Causa sarà ordinaria, o esecutiva, o si facesse personalmente, ovvero col dare il pegno, un bolognino per qualsivoglia Ducato dall'Attore solamente per i Capisoldi, si paghi al Cameriero di Sua Ecc.za, e subito

si scriva nel libro degli Atti Civili, come è consueto ne' tempi passati. Ma i processi non tenghino se non saranno pagati i Capisoldi, i quali non si paghino nelle Cause degli alimenti delle persone miserabili lasciate per l'Anima, e a cause pie, e ancora per restuzione di Dote.

Cap. 6.°

Del modo di procedere nelle Cause Sommarie

Statuirono, ed ordinarono che il Sig.r Luogotenente pro tempore per vincolo di giuramento prestato sia tenuto, e debba rendere, e amministrare la legge Sommaria nelle infrascritte Cause, e nel modo come segue. Che nelle Cause che non eccedono la Somma di due Ducati di Carlini non si diano, nè si porghino alcun memoriale, anzi in quelle si proceda sommariamente, e di piano, e senza strepito con figura di giudizio, e sia sufficiente una Citazione fatta personalmente del Reo, nella quale se non comparirà, si commetta l'esecuzione contro di quello. Ma se sarà citato in Casa di nuovo si citi, e si proceda sommariamente, come sopra. E se comparirà sia tenuto a rispondere o col negare, o coll'affermare, e fatta la risposta dal Reo citato, dal Sig.r Luogotenente si proceda similmente a cose ulteriori sommariamente come sopra, e come comanda la Legge. E nelle cause de' poveri, e persone miserabili, se eccedessero la detta Somma, il Sig.r Luogotenente proceda sommariamente, e debba procedere, e le cose predette ancora abbiano luogo nelle Cause de' Forastieri. = = = = = = =

Cap. 7.°

Che non si vizj il Processo per causa della lasciata Solennità.

Se qualche Processo fosse fatto nella predetta Curia, e si manifestasse qualche difetto non sostanziale, e statuirono, ed ordinarono, che non ostante il

detto difetto vaglia, e tenga, nè si possano opporre contro quello col prete=sto del detto difetto alcune eccezioni, e se si opponessero, il Sig. Luogotenente le rigetti, e non le debba ricevere, e sia tenuto ad eseguire le cose conte=nute nel detto Processo a domanda di ciascheduno per virtù del giura=mento prestato, e sotto pena di Cinque Fiorini. = = = = =

Cap. 8.°

Degli arbitri, e Questioni da compromettersi

Accadendo alle volte tra i Congiunti liti, questioni, e disunioni per conser=vare la loro benevolenza, statuirono, ed ordinarono, che se qualche lite, o controversia nascesse, o accadesse di nascere tra le dette persone congiunte si=no al secondo grado di affinità, o di consanguinità da computarsi secondo la Legge Canonica, il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba all'altra parte del=la lite, e controversia compromettere, e far compromettere in uno, o più con=giunti, o amici Comuni, come le parti saranno d'accordo. E gli arbitri, o arbitratori così eletti l'istesso Sig. Luogotenente sia tenuto, e vaglia sotto pena da imporsi a suo arbitrio, comandare che la causa, o cause, e liti tra di loro le finiscano, e le terminino dentro il termine da asse=gnarsi dal medesimo, e se sarà spediente possa ritenere in Palazzo li detti Arbitri. E se accadesse che alcuno de' predetti Arbitri si al=lontanasse, nè potesse tra pochi giorni ritornare, il medesimo Luogotenente forzi, e debba forzare la parte, se particolarmente sarà eletto ad eleggere l'altro, il che si osservi, e se solamente un Arbitro da tutte due le parti fosse eletto. E se gli Arbitri eletti non fossero d'accordo nel decidere le Cause rimesse a loro. Allora dal Sig. Luo=gotenente si elegga il terzo. Ma se la lite, o questione fosse tra i consanguinei, e affini sino al secondo grado da compu=tarsi, come sopra, il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba ex Officio, ed a petizione di ciascheduno che le domanda, commettere la causa tra li sopradetti ad alcun Consanguineo dalla parte di

Padre, se si ritrovasse, e se no, dalla parte di Madre, e in deficienza ad alcun uomo esperto, idoneo, ed amico non sospetto tra le parti, le quali liti, e cause senza strepito, e coperta di giudizio, ma conosciuta la sola verità del fatto le debba definire, e terminare, e quello sarà giudicato, e lodato, ottenga ogni fermezza, e non si possa domandare appellazione, o reclamazione, salvo il ricorso a Sua Eccza. E non apposto, nè prefisso il termine dalle parti nel compromesso, s' intenda, e debba essere di due mesi, e le cose predette non abbiano luogo nelle cause degl' Istomenti, e nelle Cause liquide. E la causa una volta compromessa tra li predetti si debba più volte compromettere, finchè la causa, e la lite sarà terminata, e definita.

Cap. 9°

Delli partiti da farsi, e del Giuramento

Se l' Attore sopra qualsivoglia cosa, e la quantità del denaro, la quale domandasse nel giudizio, vorrà dare il giuramento al Reo, allora il Reo sia forzato dal Sig. Luogotenente, e di lui Officiali prestar quello se di fatto si trattasse dal proprio dell' istesso Reo, e se ricuserà prestarlo nella cosa, o nella domandata quantità, dallo stesso Sig. Luogotenente si condanni all' Attore, e possa procedere all' istanza del Creditore contro il Reo, in quella maniera, come se spontaneamente avesse confessato, salvo, che se il predetto Reo vorrà riferire il giuramento all' Attore, allora l' istesso Attore sia tenuto a giurare. Aggiungendo che si riservi a chi porta il giuramento prestato doppo di riprovare quel beneficio se vorrà, e ritrovato spergiuro si peni di un Fiorino, e si punisca, e più ad arbitrio degl' Illmi Sigri. Aggiunto questo, che il prefato giuramento non si possa dare nelle cause, e somme, ovvero quantità che eccedano la Somma di quattro Fiorini, nelle quali l' Attore, ed il Reo dal Sig. Luogotenente, e suoi Officiali ad accettare il predetto giuramento, o farlo non si possano astringere, sotto pena di due Fiorini ogni qual volta, ed il giuramento fatto contro la predetta forma sia ipso facto nullo.

36v

Cap. 10.°

Dei Tutori, e Curatori da darsi ai Pupilli.

Perchè le Creature per difetto di età non si sanno difendere, perciò provvedendo alla loro imbecillità, ed infermità con la presente Legge decretarono, ed ordinarono, che il Sig.r Luogotenente pro tempore sia tenuto, e debba a domanda di qualsivoglia persona dare, e dichiarare a qualsivoglia Minore due Tutori, e Curatori parenti all'istesso, cioè uno dalla parte di Madre, e l'altro dalla parte di Padre, non essendovi de' legittimi, o testamentarj. E i Tutori, ovvero Curatori come sopra, dopo che li Minori perverranno all'età legittima di 25. Anni possano essere forzati a rendere ragione della loro tutela, o cura fra tre Anni, il qual termine passato non si possano più forzare in alcun modo a rendere la detta ragione, o conto.

Cap. 11.°

Della Fede degl'Istromenti, e di altre Scritture private, e della stima di quelle.

Acciocchè le Liti non si facciano immortali, e acciò si perdoni alle fatiche, e spese delle parti, con la presente Legge Municipale statuirono, ed ordinarono, che chi domanda qualche cosa di certo nella Curia di detta Terra per qualsivoglia causa legittima, e per l'istesso debito contro l'istesso debitore avrà prodotto pubblico Istromento concepito sotto qualsivoglia forma, non abolito, non cancellato, nè viziato in alcuna parte, che l'Istromento contenga la promissione, o obbligazione della stessa quantità, o della cosa domandata, il Sig.r Luogotenente sia tenuto, e debba mandare in esecuzione il predetto Istromento nel modo, e forma infrascritta, cioè. Che se il Reo convenuto nella prima, o seconda Citazione comparirà, e confesserà il debito contenuto nell'Istromento, al medesimo Reo si dia il termine secondo la forma degli Statuti per pagare.

Ma se negherà il predetto debito, o vorrà proporre qualche eccezione contro il predetto Istromento, si statuisca il termine di dieci giorni a riceverlo, e coll'effetto di provare l'eccezioni infrascritte, se la petizione non eccedesse come sopra si dia il termine di quindici giorni, nei quali termini se non opporrà alcuna delle infrascritte eccezioni, e coll'effetto proverà, allora il Sig. Luogotenente sia tenuto a procedere contro il tal debitore realmente, e personalmente ad elezzione del Creditore. Ma le eccezioni da proporsi contro gli Istromenti pubblici siano le infrascritte, cioè: di falsità, di pagamento, di patto, ovvero di transazione, e di evidentissima nullità, e quelle cose che sono state dette de' debitori principali, si osservino ancora nelle testimonianze. E nelle cose predette il Sig. Luogotenente debba procedere all'elezione del Creditore alla tenuta de' beni del Creditore, ovvero di ritenzione nelle Carceri, secondo la forma delli Statuti sotto la Rubrica de' termini da darsi per pagare. Dichiarando che si proceda nel modo, e forma predetta, e debba procedere negl'Apoche scritte di propria mano di alcuno, fatta però prima la recognizione delle lettere, e nelle altre Apoche scritte per mano delle altre persone, e sottoscritte con tre Testimonj, computato quello che scrive. ══════

Cap. 12°

De' Testimonj da esaminarsi ad perpetuam Rei memoriam

Sia lecito a ciascheduno far pigliare, ed esaminare, e pubblicare senza altra solennità della Legge i Testimonj a perpetua memoria del fatto, purchè si citi l'avversario lecitamente a vedere li giuramenti de' Testimonj, e a dare, se vorrà gl'interrogatorj, e i Testimonj così presi abbiano perpetua fede, e fermezza, fatta la contestazione della lite, ovvero no: aggiunto questo che il numero dei Testimonj, e delle attestazioni così ricevute, non si dia ad alcuna delle parti finchè la causa non sarà presa dalle dette parti. ════

37v

Cap. 13.°

Che quelli che fanno testimonianza si conservino indenni.

Acciocchè quelli che fanno testimonianza non si dannifichino, ma piuttosto s'allettino, e si animino a prestar fede liberamente, con la presente Legge stabilirono, che quelli che prestano fede, ovvero quello che principalmente si obbligò per l'altro, se gli sarà fatto il precetto da pagare, benchè non paghi, ovvero in qualsivoglia modo dannificato nella persona, o nella roba, il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba porre in carcere il debitore principale a requisizione di quello che gli ha fatto la sicurtà, e quello tenerlo nelle dette Carceri tanto finchè starà a bonificare il suo pagatore, tanto per sicurtà, quanto per tutte le spese, quanto per l'interesse patito dalla stessa Sicurtà, e da patirsi, e che il detto Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba mandare in esecuzione per vincolo di giuramento prestato, e sotto pena di dieci Fiorini da pagarsi nel tempo del Sindicato. E quello che è stato detto di sopra di quelli che fanno sicurtà abbia ancora luogo tra più Rei obbligati in solidum.

Cap. 14.°

Di quelli che vendano la roba d'altri, ovvero obbligata ad altri

Statuirono, ed ordinarono, che se alcuno dirà esser sua la roba di altri, o obbligata ad altri, o col supposto di servitù, ovvero esser roba sua libera, e si ritrovi il contrario, il Sig. Luogotenente sia tenuto a richiesta del Compratore ritenere nella Carcere del detto Comune il Venditore predetto sinchè la detta roba così venduta la farà buona, e libera al Compratore. E se alcuno nelle cose predette sarà trovato bugiardo, possa, e debba il Sig. Luogotenente a petizione de' predetti compratori procedere contro li medesimi a consegnare a loro i beni sequestrati, e la possessione, sino alla

condegna sodisfazione della sorte principale de' danni, e delle spese, e difenderli nella detta possessione, e tenere, finchè avranno sodisfatto come sopra, e questo Capitolo abbia luogo nelle cose passate, e future.

Cap. 15.°

Della forma da osservarsi per esaminar le Donne.

Statuirono, ed ordinarono che nessuna Donna si possa ricevere per far Testimonio, nè nelle cause Civili, nè Criminali, nè si possa esaminare alla presenza del Sig. Luogotenente della detta Terra, o di lui Officiali, senza uno, o due Consanguinei, od Affini presenti se vi saranno, ma se non vi fossero con la presenza almeno di uno de' Priori della detta Terra. I nomi de' quali Consanguinei, od Affini, o Priori, il Notaro del Sig. Luogotenente sempre li debba porre nell'Esame da farsi sotto pena di un Fiorino da pagarsi nel tempo del Sindicato, provedendo, che il Sig. Luogotenente nelle Cause Civili sia tenuto, e debba esaminare le dette Donne nella Chiesa di S. Maria del Palazzo, o farle esaminare dal di lui Notaro sotto la detta pena. Nelle Cause Criminali non vaglia, nè possa esaminare quelle, nè farle esaminare, se non nel Quartiero dove è commesso il delitto, ovvero nella Casa dell'istessa Donna datagli la presenza delle predette persone, purchè non possano intendere l'Esame. ==

Cap. 16.°

Dell'Esecuzione delle Sentenze comandate, e degli Arbitri.

Perchè poco gioverebbe portar le Sentenze se non si domandassero alla debita esecuzione, con questo inviolabil Decreto, comandarono, che il Sig. Luogotenente pro tempore, e suoi Officiali debbano a domanda di ciascheduno che apparterrà mandare in esecuzione, e fare eseguire tutte le

38v

Sentenze Definitive, ed interlocutorie, che conterranno qualche cosa di certo, e i Precetti purchè siano prodotti in forma da provarsi, mentre però non sarà opposto, e provato che i detti precetti nel termine dato dal Sig. Luogotenente, e dal Debitore si stia quanto meno sarà provato, e possa procedere contro il tal Debitore, e per l'esecuzione di tutte le cose predette ad istanza del Creditore, siccome se fosse condannato per debito, e ritenerlo ancora in Palazzo, e non possa partirsi da quello se non (e allora purchè non sia sospetto) volesse provare coll'effetto fra tre giorni dal tempo dell'opposizione, dopo l'eccezione stretta di alcune infrascritte eccezioni, cioè di falsità di pagamento, di nullità di patto, o di transazione. E ne' predetti casi, e provate le dette eccezioni ne' tre predetti giorni, non si esigga la contestazione della lite, proviso che se alcuno si sarà opposto ad alcuna delle dette eccezioni, e quella non avrà provata, e non avrà potuto provare nel sopradetto termine, paghi in nome di pena un Fiorino, e nientedimeno la sentenza si mandi in esecuzione. E le cose predette militono, ed abbiano luogo ancora nelle sentenze degli Arbitri, e degli Arbitratori, e se nelle cose premesse il Sig. Luogotenente, e di lui Officiali saranno negligenti siano puniti di pena di due Fiorini per ciascheduno, e ogni qualvolta.

Cap. 17°

Quello Che si può levar dalla Tenuta, e mandar personalmente in esecuzione, ed ancora l'opposto.

Statuirono, ed ordinarono, che contro li Rei contumaci, e confessi si possa procedere in due modi, cioè che sia lecito al Creditore, il quale avrà ricevuta la tenuta in beni stabili o mobili dal Debitore, ritirarsi dalla detta Tenuta, e dall'esecuzione reale, e venire all'esecuzione personale, e ritirarsi dalla personale, e venire alla reale, come parrà, e piacerà a lui. E questo il Sig. Luogotenente della detta

Terra sia tenuto fare, ed eseguire ad una semplice richiesta del Creditore, non premessa alcuna Citazione. = = = = =

Cap. 18.°

Della cessione de' Beni, e del modo di cederli.

Alle volte i Debitori per causa della miseria ingannano i loro Creditori, per il che il più delle volte è conveniente a quelli servirsi del beneficio della cessione. Desiderando dunque salutevolmente di provvedere circa queste cose, con la presente Legge Municipale decretarono, che chiunque vorrà cedere a beni, e servirsi del beneficio della cessione, deve cedere ai beni in questo modo, cioè. Che citati i Creditori a vedere la cessione un giorno per l'altro, comparisca nell'ora della Legge, quello che intende di cedere nella Piazza grande avanti la Chiesa di S. Francesco, assieme col Notaro, e tutta la Famiglia del Sig. Luogotenente alla presenza di tutti li detti suoi Creditori, e tutti gli altri che vorranno essere a un tale Atto, e vicino alla pietra grande che sta nella detta Piazza, col nome, e particolarmente chiamati li suoi Creditori, denudate le natiche le mostri alla detta Pietra, dicendo con voce alta, ed intelligibile. Pagati, pagati Creditore, e fatto ciò si lasci, e la cessione fatta altrimenti non vaglia, nè tenga, e questo tale che cede così non possa avere nella detta Terra alcuno officio in avvenire, o dignità, nè in pubblico Consiglio, e molto meno si possa ricevere per Testimonio, finchè non sarà venuto a migliore, e pingue fortuna, e soddisfarà intieramente, e pienamente alli suoi Creditori. E se dopo la cessione predetta si ritrovasse, che avesse de' beni, il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali siano tenuti alla domanda dei Creditori far dare quei beni alli stessi Creditori senza strepito, e figura di giudizio, solamente fatta la fede del credito dal Creditore. = = = = = = = = =

39v

Cap. 19.°

Dei termini da darsi ai Rei confessi per pagare.

Statuirono, ed ordinarono, che se alcuno sarà convinto in Giudizio alla presenza del Sig. Luogotenente della detta Terra, e da quello si domandasse qualche cosa per qualcheduno, e l'istesso nella prima, o seconda Citazione spontaneamente avrà confessato il debito, ed il debito fosse di tre Fiorini, e da lì in giù, a quello che domanda si assegni il termine di quindici giorni, nei quali termini se il Reo non avrà soddisfatto si proceda contro di quello, e debba eseguire realmente, o personalmente secondo la forma delli Statuti a domanda de' Creditori. E se le cose predette non abbiano luogo nelle cause delle mercedi, degli alimenti, e delle persone miserabili, nelle quali non si possino dar termini per pagare, nè concedere più di tre giorni. E se si facesse altrimenti il Sig. Luogotenente, ed Officiali che contraverranno, siano puniti di pena di due Fiorini per ciascheduno, e ogni qualvolta. Dichiarando che se alcun Debitore starà all'istanza distretta dal Creditore per tre giorni, e non avrà accordato il Creditore, allora il Sig. Luogotenente, volendo il Creditore, debba carcerare il Debitore nella Torre, e di lì non rilasciarlo finchè non avrà soddisfatto il suo Creditore.

Cap. 20.°

Del Debitore sospetto da forzarsi

Di più statuirono, ed ordinarono, che qualsivoglia Creditore di una persona principale, ovvero comparirà la Sicurtà alla presenza del Sig. Luogotenente della detta Terra, e dirà di aver sospetto di qualche Debitore, ovvero di quello al quale ha fatto la sicurtà, dubitando che non si ritiri, o che fugga, e non sia per pagare. E non avrà nella detta Terra beni stabili per la concorrente quantità del debito, e sia preparato

a giurare, e coll'effetto giurerà di aver quello per sospetto. Il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba far pigliare il detto Sospetto, e ritenerlo nelle Carceri, finchè intieramente avrà soddisfatto il suo Creditore del debito, ancora col rifacimento delle spese, e interesse, o presterà cauzione idonea di stare alla Legge, e di pagare il giudicato, pagati prima li Capisoldi al Cameriero di Sua Eccza. E se il detto Creditore non proverà che il detto Reo sia suo Debitore, sia punito colla pena del debito domandato ipso facto da averси senza allungamento di qualsivoglia sentenza, e la metà sia della Camera di Sua Eccenza, e l'altra metà del Reo preso. — — — — — — — — —

Cap. 21.

Che il Figlio di Famiglia non si possa obbligare senza il consenso del Padre.

Le obbligazioni, e promissioni, le quali si facessero da qualche Figlio di Famiglia, particolarmente di alienazioni, di vendite, ovvero di qualsivogliano altre promissioni, o obbligazioni, non vagliano, nè tenghino senza la presenza, e consenso del di lui Padre, ma si presumino per fittizie, e simulate, salvo che il detto Figlio di famiglia non sia stato dotato dal suo Padre, ovvero non abiterà con quello, o esercitasse i negozj della sua Casa, ovvero ancora se facesse qualche arte, o mercanzia, e in quei casi si obblighi come Padre di famiglia, e si possa obbligare. — — — —

Cap. 22.°

Della forma da osservarsi nelle alienazioni de' Minori, e Donne.

Acciò si soccorra con tutti i modi convenienti, ed espedienti alla facilità di Minori, e delle Donne, acciò non siano facilmente ingannati nei loro negozj, e si offendano, con la presente Legge statuirono, e confermarono, che le

donazioni, le vendite, le remissioni, le cessioni, e quietanze di qualsivoglia cose, azioni, o leggi sotto qualsivoglia forma degl'Istomenti, e de' Contratti, e delle parole dalli Fanciulli, dai pupilli, dai minori fatti, e ancora dagli Adulti, e Donne, celebrati senza il giuramento corporalmente prestato, e ancora senza il consenso di due suoi prossimi, cioè uno dalla parte di Padre, e l'altro dalla parte di Madre se però vi sono, e in deficienza di questi, almeno Affini, e senza il Decreto, e autorità del Sig. Luogotenente della detta Terra con qualsivoglia persone speciali, università, e chicchesia altri non possano farsi, nè in qualche modo celebrarsi. Aggiungendo che le cose predette non abbiano luogo nelle procure, o locazioni non a lungo tempo de' minori, e delle Donne. E se non vi fossero li detti Consanguinei, o Affini, o non si potessero avere, in mancanza di questi debbano supplire due de' Priori della detta Terra, e se sarà fatto l'Istromento, o celebrato contro la predetta forma, non osservate le dette Solennità, si presuma fittizio, e con malizia fatto, e non abbia veruna fermezza, nè forza. E nientedimeno quello che contrae sia punito ad arbitrio del Giudice. =

Cap. 23.°

Della Privazione dell'Amministrazione

Per togliere la strada alle fraudi, e salutevolmente si soccorra a quelli che malamente governano le loro cose, con la presente Legge Statutaria decretarono, ed ordinarono, che il Sig. Luogotenente della detta Terra a richiesta di due de' Consanguinei, o congiunti fino al terzo grado sia tenuto, e debba privare dall'Amministrazione de' beni ognuno per il quale si domandasse, purchè si faccia la fede della cattiva Amministrazione, e della di lui prodigalità, e che abbia adoprato malamente le sue sostanze. E dopo si faccia un pubblico Istromento di una tal privazione, e dopo la privazione, se quello al quale sarà stata fatta farà qualche cosa, sia ipso facto nullo, e di veruna efficacia, o momento. E nientedimeno quel tale non possa avere alcun beneficio, od Officio

nel Comune della detta Terra. E quelli che scientemente contraverranno con li sopradetti tanto quanto, e la quantità, o il valore della cosa, se lo fece ignorantemente sia punito con più riguardo ad arbitrio del Giudice.

Cap. 24.°

Della Restituzione della Dote

Statuirono, ed ordinarono, che se accaderà sia disciolto il Matrimonio della Donna morta portata nella Casa dell'Uomo non rimanendo dalla medesima nè figli, nè figlie, allora della Dote data, due parti si restituiscano per l'istessa Donna, e le debbano restituire a quelli che la dotarono, o ai di loro Uomini, e Successori, e l'altra terza parte rimanga, e debba rimanere al Marito la quale guadagni, e la restituzione predetta si debba fare con li medesimi modi, patti, forme, condizioni, e tempi come la dote data, o fu promessa, e comprenda le cose passate, le presenti, e le future. E se accadesse che nel tempo del matrimonio, che il Marito si serva malamente della sua sostanza, e venga alla miseria, allora il Sig. Luogotenente, a richiesta della Donna, o di altri in nome di quella sia tenuto per vincolo di giuramento porre in sicuro la Dote della Donna, ovvero porla nella possessione de' Beni dell'Uomo, acciocchè l'istessa Donna si possa alimentare dalli detti Beni, senza però pagare il Capisoldi come sopra, e solennità della Legge, purchè nelle predette alienazioni l'istessa Donna col debito modo, e osservate le Solennità degli Statuti, non abbia prestato il consenso.

Cap. 25.°

Che la Donna dotata, o da dotarsi non succeda.

Per togliere le questioni, e i litigj che possano nascere tra figli maschi, e femine, e discendenti dai medesimi sopra l'eredità, e beni di quelli che muojano senza far testamento, e volendo provvedere alle cose premesse,

4 v

e acciocchè i beni si conservino nella Famiglia, e ceppo della Casa per la pace, e concordia della detta Terra. Statuirono, ed ordinarono, che nessuna Donna dotata, o da dotarsi in avvenire, o maritata, o da maritarsi dal suo Padre, dal Nonno, dalla Zia, dalla Madre, dal Fratello, o altro ulteriore, al quale per legge comune verrebbe l'Eredità di quelli che muojono senza far testamento. Quello che ha il Fratello carnale, o Nepote carnale o maschi, o femine, questi non possano succedere al l'Eredità se senza far Testamento si morrà quello, ma debbano succedere i Figli del Ceppo della Casa se ve ne sono, e Nepoti, o altri ulteriori, ma basti solamente alla stessa Donna, o Donne se saranno dotate da uno de' predetti sia chi si sia, acciò il presente Statuto abbia il suo effetto; ma se la Dote fu promessa dai medesimi, o da uno dei medesimi, siano contente di tal Dote, e debbano stare, purchè sia congrua, riguardato il costume del Paese, la qualità delle persone, e la facoltà di quello che da la Dote, e di più non possa domandare per legittima, o di lei supplemento, eccettuato che de' Beni materni, quando la Madre non dotasse del suo, possano avere per legittima, e a ogni loro legge de' Beni materni due Fiorini per sicuria quante sono, e non più. E se nel Testamento si lascerà la Dote a quello da alcuno degli Ascendenti, al quale appartiene il peso di dotare, similmente si debbano contentare, nè possano ricevere di più del lasciatogli per legitima, a di lei supplemento, e se sarà lasciato con legge di non restituire. Ma se il Fratello che successe come sopra escluse le femine, morisse lasciati solamente figli del Fratello, o Nipoti da maschi del Ceppo della Casa e Casata, e tal Sorella o suoi figli, purchè le figlie del predetto Defonto comodamente, ed onestamente si dotino, come è stato detto di sopra. Che se il Fratello, o suoi figli, o tali ulteriori non restarono, ma solamente la Sorella, o suoi figli, e figlie femine del Defonto, allora, e in quel caso la predetta Sorella, o di lei figli si ammettano dal Padre nelle cose possedute dal detto Defonto assieme con le dette Figlie dotali la dote siccome per legge comune potranno dotarsi. Ma

nelle cose acquistate dal Padre le dette Figlie del Defonto succedano in tutto, esclusa affatto la predetta Sorella, e i di lei Figli. Ma se alcuno dei detti Fratelli, o altri come sopra, morisse senza far testamento, senza figli maschi, o femine, succedino gli altri Fratelli, o loro figli maschi, o ulteriori discendenti dai medesimi sempre per linea mascolina, di maniera che congiunti dall'uno, e dall'altro canto siano più prossimi che quelli che sono congiunti da un lato solo, allora gl'istessi Fratelli lasciati i loro figli, o ulteriori come sopra si ammettino all'Eredità de' predetti Fratelli, e de' Padri, che così rispettivamente procedano nella Stirpe, e non nei Capi, escluse affatto le predette femine. E l'istesso si osservi se alcuna delle femine dotate, ed escluse, morisse senza figli maschi, e femine senza far testamento, nella dote della quale succedino i predetti maschi, come è stato detto, escluse le altre femine, sorelle, o loro figli, o ulteriori, salva sempre che rimanga la porzione all'Uomo per guadagno della Dote, come nello Statuto che parla di questa materia. Inteso questo, che le Figlie femine predette mai si escludino dalla successione per l'esistenza dei figli bastardi, ancora per il Rescritto del Principe allegittimati, i quali in alcun luogo nelle cause sopradette, o alcuno di quelli si abbiano per maschi, acciò possano godere il privilegio del presente Statuto. Dichiarando che le sopradette figlie femine, le quali saranno rimaste Vedove, vagliano, e possano ritornare alla Casa del loro Padre, e lì onestamente stare, riportata però la loro Dote, e le cose predette si debbano osservare tanto nelle cose passate, quanto presenti, e future. ═══

Cap. 26.

Dell' Officio de' Notari, e della loro Mercede.

Perchè non solamente per i Contratti, ed Istromenti si conosce non essere scritti ne' libri originali a pericolo dei Tabellionarj, ma ancora in danno e non poco pregiudizio di quelli che contraggono. Desiderando dunque

42v

nelle cose premesse usare il debito riguardo, statuirono, ed ordinaro=
no che qualsivoglia Notaro della detta Terra sia tenuto, e debba a
richiesta di ciascheduno scrivere, e rogarsi con la debita mercede
di qualsivoglia Istromento di qualsivoglia genere lecito, o Testamen=
to, e ultime volontà di qualsivoglia genere, e quelli in termine di
quindici giorni ponerle, e registrarle con la forma debita ne' suoi
Protocolli ordinati, e non in cartelle, e fascetti, sotto la pena di
dieci Fiorini per qualsivoglia Istromento, e ogni qual volta. E
gl' Istromenti non ritrovati scritti nei Protocolli per il detto tem=
po come sopra, si abbiano per fittizi, e nulli, e non ottengano al=
cuna fermezza. E il Notaro sia tenuto alla detta pena, e all'in=
teresse della parte, al quale interesse siano tenuti ancora i loro Ere=
di. E le cose predette abbiano luogo nei Notari che vivono presentemente,
e da nascere in futuro, e da crearsi. E se da qualche Notaro, il qua=
le avrà fatto l' Istromento da quello fu domandato a chi appartiene
acciò lo estragga in pubblica, ed autentica forma, e glie lo darse
il medesimo Notaro, sia tenuto, e debba pagare a lui la mercede
competente in termine di otto giorni dopo la domanda, sotto la
predetta pena. Ma se il Notaro dicesse non essersi rogato di
qualche Istromento domandato, e dopo ne' suoi Protocolli, li quali
deve mostrare, e dare per il sopradetto effetto, ritrovasse quell' Istro=
mento, sia tenuto a pagare la sopradetta pena, proviso che i Contra=
enti, e quelli ai quali appartiene siano tenuti, e debbano in termine di
otto giorni dopo la sopradetta ricerca quello far raccogliere da qualsivo=
glia Notaro in pubblica forma, e dare a quello la mercede competente
sotto pena di un Fiorino, e scaduto il termine sopradetto, sia lecito
ai Notari senza alcun' altra ricerca offrire ancorchè non volesse
la parte gl' Istromenti estratti, e pubblicati; e per la loro mercede ab=
biano preparata l' esecuzione. Dichiarando che in qualsivoglia
Istromento siano sufficienti due Testimonj senza il Notaro rogato, ec=
cettuati i Testamenti, e ultime volontà, nei quali si osservi la
legge comune. E i Notari rogati abbiano per loro mercede per qualsivo=

mostra fuori di giudizio. Per il Rogito però de' Testamenti, e altre ultime volontà cinque Baj: se con la registrazione si paghi ciò che si deve pagare nell'estrazione in forma pubblica, che contengano la Somma di Cento Ducati di Carlini inclusive, si paghino cinque Carlini. Ma da Cento Ducati in su si paghi pro rata. Di più per la cassatura di Cento Ducati in giù baj: venti. Da Cento Ducati in su baj: venticinque per qualsivoglia centinajo.

Cap. 27.°

Che li Procuratori, e Notari non possano esercitare la procura, se non in certa somma, e della mercede da darsi a quelli.

Statuirono, ed ordinarono, che i Notari, e Procuratori non possano procurare ad istanza di alcuno, e dettare veruni Atti in giudizio nelle Cause Civili, che non ascendano alla somma, e quantità di venti Ducati di Carlini, e di lì in giù sotto la pena di un Fiorino per qualsivoglia volta, e qualsivoglia Atto, e si forzi a pagare la medesima pena quello che produrrà qualche scrittura, o atto scritto per mano dell'Avvocato, o Notaro, o Procuratore, o per mano di qualsivoglia altra persona nelle Cause che non ascendano alla predetta Somma di venti Ducati. E nelle cose predette il Sig.r Luogotenente pro tempore non possa dare ad alcuno la licenza sotto la detta pena, e quelli che faranno il contrario siano tenuti a pagare la predetta pena, non ostante la detta licenza; sia però lecito di assistere di patrocinare, e in tutte le liti de' minori, e delle Donne a piè cause delle Doti, e dove fosse la lite tra un perito, e un imperito, ne' quali casi sia lecito all'una, ed all'altra parte costituire l'Avvocato, o Procuratore, ancorchè si trattasse di minor somma con il Salario secondo la forma de' Capitoli. Aggiungendo al presente Capitolo, che i Notari, e Procuratori della detta Terra abbiano, e debbano avere per la dettatura di qualsivoglia Atto quattro Baj: cioè nelle Cause, nelle

43v

quali non si danno l'eccezioni, e repliche tra l'una, e l'altra parte, ma la causa si spedisca per la confessione della parte e del termine da darsi per pagare, o per produzione dell'Istromento, o per la Contumacia, e finalmente quando la Causa non si discorre in Contradittorio; ma se si discorresse in contradittorio, allora, e in quel caso li detti Notari, e Procuratori abbiano, e debbano avere per mercede, e patrocinio delli stessi due Bajocchi per qualsivoglia Ducato. ═══════

Cap. 28.°

Della Simulazione de' Contratti

Valendo più quello che testifica la Legge, e quello che si opera con verità, che quello che si concepisce simulatamente; per togliere la malizia de' contratti perversi, non veri, simulati, e di quelli che li fanno fittizj, con la presente Legge Statutaria decretarono, che alcuna persona non ardisca di fare tali contratti dolosi, e fittizj, e simulati, o presuma, e alcuno di detti Contratti, promissioni, obbligazioni, o qualsivoglia convenzioni, come riprovate dalla Legge, non possa farli, o in qualche modo sperimentarle, nè dall'istesse possa seguire o utile, o danno alcuno alle Persone, o alle facoltà. E se si sarà ricevuto qualche cosa da qualcheduno per li predetti Contratti, o se si sarà ottenuto a rescindere li detti Contratti con le cose ricevute, e ritenute, si forzi alla restituzione delle cose predette, e ritenute quello che contrae, e conosciuta la Causa senza strepito, e senza il giudizio, assieme con li danni, e spese, e interesse patiti dalla parte; delle quali occorrendo il suo giuramento, vi fosse qualche indizio, ad arbitrio del Giudice sia punito, delle quali simulazioni, finzioni, e fraudi, e in qualsivoglia modo de' predetti per evidenza, e giudizj verisimili, che muovano l'animo di quello che giudica, si conoscano, e si sentenzino,

considerate le condizioni delle persone, de' luoghi, de' tempi, e delle cause, e qualità, e conjetture verosimili. Si presumino ancora fittizie, e simulate le vendite fatte di qualsivoglia facoltà, le quali dopo la vendita si possiedano da venditori per tre anni, e più pacificamente, e con la quiete; e il Compratore non l'avrà fatto accatastare nei suoi beni liberi, o non avrà pagato di quelli le Dative, e Colette non avrà ricevuto li frutti, e quelli che in tal modo contrattano si puniscano con la pena di dieci Fiorini per ciascheduno, e con la medesima pena si punisca il Notaro il quale si sarà rogato, e perpetuamente siano infami. = = =

Cap. 29°

Della provazione delle cose lasciate nel Testamento.

Accadendo alle volte per scordanza del Testamento che alcuno non fa sodisfare ai Legati a lui fatti, perciò con la presente Legge statuirono che sia lecito a ciascheduno della detta Terra, se scordato, o non potesse avere il Testamento per qualche altra giusta causa, nel quale sarà stato fatto il Legato a se stesso, allora, ed in quel caso sia lecito al Legatario far provare per due Testimonj degni di Fede esser lasciato al medesimo, e questi Testimonj debbano essere di quelli che furono presenti quando fu fatto l'Istromento, o Codicillo, o altre ultime volontà, e tutto quello che sarà legittimamente provato dai detti Testimonj vaglia, e tenga come Legge, come se fosse provato per il Testatore. E questo abbia luogo se la quantità, la quale si domandasse non eccedesse la Somma di due Fiorini. = =

Cap. 30.

Delle Successioni ab intestato, e della esclusione della Madre.

Essendo l'umana fragilità particolarmente turbata dal pensiero della

morte, e frequentemente prevenuta dagl' inaspettati casi dell' in=
fermità non vaglia a suo beneplacito disporre de' suoi beni per
qual causa spesso nascono liti, e scandali: volendo dunque nelle
cose premesse salutevolmente provvedere con questa Legge Sta=
tutaria decretarono, che se accade, che qualsivoglia figlio in avve=
nire muoja inabile a testare, o abile, e muoja senza far te=
stamento, senza figli, e restino di questo delli Zii dal lato di Padre, o
dal lato di Madre, Sorelle, Fratelli, Nepoti, o altro, o degli uni, o de=
gli altri, o Nipoti di legittima prole, o paterna stirpe che discendono
per sesso virile, ed ascendono fino al quarto grado, non ostante che resti
la Madre ancora di questo ancora che muore, o è morto, e per l' iste=
si Defonti, o predecessori degli stessi ai quali spettava, non sarà stata
data la provisione, o se poterono meno certamente si pensò gli
istessi discendenti, o ascendenti diretti, o collaterali nel grado
più prossimo, o più propinquo non esclusi per altri Statuti suc=
cedano fino al predetto grado, secondo la prerogativa de' gradi dei
medesimi eguali nella stirpe, o non ne' capi, esclusa affatto la
Madre di tali Defonti da ogni successione, la quale per legge
comune secondo Tertulliano, ovvero Aut defuncto con altri li
posti, e qualsivoglia altre leggi, ovvero con l' occasione di qual=
che quarta Falcide, ovvero Trebellianica, o dovuta per legge
di natura, ovvero di qualsivoglia altre quarte alla medesima
Madre per Legge Canonica, o Civile, o di Autentiche, o qual=
sivoglia altra Legge possa occorrere, o consuetudine. Eccettuato che
dentro i Fratelli del Defonto abbia l' usofrutto finchè vive, il
che però perda con passare alle seconde nozze, e le cose pre=
dette si estendano alle cose passate, a quelle che pendono
alle presenti, e future.

Cap. 31.

Che i Notari, e altri della Terra di S. Gemine

non possano esercitare alcun Officio nella Curia del Sig. Luogotenente.

Stabilirono, ed ordinarono che nessun Notaro della predetta Terra o abitatore in quella possa, e debba esercitare l'officio di Notariato al banco della Legge della medesima Terra sotto pena di un Fiorino per ciascheduno, e ogni volta; e similmente nessuno della detta Terra, o abitatore possa, nè debba esercitare l'officio de' danni dati, nè degli straordinarj sotto la detta pena a ognuno, e ogni qualvolta. E niente di meno le cose fatte invenzioni, ed accuse fatte rispettivamente non vagliano, nè tenghino, e siano ipso facto nulle, sia lecito però alli Sig.ri Priori pro tempore fare i Custodi, e i Vallarj, come è consueto di fare.

Cap. 32.

Che il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali non ricevano la esecuzione, se non accordato il Principale.

Di più statuirono, ed ordinarono, che il Sig. Luogotenente, ed altri Officiali della detta Terra in tutte le Cause Civili non possano, nè vagliano in alcun modo domandare, nè esiggere l'esecuzione, o qualche mercede per l'esecuzioni da farsi da alcuna delle parti se non dopo fatta l'esecuzione, cioè dopo fatto il pegno, se succederà che l'eseguisca realmente, ovvero dopo il sequestro dato ne' beni stabili, o accordato il Principale se sarà eseguito personalmente; e se faranno in contrario siano tenuti a restituire la detta esecuzione ricevuta, e cadano nella pena di due Fiorini per ciascheduno, e ogni qualvolta, ed in questo si stia, e si creda a quello che paga con un Testimonio degno di fede, e non possa con qualche cercato colore avere se non una sola esecuzione.

45v

Cap. 33.

Della Prescrizione

Essendo alcuni guidati dal vizio tanto per mutazione, quanto ancora per il deposito differiscono di ricevere il loro denaro per qualche tempo. Desiderando perciò adoprar rimedio nelle medesime cose, statuirono, ed ordinarono che chiunque della detta Terra, o che sta in quella avrà mutato, ovvero avrà depositato qualche quantità di danaro in mano di qualcheduno, e l'istesso Creditore avrà ricevuto per dieci anni continui di domandare li denari a se dovuti a' suoi debitori, si giudichi soddisfatto, di modochè da quelli con l'autorità del presente Statuto non possa domandarli più. E l'azione la quale competeva dall'Istromenti, e Contratti sia inefficace ad operare. E si prescriva lo spazio di tali Istromenti, de Dieci anni; ma il contrario fosse per ragione di mercanzia di panni, o cose simili, ed il Creditore lascerà di domandarli per sei Anni, da lì inoltre non possa più domandare, e l'azione sia inefficace ad operare; e questo abbia luogo solamente nelle cose presenti, ma nelle cose lontane, ed eredi de' contraenti abbia luogo la Legge comune. E le cose predette ancora abbiano luogo in tutte le altre obbligazioni, e debiti nei quali non interverranno i patti per qualsivoglia causa, eccettuate solamente le Doti, se non per qualche legittima causa non sarà domandato ne' predetti spazj di tempo. Ma nelle cause di mercedi per qualsivoglia causa, che non eccedano la somma di un Ducato per spazio di sei mesi, nel modo come sopra si prescrive, e da lì in sù lo spazio di un'Anno. Aggiungendo che i Creditori del Comune per qualsivoglia causa, purchè non vi siano Istromenti, e non si curarono gli si fosse fatta la bolletta tra sei mesi da numerarsi dal giorno che gli si competeva l'azione, o se avranno la bolletta non l'avranno riscossa nel termine di un'Anno, i detti Creditori cadano da ogni azione, e legge, e le dette bollette siano, e debbano essere prescritte, nè in qualsivoglia modo si possano esiggere. ——

Cap. 34.

Delle Subastazioni de' pegni.

Statuirono, ed ordinarono, che tutti i pegni presi da qualvoglia Debitori per l'esecuzioni ad istanza de' Creditori si deddano subastare, e vendere al modo, e forma infrascritti, cioè. Che dal Balio del detto Comune in tre giorni diversi nella Piazza grande si bandiscano pubblicamente, e si subastino, e nell'ultimo bandimento si diano al più offerente, e si giudichino, e di tutte queste cose dal detto Balio si faccia la relazione negli Atti della Curia. E fatta la detta relazione, il Sig. Luogotenente giudichi li pegni, e statuisca il termine al Debitore di dieci giorni a riscattarli coll'intimazione, e scaduto il detto termine non si ammetta più il Debitore a riscattarlo.

Cap. 35.

In quali cose non si possa fare l'Esecuzione

Accadendo alle volte che gli Officiali, e Balii nell'eseguire la forma, e il modo, eccedano, decretarono, che si facciano l'esecuzioni nelle Cause Civili, e si debbano fare in tutte le cose di comando, ed ordine del Sig. Luogotenente, fuorchè ne' letti, e loro fornimenti necessarj, panni, e ornamenti delle Donne, nè nei Bovi, e Stromenti che appartengono all'uso di arare, nei quali onninamente non si possa fare l'esecuzione, se si ritrovino altri beni mobili. E se li detti Officiali, e Balii faranno il contrario, siano puniti di pena di un Fiorino per ciascheduno, e ogni qualvolta, e siano tenuti subito a restituire i pegni.

46v

Cap. 36.

Che nessuna Donna che ha l'Eredità si possa maritare fuori della Terra di S. Gemine

Acciocchè i beni, e l'Eredità si conservino, e rimanghino nella Terra di S. Gemine, decretarono, ed ordinarono, che nessuna Donna della detta Terra, la quale avesse qualche notabile Eredità possa, ne vaglia maritarsi fuori detta detta Terra, nè in luoghi forastieri, e se si mariterà contro la forma del presente Statuto si giudichi, e sia maritata con Dote congrua secondo la qualità della persona, e quantità del Patrimonio, e negli altri suoi beni succedano i più prossimi della famiglia, come è di Legge. =

Cap. 37.

Delle Appellazioni nelle Cause Civili, e Criminali, e delle Lettere di ricorso.

Statuirono, ed ordinarono con questa presente Legge Municipale da valere in perpetuo, che alcuno che si appella da qualche aggravio col precetto interlocutorio avanti il tempo della sentenza, o dopo, e con qualsivoglia altro Atto, fuorchè della mera sentenza definitiva in giudizio, o fuori nella Causa Criminale, o Civile da qualsivoglia Officiale della detta Terra, ovvero arbitri, e arbitratori, e trattando di nullità, o domandando riduzione ad arbitrio di un buon'Uomo, o restituzione in intiero alla presenza dell'Illmo Sig.r della detta Terra tra dieci giorni dal giorno dell'interposta appellazione, o della fatta contradizione, o di domandata reduzione ad arbitrio di un buon'Uomo, o di restituzione in intiero, da computarci l'appellazione, sia tenuto a proseguire la medesima Causa, facendo citare la parte appellata, la quale debba comparire nel termine della Citazione, e l'istesso appellante dentro il detto termine, o che tratta.di di nullità si debba

presentare alla presenza del detto Eccmo Signore, o Giudice. Ma nelle Cause di appellazioni, di provocazioni, di nullità, o di reduzione ad arbitrio di un buon'Uomo, e di restitizione in intiero dalla sentenza definitiva si debba appellare tra dieci giorni continui dal giorno da proferirsi la sentenza o dell'aggravio apportato, e la stessa causa tra altri venti giorni continui dal giorno dell'interposta appellazione, da computarsi continuamente la detta appellazione, quello che si appella sia tenuto a proseguire, facendo citare l'Avversario, o la parte, e presentarsi nel detto termine dell'appellazione, come sopra. E se accadesse, che alcuno della detta Terra, o che sia in quella per qualsiasi Causa Civile, o Criminale in Giudizio, o fuori di Giudizio sia tenuto domandare ricorso all'istesso Illmo ed Eccmo, e il Sigr Luogotenente debba concedere detto ricorso, e al medesimo, o altro per lui, se quello che domanda venisse personalmente si ritenga le lettere dell'Illmo Sigre che contengano la Causa, e le cause dell'aggravio gli si debbano concedere, e dare senza alcuna mercede, e sia tenuto ancora a mostrare le lettere a quelli che ricorrono avanti di sigillarle, se la colpa o delitto tuttavia non fosse occulto nelle cose Criminali, acciocchè le parti non s'affatichino con doppio ricorso. Dichiarando che nell'appellazione, e ricorso a termini pendenti non si possa rinnovare niente sotto pena della Legge ad arbitrio di Sua Sigria Illma, ed Eccma. E concessi detti termini come sopra dati per appellarsi, o proseguire passati l'appellazione, o cause delle appellazioni siano, e debbano essere ipso facto lasciate senza altra sentenza del Giudice, o dichiarazione. Ed il Giudice dal quale si deve mandare in esecuzione la data sentenza, come se non si fosse appellato. = = = =

Fine del Secondo Libro.

Statuti della Terra di S. Gemine

Libro Terzo

De' Maleficii

Cap. 1°

Delle Citazioni, e modo di procedere nelle Cause Criminali.

Acciocchè i delitti non rimangano impuniti, e acciocchè si tolga la materia di errare, con la presente Legge statuirono, ed ordinarono che il Sig. Luogotenente della detta Terra, e i di lui Officiali possano procedere, conoscere, principiar Processi, ammezzare, e finire, e proferir la sentenza sopra qualsivoglia delitto, o maleficio, ne' giorni solenni, feriati, e non feriati, per inquisizione, denunciazione, ed accusazione, e di questi, e qualsivoglia di quelli proferire la sentenza, e procedere come a lui parerà, e piacerà; e il Processi vagliano, e tenghino ipso jure, nè possano rompersi, nè impugnare, ancorchè in qualche ordine di legge, o solennità, o sottigliezza fosse stata lasciata, purchè costi giuridicamente del maleficio. E acciochè non si tolga la difesa ai Rei, e acciocchè non si condanni nessuno senza causa, decretarono, che subito formata l'inquisizione, o accusazione, o denunzia contro qualcheduno nella Curia del Sig. Luogotenente, gl'istessi detti Rei inquisiti, accusati, o denunciati si debbano citare personalmente in Casa per il Balio del Comune della detta Terra con lasciare la Cedula, che contiene tutto il tenore, e sostanza dell'inquisizione della denuncia, e accuse contro quello formate, che in termine di due giorni debbano comparire a scusarsi, e difendersi dall'inquisizione, dalla denuncia, o accusa formata contro di quelli; e se in detto termine non compariranno, di nuovo si citino per il detto Balio con la Cedula, senza però il tenore della

inquisizione, e con il termine di altri due giorni a scusare, e scolpare se stessi, e se in detti termini compariranno, si riceva, e si ammetta la loro risposta, e scusa, data però dai Rei la Sicurtà di stare alla Legge, e col pagare il giudicato, in caso che venissero per essere ascoltati fuori delle Carceri. E se nella prima, o seconda Citazione non compariranno per scusarsi come sopra, si pongano in bando dal detto Balio in capo alle Scale del Palazzo in quella quantità, nella quale dalla forma delli Statuti della detta Terra venissero da condannarsi, e nel detto bando si assegni il termine di cinque giorni a fare tutte le loro difese, e passato detto termine si citino in forma, e alla sentenza, e a vedersi condannare. E allora dal Sig. Luogotenente si debba venire alla sentenza, e successivamente all'esecuzione ne' beni, e nelle cose del condannato, o nella persona, come parerà a lui che sia più espediente, e i detti Rei inquisiti, e contumaci si abbiano come confessi e convinti, come se spontaneamente avessero confessato avessero confessato il maleficio, del quale si procedesse. Ma se li detti Rei inquisiti compariranno, e spontaneamente confesseranno il delitto intentato contro di loro, si dia ai medesimi il termine di cinque giorni per fare tutte le loro difese, ma se negheranno, si dia il termine al Fisco, o accusatori di otto giorni a provare, e se non proveranno (ostando i Rei così accusati, e inquisiti) il Sig. Luogotenente sia tenuto a dare la sentenza assolutoria, condannando gli accusatori, e i denunciatori nelle spese. Ma se sarà provato il delitto, e vi fossero indizj sufficienti alla tortura da infliggersi per Legge, si dia il termine al Reo come sopra, il quale passato si proceda all'espedizione della causa. Ma i Forastieri inquisiti, o accusati come sopra, sempre si citino nel modo predetto coll'affissione delle Cedule in capo alle Scale del Palazzo della detta Terra, e si proceda contro di quelli, come è espresso di sopra. Aggiungendo che se accadeva sia commesso qualche maleficio dalle Donne, il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali non possano procedere per inquisizione di qualche maleficio, o delitto, se prima non si ricevano

48v

almeno due Testimonj, i quali provino legittimamente il maleficio, o delitto commesso da quelle, e si dia la Copia dei Testimonj ricevuti avanti la risposta da farsi dall'istesse, e altrimenti non si possa procedere per inquisizione contro le Donne, eccettuati i casi, e delitti gravi, ne' quali possano procedere ordinariamente come si è espressamente parlato di sopra. Proviso che i Consanguinei, e Affini degl' inquisiti come sopra, possano, e vagliano comparire in giudizio per quelle ad allegare l'assenza secondo la forma dei Capitoli statuti sotto la Rubrica de absentia da allegarsi nel secon. libro Civilium.

Cap. 2°

Che non si debba aggravar nessuno avanti la Sentenza.

Statuirono, ed ordinarono, che il Sig. Luogotenente della detta Terra, e suoi Officiali avanti la Sentenza non debbano aggravar nessuno nè nella persona, nè nella roba, nè costringere e porre in Carcere per qualche delitto, per il quale fosse da imporsi pena pecuniaria, se vorrà dar sicurtà di stare alla Legge, e pagare il giudicato. E se il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali faranno il contrario, siano puniti con la pena di cinque Fiorini per ciascheduno, e ogni volta. Aggiunto però che il presente Statuto non proceda nei delitti, nei quali per Legge comune si potesse imporre pena corporale, benchè dalla forma de' presenti Statuti venisse da imporsi pena pecuniaria, e ancora ne' furti, ne' quali il Luogotenente possa carcerare il Reo per trovar la verità avendo sufficienti indizj.

Cap. 3°

Delle Sentenze da darsi.

Il Sig. Luogotenente che sarà pei tempi nella detta Terra sia tenuto

e debba per vincolo di giuramento, e sotto pena di quattro Fiorini ogni mese dar la sentenza assolutoria, o condannatoria nelle cause criminali. Aggiungendo, che il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali siano tenuti, e debbano finire tutte, e singole inquisizioni, denuncie, e accuse, e produrle alla sentenza dentro a 40. giorni da computarsi dal giorno della fatta Citazione dell'accusato, e inquisito, sotto la detta pena. E questo Capitolo sia preciso, e non si possa togliere in qualsivoglia modo.

Cap. 4.°

Del castigo de' Famigliari, e di quelli che fanno danno nelle Possessioni degli altri.

Se alcuno castigherà qualche suo familiare moderatamente, o castigherà chi farà danno nella sua Possessione con bestie studiosamente, o manualmente se detto castigo sarà senza sangue, non sia tenuto ad alcuna pena. E sia lecito pigliare da quello il pegno, e portarlo alla Curia. E si creda al Padrone della robba, o lavoratori, o di loro familiari con il giuramento che abbia dato danno nella sua roba, non ostante qualsivoglia Capitolo posto di sopra, o sotto, o da porversi.

Cap. 5.°

Della pena di quelli che bestemmiano Iddio, la Beata Vergine Maria, o i Santi.

Perchè è più grave offender l'Eterna Maestà, che la temporale, con questa presente Legge statuirono, che il Bestemmiatore o che maledice Iddio, o la Beata Vergine, acciocchè non vadano avanti in una tanta scelleraggine sia punito di pena di sei Fiorini, e se non potrà pagare la detta pena nel termine stabilito dalla sentenza, pubblicamente sia frustato per la Terra di S. Gemine. Ma se alcuno disprezzerà

Iddio, ovvero le loro membra pendende, o altro in qualsivoglia modo vanamente, e non minaccierà se stesso col giuramento, sia punito con la metà della detta pena pecuniaria, o se non potrà pagarla si ponga alla berlina nella Piazza del Palazzo, e lì si tenga per tutto un giorno. Ma se alcun Bestemmiatore bestemmierà i Santi, o le Sante di Dio, o maledirà gl'istessi, sia punito di tre Fiorini, o se maledirà le membra degl'istessi, o le pudende, come sopra le nominerà, o le maledirà, sia punito con la metà della detta pena. E nelle cose predette sia lecito a ciascheduno di accusare, e si creda all'accusatore col detto di un Testimonio degno di fede, e l'accusatore si tenga segreto, e guadagni la metà della detta pena, e ciò non abbia luogo nella Curia che accusa. E nelle cose predette possa procedere per accusa, per denuncia, e per inquisizione, e le pene si paghino intieramente senza alcuna diminuzione, non ammessi i benefiÿ. E punito che sarà una volta, se altre volte incorrerà in dette bestemmie sia punito ad arbitrio dell'Illmo, ed Eccmo.

Cap. 6.°

Della pena di quelli che portano Armi.

Nessun Terrazzano, o Forestiero ardisca, o presuma portare per la predetta Terra Armi offensive, o difensive, spada, pugnale, storta, pistola, stocco, e cose simili sotto pena di un Fiorino per qualsivoglia delle dette armi, e perdita di quelle ogni volta. Ma se porterà il Coltello più lungo della misura segnata nella pietra vicino alla berlina nella piazza del Palazzo, sia punito con la detta pena. Ma se alcuno fuggirà avanti al Notaro, e famiglia del Sig. Luogotenente, mentre andasse scrutinando per le armi, e gli fosse detto che aspettasse, si abbia per confessato per tre armi solamente offensibili, e quello medesimo se non permetterà essere scrutinato. Dichiarando, che sia lecito a ciascheduno in andare, o ritornare di fuori di portare armi, e in alcun modo sia tenuto alla pena, e di questo si stia, e si creda al giuramento di

chi porta le armi, se sarà di buona condizione, e fama. E il predetto Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba ogni settimana almeno mandare la sua famiglia per la predetta Terra giorno, e notte a ricercare chi porta arme sotto pena di cinque Fiorini da pagarsi nel tempo del Sindicato. E dal presente Capitolo si comprendano quelli che portano Archibugetto, i quali possano essere puniti severamente di sua Eccenza, e fino alla morte, e nelle predette cose, e ciascheduna delle medesime possa procedere per inquisizione.

Cap. 7.°

Dell' insulto con le Armi

Chiunque farà insulto con le infrascritte armi, impeto, e assalimento a qualche persona v.g. Spada, Spuntone, mazza ferrata, lancia, zappa, vanga, bidente, pala, bastone ferrato, o altre cose simili, sia punito con pena di due Fiorini per ciascheduno, e ogni volta, e se insulterà con tutte le sopradette armi. Ma se le armi predette, o una di quelle sfoderata con insultare, sia condannato di quattro Fiorini ogni volta. Ma se con le dette armi, o alcuna di quelle batterà, se la pena della percussione fosse maggiore della pena dell' assalimento, allora si punisca il delinquente nella pena della percussione, e non in quella dell' assalimento. Ma se la pena della percussione non eccedesse la pena dell' assalimento, sia punito il delinquente con la pena dell' assalimento, e non della percussione. Ma se insulterà con pietra, o bastone, o altro genere di simili armi, si punisca il delinquente con pena di sei Giuli ogni qualvolta, e sia tenuto a pagare la medesima pena se con le dette armi, o alcuna di esse minaccierà. Ma l' insulto s' intenda quando alcuno si muoverà contro alcuno di un luogo ad un' altro coll' andare contro di quello; sia lecito però all' assalito, e insultato tanto colle armi, che senza, difendersi, senza alcuna pena con la moderazione dell' incolpata tutela, purchè incontinentemente abbia fatta la detta

50v

difensione, e senza alcuno intervallo di tempo. Ma se alcuno sarà assalito al-
la sua Casa, ovvero nella propria possessione, o che la tiene a pigione, al-
lora tutte le predette pene si duplichino totalmente contro li detti aggres-
sori, e le predette pene si possano più severamente aggravare ad ar-
bitrio degl' Illmi Sig.ri

Cap. 8.

Della pena di chi percuote con le Armi.

Se alcuno percuoterà qualche persona nella Terra di S. Gemine, e suo
distretto con armi di ferro v. g. Spada, Coltello, piombarola, lancia fer-
rata, zappa, bidente, spontone, e altre cose simili, sopra il collo ver-
so la faccia, con spargimento di sangue, e con brutta cicatrice
da rimanere sia condannato ogni qual volta di trentadue Fiorini, e
più acremente ad arbitrio &c. e della brutta cicatrice da rimanere in
perpetuo, si stia, e si creda al giudizio de' periti della detta Ter-
ra, e se dall' istessa percussione non sarà per durare la brutta
cicatrice come sopra, si astringa a pagare ventiquattro Fiorini. Ma
se non uscirà sangue, sia condannato ogni volta di sei Fiorini.
Ma se la percussione sarà fatta nel Capo con le dette Armi con
l'effusione del sangue, sia condannato di sedici Fiorini ogni volta.
Ma se nel Collo, e sotto al Collo con l'effusione del sangue, sia
condannato di due Fiorini. Ma se dall' istessa percussione
accaderà sia intaccato qualche membro, o rotto, e se la per-
cussione penetrasse alle cose inferiori del corpo, sia condanna-
to ogni qualvolta di sedici Fiorini, e più acremente ad arbi-
trio come sopra. E se dall' istessa percussione rimarrà qualche
membro difformato, o brutto, o dalla detta percussione accaderà di per-
dere qualche dente, si condanni in pena di dieci Fiorini per cia-
scheduno, e o ogni volta. Ma se dall' istessa percussione ac-
caderà tagliare il piede, la mano, il naso, la lingua, le labbra

per qualsivoglia de' detti membri, e ogni volta sia condannato in pena di trentadue Fiorini, e più severamente ad arbitrio come sopra. E se nella percussione si cecasse un'occhio, il delinquente si condanni al doppio della detta pena. Ma se con le dette armi alcuno minaccierà, e non batterà, sia tenuto a pagare un Fiorino. Ma quello che percuoterà, o mutilerà alcuno de' sopradetti membri, e non potrà pagare la pena sia punito ad arbitrio. Ma se alcuno romperà una Costa a qualcuno se col sangue, sia punito in pena di 32. Fiorini, e se senza sangue alla metà della detta pena. Ma se alcuno con il bastone, canna, pietra, e cose simili percuoterà qualcuno sopra il collo, e uscirà il sangue, sia condannato in pena di cinque Fiorini per ciascheduno, e ogni volta, e se rimarrà brutta cicatrice si punisca con sedici Fiorini; ma se senza sangue, sia tenuto a pagare un Fiorino e mezzo. Ma se nel Collo in giù, e uscirà il sangue, si condanni alla pena prossimamente detta: ma se senza sangue, si condanni alla metà della detta pena per qualsivoglia percussione, e in ciascheduno de' sopradetti casi sia tenuto sempre all' interesse della parte offesa.

Cap. 9.°

Della pena di chi percuote alcuno con le mani.

Se alcuno percuoterà qualche persona o colla mano, o col piede, o pugno nella faccia, o sopra il collo con spargimento di sangue, sia condannato ogni volta in pena di tre Fiorini; e se senza sangue, alla metà della detta pena. Ma se nel Collo, e dal Collo in giù in qualsivoglia parte del Corpo, e uscirà il sangue, si condanni ogni volta di otto giulj; e se senza sangue alla metà della detta pena per qualsivoglia percossa, e ogni volta. Ma se alcuno prenderà per li Capelli contro la volontà del medesimo ingiuriosamente si punisca ogni volta di tre Giulj; ma se lo gitterà in terra, e lo prenderà per li Capelli, e lo strascinerà, sia

condannato ogni volta con pena di tre Fiorini. E se alcuno ingiuriosamente spingerà qualcheduno, e lo farà cadere in terra, se uscirà sangue, sia condannato nella pena detta prossimamente, e se senza sangue alla metà della detta pena. E se gli darà un calcio sia condannato per ogni calcio, e ogni volta di quattro Giulj. Se alcuno disprezzerà la persona di qualcheduno contro la di lei volontà ingiuriosamente, sia condannato nella detta pena, e se in qualche modo prenderà alcuno ingiuriosamente, e non lo disprezzerà, sia punito con la metà della detta pena. E le predette pene si possano aggravare più acremente, e corporalmente ad arbitrio di Sua Sig.ria Ill.ma ed Ecc.ma

Cap. 10°

Della pena di chi dice parole ingiuriose a qualcheduno.

Se alcuno dirà a qualcheduno parole ingiuriose v.g. bugiardo, traditore, cornuto, ladro, carnefice, o cose simili, a queste sia condannato in pena di tre Fiorini per qualsivoglia delle dette parole ingiuriose, e ogni volta. E se quello al quale sono state dette tali parole, per difesa del suo onore risponderà = tu mentisci per la gola = non sia tenuto ad alcuna pena. Se alcuno rinfaccierà a qualcuno qualche ingiuria patita da lui, o in qualche suo parente fino al terzo grado da computarsi secondo la Legge Canonica, della quale ingiuria fosse fatta la pace, si punisca con la pena di otto Fiorini ogni volta; ma se non fosse stata fatta la pace si condanni alla metà della detta pena. E se alcuno di mala fama dirà a qualcheduno di buona famiglia parole ingiuriose, sia tenuto sempre a pagar doppia pena. Ma se alcuno chiamerà qualcheduno bugiardo per la gola, si peni di un Fiorino. E in tutte le cose predette si possa procedere per inquisizione, per accusa, e per denuncia, e ognuno possa accusare. E se altre cose leggiere si punisca di pena di otto baj: per qualsivoglia parola, e non si possa procedere

se non con la querela della parte che ha patita l'ingiuria, e in tutte le cose tanto in assolvere, quanto in condannare ad arbitrio, come sopra. =

Cap. 11.

Della pena delle Donne di mala fama, che stanno nella Terra di S. Gemine.

Nessuna Meretrice, o donna di mala fama possa stare, o dimorare nella Terra di S. Gemine per peccare, sotto pena di dieci Fiorini, per ciascheduna, e ogni volta. E il Sig. Luogotenente che sarà pei tempi, sia tenuto, e debba per vincolo di giuramento a richiesta di ciascheduno che domanda espellere dalla detta Terra le dette Meretrici, e dal Territorio. =

Cap. 12.

Dei delitti dei Minori, e della loro pena.

Il minore di 12. anni non si possa punire di qualche maleficio, o delitto se non per la percussione di qualsivoglia genere di armi, e se non si accusasse dal Padre, dalla Madre, dal Fratello carnale, dal Nonno, o Zio dell'Offeso; e se l'offeso non avesse alcuno ne' dette gradi, ognuno possa accusare, e nientedimeno sia punito con la metà della pena ne' detti casi. Ma se il detto Minore darà danno nelle possessioni degli altri, si punisca secondo la forma delli Statuti. E che il presente Statuto non scusi li predetti minori dalla pena di portare armi, nel qual caso si possano punire come se fossero maggiori, e ancora se la malizia supplisce l'età, ad arbitrio come sopra. =

Cap. 13.

Della pena del falso. =

Chi farà un falso Istromento, o comanda che si faccia, si produca

e scientemente si serve di quello, con apportare scientemente Testimonj falsi, e facciano falsa testimonianza, e che si serve de' loro detti, e attestazioni scientemente, sia punito di pena di cento Fiorini per ciascheduno, e ogni volta, e sia tenuto all'interesse della parte, e perda la causa, e la lite, e sia infame. E il Notaro che mancherà così sia privato di Notaro. E se li predetti verranno nella Curia per forza, e non potranno pagare la predetta pena, si frustino pubblicamente per la predetta Terra, e si tagli onninamente al Notaro la mano destra. Ma se alcuno falsificherà le lettere di Sua Eccza, o di altri in qualsivoglia modo, o i propri libri, o degli altri, o porterà falsa ambasciata a chiunque, si punisca con la pena di 25. Fiorini. In quanto poi al falsificare delle Lettere di Sua Eccza, o i di lui privilegj, sia punito a suo arbitrio. ═ ═ ═ ═ ═

Cap. 14.°

Della pena di quelli che commettono Omicidj.

Se alcuno commetterà dolosamente l'omicidio in persona di chisiasi nella Terra, o Territorio di S. Gemine, sia punito con pena legale, e con la confiscazione de' beni. Ma se alcuno commetterà omicidio per denari, e verrà nelle mani della Curia, si strascini prima per la predetta Terra, e dopo si appicchi per la gola di maniera tale che affatto muoja. Ma se non con studio, e non apposta, ma con qualche precedente colpa commetterà alcun omicidio, sia punito come sopra ad arbitrio. Dichiarando che quando sarà fatto qualche omicidio nella rissa, e saranno più, uno solamente si punisca con la pena ordinaria dell' omicidio, e si condanni; ma gli altri si condannino delle ferite che avranno apportate, secondo la forma delli Statuti che parlano di quelli. E se i tali delinquenti nelle cose predette furono in discordia, e contesa alla presenza del Sig.r Luogotenente di appropriare il detto omicidio a qualcheduno di

essi, e non confessasse uno di essi il detto omicidio nello spazio di dieci giorni, allora tutti quelli che erano presenti al detto omicidio col percuotere, tutti si condannino con pena ordinaria di omicidio, come confessi, e convinti. Ma quello il quale non con studio, nè colpa, ma casualmente che non potè provedere, dove, o per difendersi come lo permette la legge occiderà qualcheduno, non si possa punire con veruna pena.

Cap. 15.

Della pena di quelli che ajutano a commettere qualche delitto.

Statuirono, ed ordinarono, che se alcuno nel tempo dell'omicidio si accompagnerà al principale Omicida, e percosse, o tenne quello che si uccideva ovvero l'impedì di maniera, che stante il suo tenere, o impedimento non si potè difendere, sia punito come sopra con pena arbitraria. Ma se il predetto Omicida l'associò scientemente all'omicidio, e non percuoterà, o non operò altrimenti, sia punito di cento Fiorini, ancora fino alla morte naturale inclusive, e altrimenti ad arbitrio come sopra. E se in detto tempo ancora difenderà, che non fosse preso dalla Curia sia punito al doppio della detta pena. Ma se alcuno non prenderà un principale Omicida nel tempo dell'omicidio, ma difende l'istesso dopo commesso l'omicidio, di maniera che non si possa prendere, e l'occultò scientemente in Casa, o altro luogo, o accompagnò l'Omicida che fuggiva, sia punito con pena di 25. Fiorini, e altre ad arbitrio di Sua Sig.^ria^ Illma, ed Eccma. Ma se l'accompagnò ignorantemente, o l'occultò, ovvero lo difese, sia punito della quarta parte delle dette pene rispettivamente. Quelli che accompagneranno qualcheduno a commettere qualche danno, o percussione, o a fare altra ingiuria, se avrà percosso sia tenuto alla pena contenuta nello Statuto, e Capitolo che parla della percussione, che avrà fatta. Ma se non avrà percosso, ma si sarà accompagnato scientemente paghi la metà della pena che pagherà quello che facesse tal percussione.

53v

Cap. 16.°

Della pena del Forastiero che percuote il Terrazzano

Statuirono, ed ordinarono, che se alcun Forastiero in qualsivoglia modo a=vrà offeso, o avrà percosso alcuno della detta Terra coll'effusione del San=gue, o senza, sia tenuto a pagare la pena duplicata, come si contiene in ciaschedun Capitolo, e Statuti, che parlano de' Malefizj.

Cap. 17.°

Della pena di quelli che impediscono gli Officiali, e il Balio nel loro Officio

Parendo che si resista alla Legge Divina, e umana, quelli che si ado=prano in impedire gli Officiali nel loro Officio volendo abbattere l'au=dacia perniciosa della temerità di tali persone, statuirono, ed ordi=narono, che se alcuno toglierà dalle mani della Curia qualche Omicida e altri delinquenti, sia punito con la medesima pena, colla quale verissero puniti, se non fossero tolti i delinquenti. E se alcuno ten=terà togliere i sopradetti col fare tutto il possibile, e non li toglie=rà se sarà Omicida sia punito di 25. Fiorini, se saranno al=tri delinquenti siano puniti di 10. Fiorini, e altro ad arbitrio come sopra. Ma se alcuno avrà impedito gli Officiali, o il Balio nelle Cause Civili, e non permetterà che conducano via quelli che hanno presi, sia punito di quattro Fiorini, e sia tenuto all'interesse della parte. Ma se avrà tentato di com=mettere le predette cose, benchè non le facesse, sia punito con la metà della detta pena. Ma nessuna persona ardisca, o presuma d'interporsi ad alcun Balio, o Officiale del pre=detto Commerne che vuole far rendere il pegno, o prenderli dal=le loro mani forzatamente, o negarlo col mandato della Curia,

sotto pena se sarà maschio di un Fiorino per ciascheduno, e ogni volta che vorrà opporsi, e se sarà femina con pena di cinque baj: E se alcuno avrà impedito li detti Officiali, e il Balio mentre vorranno per mandato della Curia dare à qualcheduno il sequestro di alcuni beni, sia punito con la pena di un Fiorino per qualsivoglia volta, e ognuno che farà il contrario. E sempre salvo l'arbitrio di Sua Sig:ria Illma, ed Eccma.

Cap. 18.°

Della pena da imporsi dal Sig. Luogotenente, e suoi Officiali.

Il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali possano multare, e porre la pena di quattro baj: nelle Cause Civili; ma nelle Cause Criminali di otto bajocchi, purchè ne' precetti da quelli, o da uno di loro sempre vi si ponga la Causa per la quale si fa il precetto, e di fatto toglieve quelle pene o in tutto, o in parte come parerà e piacerà a loro, senza aver proferita la sentenza. Proviso che nelli delitti gravi il Sig. Luogotenente, o suoi Officiali possano imporre la pena di due Fiorini, riguardata la qualità delle persone, e del delitto, le quali cose non abbiano luogo, che si facessero in scriptis, nei quali il Sig. Luogotenente possa porre la pena che a lui parerà conveniente.

Cap. 19.°

Della pena di quelli che corrompano il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali.

Nessuno ardisca di corrompere il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali, o dare qualche cosa a qualcuno di essi, o promettere per le cose spettanti al loro officio. E quello che farà in contrario sia punito dal futuro Luogotenente con la pena di dieci Fiorini. Ma gli Officiali talmente corrotti si condannino nel doppio della detta pena nel tempo del Sindicato. E questo abbia luogo nelle cose passate, nelle presenti, e nelle future.

54v

Cap. 20.

Della pena di chi sturba alcuno nella sua possessione.

Se alcuno avesse il possesso di qualche cosa immobile che stasse vicino a qualcheduno, e con propria autorità l'avrà occupata, o l'avrà presa col privare il suo avversario della possessione, sia condannato di tre Fiorini. Ma se avrà turbato, o molestato nel possesso di qualche cosa mobile la quale tenesse, sia punito ogni volta di un Fiorino. Ma se quello che occupa, o piglia il possesso di qualche cosa immobile, tra otto giorni dopo la risposta fatta da quello, vorrà rilasciare il possesso, e desistere da quello per una tale occupazione si punisca solamente di un Fiorino; e l'istesso si dichiara di quello che avrà sturbato qualcheduno in cose mobili, che se vorrà cessare dal turbare fra otto giorni come sopra, si punisca solamente con Baj: 25., nè si intenda che alcuno abbia occupato, sturbato, o molestato, se sarà andato ad una una possessione di altri, e li avrà fatto danno in quella, se ciò non fece con animo di possedere. ——

Cap. 21.

Della pena del Balio, che commette fraude nel suo officio.

Qualsivoglia Balio, che senza la licenza della Curia sarà andato a dar sequestri, o che pigliasse a qualcheduno pegni, o avrà altrimenti commesso fraude nel suo officio, o avrà fatto la relazione, sia condannato ogni volta di due Fiorini, e nientedimeno sia frustato per la predetta Terra, e sia mandato via dall'istessa. Ma chi farà fare la falsa relazione ogni volta sia condannato di quattro Fiorini, e non vaglia, nè tenga il porgimento del processo, sequestro, o pegno, e questo abbia luogo nelle cose Civili, e Criminali. ——

Cap. 22.°

Della pena di chi rubba

Chiunque averà rubato nella Terra di S. Gemine robba di valore d'un Fiorino, e da lì in giù, paghi in nome di pena quattro volte di più della cosa rubbata, ma di lì in sù fino a cinque Fiorini, paghi in nome di pena quaranta Fiorini, e se non potrà pagare la detta pena sia frustato per la Terra di S. Gemine. Ma se alcuno averà rubato da cinque Fiorini in sù fino a dieci Fiorini, sia tenuto a pagare in nome di pena cento Fiorini, e se non li potrà pagare si frusti, e poi si bolli nella fronte. E da dieci Fiorini in sù fino a venticinque paghi duecento Fiorini, li quali se non potrà pagare in termine di dieci giorni dal giorno della sentenza data si mandi in Galera per cinque anni. Da 25. Fiorini a 50. paghi di pena trecento Fiorini, i quali se non potrà pagare dentro al detto termine, sia mandato in Galera a vita. Da 50. fino a 100. sia frustato come sopra, e sia mandato in Galera a vita; e in tutti i sopradetti casi sempre debba rifare il doppio del danno apportato. Ma se alcuno sarà entrato nella Casa, o abitazione di qualcheduno in qualsivoglia modo contro la volontà del Padrone, incorra la pena di dieci Fiorini. E se alcuno per forza caverà dalle mani a qualcheduno, o rubberà, o piglierà qualche cosa, o quantità di denari, soggiaccia alle dette pene duplicate, avuta la considerazione del valore della cosa così tolta. Aggiungendo che se alcuno scientemente averà ricettate le cose rubbate, sia punito di tal maniera, come se avesse commesso il furto, e niente dimeno sia tenuto a restituire quella robba rubbata. Ma i pubblici, e famosi ladri, e assassini di strada siano puniti con leggi penali. Proviso che dove alcuno è solito di rubbare per tal consuetudine, se i furti tutti ascendessero al valore di venticinque Fiorini, si debba appiccare; e ancora per un furto notabile che ascendesse alla somma di cento Fiorini. E se dentro alla detta somma di 25. Fiorini alcuno fosse solito di rubbare, sia punito di pena arbitraria ancora fino alla morte naturale. ==

55v

Cap. 23.°

Della pena di chi rompe la pace

Chiunque averà rotto la pace fatta con qualcuno, paghi, e sia tenuto a pagare la pena duplicata che si contiene, che è posta, o stipulata nel l'Istromento della pace, e se non potrà pagare la predetta pena, sia punito ad arbitrio di Sua Eccenza. E se la pace non fosse manifesta per Istromento, ma per Testimonj, similmente sia punito ad arbitrio del medesimo ancora in tutti li sopradetti casi. = = = = = = = =

Cap. 24.°

Della pena di chi domanda il debbito già pagato. = = = =

Richiedendo il debito più della quantità, o comandando si domandi cada del tutto, e quello che chiede, o farà domandare sia condannato alla Camera di Sua Eccenza totalmente tanto, quanto è quello che domanda. Per frenare dunque le calunnie di quelli che domandano il già pagato, giudicarono, che fosse da decretarsi con la presente Legge Statutaria, che quello che scientemente domanda, o fa domandare in giudizio il debito pagato, del quale o a lui, o ai suoi antecessori fu pagato, se non abbia la causa giusta d'ignoranza del pagamento fatto alle altre persone, e non a lui, sia condannato irremisibilmente al doppio di quello che domanda, ed è già pagato alla detta Camera. E nientedimeno se in quello apparisse Istromento pubblico, o altra scrittura, il Sig.r Luogotenente lo faccia restituire cancellato al debitore dentro a cinque giorni. E le cose predette abbian luogo solamente tra quei che contraggono, contenuto ne' predetti Istromenti.

Cap. 25.°

Della pena di quello che da fuoco.

Se alcuno studiosamente darà fuoco in casa di altri, o nella Terra di S. Gemine, o

o fuori, o di giorno, o di notte, l'incendiario si abbruci, ed emendi il danno a chi lo domanda doppiamente, e si stia al detto del Padrone che avrà patito il danno; riguardata sempre la qualità delle persone. Ma se a caso, ma però con qualche colpa di quello accaderà che nasca l'incendio, e per ciò la Casa sarà bruciata, sia punito di dieci Fiorini, ed emendi il danno come sopra. E le cose predette abbiano luogo nelle Case abitate. Ma se per sproposito alcuno avrà abbruciata la Casa abitata, sia punito di venti Fiorini, e più severamente ad arbitrio di Sua Sig.ria Illma ed Eccma; ma se succederà a caso con qualche sua colpa, sia punito con cinque Fiorini. Ma se alcuno nel tempo che si abitava abbruciò una Capanna, o mise il fuoco in quella, e non restasse da esso, che non si fosse bruciata, sia punito con quindici Fiorini, e ancora se lo fece ex proposito, e più severamente come sopra. Ma se a caso con qualche colpa sia condannato con cinque Fiorini. Ma se non era abitata, e se lo fece studiosamente, sia condannato di quindici Fiorini; e se a caso come sopra, sia punito di un Fiorino. E se studiosamente avrà bruciato un Pagliaro, o altre cose simili, sia punito di cinque Fiorini. Ma se a caso, precedendo qualche colpa, sia condannato di un Fiorino. E in tutti li sopradetti casi si emendi al paziente il danno al doppio. Dichiarando, che quello il quale mette il fuoco nelle Segeti, o barconi, o mete di grano a qualcheduno studiosamente, sia punito con pena di venti Fiorini, e più ad arbitrio come sopra, oltre l'emendazione doppia del danno. Ma se alcuno metterà il fuoco in un mucchio di legna, o nelle tagliate non studiosamente, e avrà apportato danno a qualcheduno convicino, non sia tenuto in alcun modo alla pena, ma solamente all'emendazione del danno, senza strepito, e figura di giudizio. Ma se lo fece studiosamente, sia punito con pena di dieci Fiorini, ed emendi il danno duplicatamente, come sopra. Salvo sempre l'arbitrio come sopra ancora più severamente, e corporalmente. = = = =

56v

Cap. 26.°

Del Guasto, e Danno dato

Se alcuno farà danno, o guasto nelle possessioni col tagliare fino a sei alberi domestici, e fruttiferi, cada nella pena di 25. Fiorini senza alcuna diminuzione per ciascheduno, che farà il contrario, e ogni volta. Ma se nella vigna, o altrove avrà tagliato sei viti, il delinquente sia tenuto a pagare la medesima pena. Ma da lì in sù sia punito con la pena di cento Fiorini. Ma se alcuno farà guasto nell'Orto collo svellere, o carpire, o deguastare fino a dieci Meloni, o Zucche, o Cocomeri, e cose simili, o coglierà fino a cinquanta Cipolle di Agli, e cose simili, o piedi di Cavoli l'avrà tagliate o colte in detto numero, il malfattore sia tenuto a pagare la metà della detta pena senza diminuzione come sopra. Ma se avrà deguastato più del detto numero, si accresca la pena ad arbitrio come sopra, secondo la qualità, e quantità del guasto dato. In tutti li sopradetti casi sempre si rifaccia il danno al paziente doppiamente. E se il detti Malfattori, o depopulatori verranno nelle mani della Curia, oltre le sopradette pene si pongano, e si debbano porre alla berlina per un giorno intiero. E nelle medesime pene decretarono che dovessero soggiacere quelli che colgano nelle vigne, e possessioni degli altri al numero di 25. graspi di uva. Il che decretarono dovesse aver luogo solamente nelle uve domestiche, ma dal detto numero in giù sia punito secondo la forma delli Statuti, che parlano di questa materia. = = = = =

Cap. 27.°

Della pena di chi guasta la Capanna degli altri.

Quello che piglia un corrente, o altri legni della Capanna di qualcheduno collo sparare, collo scuoprire, o altrimenti guastando quella in

nome di pena due Fiorini, e si creda al detto di quello che ha patito il danno. Ma se alcuno averà guastata la Capanna totalmente, o la maggior parte di quella, sia tenuto a pagare il doppio della detta pena, e si stia al detto del Padrone, o lavoratore di buona condizione, e fama, e si emendi sempre doppiamente il danno al paziente.

Cap. 28.°

Dei Venefici, Fattucchieri, o Indovini.

I Fattucchieri, o quelli che fanno fatture, o indovinare, nessuna persona della detta Terra ardisca, o presuma nè preparar veleno, nè far malefizio, nè far bevanda nociva, o darlo ad alcuno sotto pena di 30. Fiorini, e più ad arbitrio di Sua Ecc.za, ancora fino alla morte naturale inclusive. E se alcuno morisse di veleno, o bevanda cattiva, allora chi lo da, e chi commette tal delitto sia punito con pene legali; ma se alcuno tenesse streghe, e indovinatrici, uomini perversi, e di mala fama, e di cattiva condizione, paghi in nome di pena per qualsivoglia giorno, e ogni volta un Fiorino, e se le dette indovinatrici, e chi prepara i veleni non potranno pagare la pena di 30. Fiorini, gli si tagli la lingua di maniera che non possa parlare. E il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba per vincolo del giuramento, e pena di dieci Fiorini, alla denunciazione di ciascheduno, contra i predetti delinquenti procedere come sopra.

Cap. 29.°

Della pena di quelli che escono da altrove, e non dalla Porta

Non sia lecito ad alcuno entrare nella Terra di S. Gemine, se non per la porta aperta, e uscire o di giorno o di notte, sotto pena di otto Fiorini e più ad arbitrio come sopra per ognuno, e ogni volta che sarà fatto

57v

il contrario. E il Sig. Luogotenente pro tempore sia tenuto, e debba insieme coi Priori rivedere i muri della detta Terra, e dove sarà necessario li faccia riparare sotto la predetta pena. Aggiungendo che non sia lecito ad alcuno di avere ne' muri della detta Terra, porte, o finestre da diciotto piedi in giù per la qual porta, o finestra alcuno potesse entrare, o uscire, e ognuno che avrà la porte, o finestra come sopra la debba chiudere con calce, pietre, e arena di quella grossezza che è il muro nel quale fosse tal porta o finestra nel termine di otto giorni dopo che sarà stato bandito per la detta Terra. E quelli che faranno il contrario soggiacciano a tutte le sopradette pene ogni volta, e per qualsivoglia finestra, o porta, salvo sempre l'arbitrio di Sua Ecc.za

Cap. 30.°

Della ricettazione de' Banditi

Chi scientemente ricetterà un Bandito da' Comune della detta Terra per omicidio, o nelli borghi, o in Casa propria, o presa a pigione, sia condannato di otto Fiorini, e più per ogni volta ad arbitrio come sopra. Ma se l'avrà ricettato fuori della Terra, o in Ville, o Capanne, o altrove dandogli da mangiare, e da bere, sia condannato alla metà della detta pena ogni volta. Ma se avrà ricettato un Bandito per qualche maleficio sia punito di un Fiorino ogni volta, e per qualsivoglia Bandito. Ma se avrà parlato, o stasse con quello fuori della detta Terra, non sia tenuto in alcun modo alla pena. = = = = = = = =

Cap. 31.°

Della pena di chi ferisce un' Animale di altri.

Non sia lecito ad alcuno ferire un Bove, un' Asino, un Cavallo, un Giovenco, un Mulo, un Porco, e altre cose simili a queste, sotto pena di due

Giulj per qualsivoglia Animale, e se per l'istessa ferita data morisse, sia condannato al doppio della predetta pena. Ma per gli altri Animali sia tenuto rispettivamente alla metà delle dette pene, e sempre debba rifare al paziente il danno doppiamente.

Cap. 32.

Della pena di chi leva i termini

Quello che rimuoverà, o muterà i termini messi per confine di qualsivoglia possessione, sia condannato colla pena di quattro Fiorini per ciascheduno, e ogni volta, e più ad arbitrio come sopra; la qual pena il Sig. Luogotenente sia tenuto esigere senza proferir la sentenza, o processo da formarsi, e solamente basti che alla richiesta di ciascheduno che domanda, il medesimo Sig. Luogotenente mandi l'agrimensore insieme con due della contrada, i quali cerchino, e investighino la verità de' termini mutati, o estratti, e secondo che riferiranno, assieme con la pubblica voce, e fama che potesse essere contra qualcuno della detta estrazione, o mutazione, il Sig. Luogotenente possa, e debba come sopra multare il predetto incolpato, e diffamato. E la relazione de' predetti si abbia per legittima prova. Le quali cose abbiano luogo ancora in chi mettesse un termine falso.

Cap. 33.

Della pena di chi rompe le Carceri

Non sia lecito ad alcuno di rompere le carceri del detto Comune, nelle quali alcuno fosse posto sotto la pena della duplicata quantità per la quale fosse carcerato. E nelle Cause Criminali sia punito ad arbitrio come sopra, e nessuna persona deve dare, o porgere ajuto, consiglio, o favore al Carcerato nelle dette Carceri, sotto la pena predetta del medesimo.

58v

Cap. 34.

Del Castigo dei Propinqui

Sia lecito a ciascheduno di correggere, e castigare il Fratello, Sorella, Genero, Cognato, Nipote, o altri Consanguinei, o Affini fino al terzo grado da computarsi secondo la Legge Canonica, in modo di correzione senza ferro, col bastone, pugno, mano, frusta senza sangue, e pigliando pei capelli, buttando in terra, e dargli coi calci, e si creda al detto del Correttore, o castigatore, che lo fece per causa di correzione, approvata la Consanguinità, o Affinità dalla Curia della detta Terra. Ma quello che ferirà qualcheduno de' predetti con il ferro, o sassi, con l'effusione del Sangue, sia tenuto a pagare la pena duplicata. E chiunque ferirà il proprio Padre, o coll'effusione del sangue, o senza, che oltre la detta pena debba stare, e dimorare nelle Carceri del detto Comune per lo spazio di due mesi continui, e più ad arbitrio del detto Padre, e non meno. E nel medesimo modo si punisca il Nipote, se avrà commesso qualche cosa delle cose predette in persona del suo Zio Carnale, e si punisca di più, e più severamente ad arbitrio come sopra.

Cap. 35.

Di chi getta Pietre di casa, o d'altrove.

Chiunque dalla propria Casa, o a pigione, o d'altrove, o sopra il tetto getterà ad alcuno una pietra, una Tegola, un legno, o altro simile nella Casa, o dentro, o fuori, o sopra il tetto, e romperà le tegole, o legni, sia condannato ogni volta di quattro Fiorini, e nientedimeno sia tenuto a rifare il danno. E se dal detto gittamento o di pietre, o di tegole, o di legni, e cose simili sarà percosso alcuno, si punisca il delinquente secondo la forma dei Statuti che trattano di questa materia. Ma se alcuno studiosamente getterà pietre, e cose simili, e non

rompera tegole, sia punito con pena di 25. baj: per ciascheduno, e ogni volta.

Cap. 36.°

Della pena di chi offende uno ch'è accusato mentre andasse a scusarsi.

Chi offende, o fa offendere alcun accusato, o comanda che sia offeso un denunciato o inquisito nell'andare, o ritornare dalla Curia per scusarsi sia tenuto per tale ingiuria a pagar la pena duplicata alla Camera di Sua Ecc.za — — — — — — — —

Cap. 37.°

Che non si debba fare la Conventicola illecita.

Chi fa, o ordina che si facciano conventicole illecite, dalla quale si potesse considerare che la detta Terra potesse avere delli disturbi, o ridurre a partito lo stato del Comune, sia tenuto ipso facto senza prolazione di sentenza a pagar la pena di duecento Fiorini; E sia punito ancora più severamente ad arbitrio di Sua Ecc.za corporalmente. Ma se alcuno avrà fatta una Conventicola per occidere qualche particolar persona della detta Terra, sia punito con la pena di dieci Fiorini per ciascheduno, e ogni volta, e ancora ad arbitrio, come sopra.

Cap. 38.°

Della pena di quelli che guastano i Cupelli delle Api.

Nessuno ardisca di devastare, di rompere, o estrarre il mele, o asportare i Cupelli delle Api senza la volontà del Padrone, sotto pena di otto Fiorini per ciascheduno che farà il contrario, e per ogni Cupello, e per ogni volta, la qual pena se il delinquente non potrà pagare tra

59v

dieci giorni dopo data la sentenza, sia punito pubblicamente con tre tratti di corda, e si bandisca dalla Terra, e Territorio di S. Gemine, e il Sig. Luogotenente nelle cose predette possa procedere per inquisizione, per accusa, o denuncia a domanda di ciascheduno, e contro i detti malfattori, se sarà di bisogno venire alla Tortura.

Cap. 39.

Della pena di chi ammazza, e piglia i Piccioni.

A nessuno sia lecito andare a caccia a Colombi, o con altro ingegno prenderli, o con la balestra, o archibugio, lacci, e altri simili stromenti, sotto pena di due Fiorini per qualsivoglia Colombo, e per ognuno che farà il contrario ogni volta. E nella medesima pena cadano quelli che fanno vischiati, escati nelle Are, o che vi mettano vinacci. E nelle cose predette, e ciascheduno de' predetti possa procedere per inquisizione, denuncia, ed accusa, e si creda al detto di un Testimonio degno di fede. Dichiarando che dalla Festa della Pasqua di Resurrezione del Signore non sia lecito ad alcuno ritenere escati fino al principio di Novembre. E il Sig. Luogotenente il giorno dopo la Festa di Pasqua di Resurrezione sia tenuto, e debba far bandire per i soliti luoghi che quelli che hanno gli Escati, o altri ingegni debbano guastarli sotto la detta pena. E se sarà negligente nelle cose predette sia punito di pena di cinque Fiorini da pagarsi in tempo del Sindicato. E quelli che faranno il contrario in tutte le sopradette cose emendino il doppio il danno ai Padroni dei Colombi. E del danno sofferto si stia, e si creda al giuramento del Padrone. E cadano nella metà delle sopradette pene quelli che con balestre, o archibugj tireranno ai detti Colombi, benchè non abbiano uccisi Colombi.

Cap. 40.°

Che sia lecito a ciascheduno correre al romore.

Statuirono, e decretarono, che se nella Terra di S. Gemine, o Territorio sarà romore, o rissa tra qualcuno, gli uomini della contrada vicina possano, e vagliano correre con armi, e senza, con animo di sedare il romore, e la rissa, purchè con le predette armi non offendano alcuno senza pena, e bando. Ma se con le dette armi avrà percosso, sia punito secondo la forma delli Statuti della detta Terra che trattano di questa materia. ==========

Cap. 41.

Che quello che offerisce idonea sicurtà non si possa carcerare.

Dal Sig.r Luogotenente della detta Terra, e suoi Officiali non si possa, nè debba carcerare nessuna persona per qualsivoglia maleficio, o eccesso commesso, se il delinquente dovesse penarsi di pena pecuniaria, e fosse pronto a dare idonea Sicurtà; e se non avrà potuto darla legittimamente allora si possa carcerare, e ritenere, finchè idoneamente avrà soddisfatto, e avrà pagata la pena incorsa. E se gli Officiali faranno altrimenti siano puniti con otto Fiorini per ciascheduno, e ogni volta; e questo Statuto s'intenda come sopra nel primo Statuto. ==

Cap. 42

Della duplicazione delle Pene.

Tutte le pene de' malefigi, o delitti contenute in questo Statuto si duplichino, e si debbano duplicare nei giorni, e luoghi, negl'infrascritti modi, e forma, cioè di notte, e la notte si intenda dal suono dell'Ave Maria

60v

della sera, fino al suono della medesima la mattina nel Palazzo del Comune, e nella sua piazza, nel macello, nelle Chiese, nella Festa di S. Gemine, e nella sua Vigilia col giorno seguente dopo la detta Festa, nella Festa della Natività del Signore, nella Festa di Pasqua di Resurrezione, nei Funerali, nelle Processioni, nella Casa propria, o a pigione, nei giorni di Domenica, in tutte le Feste della Beatissima Vergine, e alla presenza del Sig.r Luogotenente, e Priori, e loro persone dovunque siano. E tal duplicazione si possa fare ne' maleficj, e delitti personali solamente, e commessi in qualsivoglia modo contro le persone, e non altri, e le pene non si possano duplicare, se non una volta.

Cap. 43.

Della mitigazione delle Pene.

Perchè ai Legislatori, e quelli che avvisano, piuttosto è decente inclinare ad abbassare che ad accrescere la pena, perciò col presente Statuto decretarono che ogni qual volta occorrerà procedere contro qualcuno per qualche maleficio per il quale si dovesse imporre pena pecuniaria, se il Reo contro il quale si procede comparisce nella prima o seconda scusa, e spontaneamente confessi il delitto, del quale si ricerca, a quello si detragga la quarta parte della pena che dovesse essere condannato, e se averà fatto la pace con l'avversario avanti la sentenza, e facesse fede di quella per pubblico Istromento, si detragga l'altra quarta parte come sopra. Di maniera che sia tenuto in tutte le sopradette cose a pagar solamente la metà della sopradetta pena. Aggiungendo che se alcuno averà negato il maleficio, o il delitto del quale si procedesse contro di quello, e quello sarà legittimamente provato, per la fatta negazione sia tenuto, e debba pagare la condanna con un quarto di più.

Cap. 44.

Del modo di procedere con cose simili a simili.

Di tutti i maleficj, e delitti, le pene de' quali non sono espresse nella presente legge Statutaria, il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali possano procedere, e imporre pene di cose simili a simili, e dove non si ritrovasse il simile, si osservi la consuetudine, e se non si ritrovasse la consuetudine, si attendino le Costituzioni della Marca, e se non in altra maniera, abbia luogo la Legge comune. ═══ ═══ ═══

Cap. 45.°

Di quelli che pongono alla Casa di alcuno cosa ingiuriosa, o diffamatoria.

Se alcuno studiosamente metterà alla Casa propria, o a pigione di qualcheduno, o alla porta cosa brutta, cioè corna di bestie, cose puzzolenti, o altra cosa grandemente brutta, o scrittura, o cedola che contiene cose diffamatorie, o obrobriose al Padrone, o abitatore della Casa, sia punito di dieci Fiorini se sarà di giorno, ma se sarà di notte si duplichi la pena predetta, salvo l'arbitrio de' Superiori secondo la qualità de' casi. ═══ ═══ ═══ ═══ ═══ ═══ ═══ ═══

Cap. 46.°

Della pena di chi vende la roba ai Forastieri.

Nessuna persona possa vendere le sue Terre, o Possessioni, o Case dentro, e fuori della detta Terra di S. Gemine, e suo Territorio, o alienare ad alcun Forastiero, o che non sia della detta Terra, e soggetto alla sua giurisdizione sotto pena, e alla pena di 30. Fiorini per ciascheduno, e ogni qual volta, e nella medesima pena cada il Compratore. E la possessione venduta subito, e senza la dichiarazione del Giudice si applichi alla Camera di S. E., e il Fisco vaglia pigliare corporal possesso senza licenza, e Decreto della Curia. Ma

61v

il Notaro che averà scritto questo Istromento sia punito di dieci Fiorini per ognuno, e ogni volta. E i Testimonj che furono presenti al detto Istromento cadano nella metà della detta pena. Ma se alcuno averà commesso fraude, o commetterà in comprare qualche Possessione, o Casa per qualche Forastiero, e non denunzierà nella Curia l'istessa compra, o vendita tra dieci giorni dopo la fatta compra, paghi in nome di pena quella pena che sarebbe obbligato a pagare se avesse venduto al Forastiero come sopra, e nientedimeno la tal detta possessione, o casa rimanga confiscata alla Camera come sopra; e se averà denunziato non sia tenuto ad alcuna pena; di maniera però che dalle medesime possessioni, e Case da quello comprate non riceva per se li frutti, o in nome delli detti Forestieri, o di altre persone sotto la detta pena. Sia lecito però a ciascheduno della detta Terra dare, e consegnare ai Forastieri per Dote casa, o case, o possessioni per il fondo dotale, ovvero per il pagamento della Dote promessa per la Figlia, Sorella, o Nipote, o per altra persona, senza l'incorso delle dette pene, eccettuate le possessioni che stanno nei Confini del Territorio della detta Terra, e vicine a detti Confini, le quali possessioni parimenti non si possano dare se prima non si sarà ottenuta la licenza da S. E. sotto la detta pena. E nelle cose premesse, e qualsivoglia de' premessi casi, il Sig. Luogotenente pro tempore, e suoi Officiali possano, e vagliano procedere per inquisizione, per denuncia, e accusa, e punire quelli che saranno trovati colpevoli con le predette pene sommariamente, semplicemente, e di piano, conosciuta la sola verità del fatto; e ognuno possa accusare, e abbia la quarta parte della pena. Dichiarando in quanto alle sopradette cose, che non si intendano forastieri quelli che averanno abitato per dieci anni continui nella detta Terra, o distretto, e daranno la Sicurtà di abitarvi in avvenire. = = = = = = = =

Cap. 47.°

Che il Sig. Luogotenente in certi capi non possa procedere per inquisizione.

Statuirono, ed ordinarono, che il Sig. Luogotenente non possa, nè vaglia procedere ex officio, o per inquisizione, non querelando la parte nelle offese, e parole leggieri di Consanguinei, ed Affini fino al terzo grado da computarsi secondo la Legge Canonica, purchè abbiano fatta la pace, o sieno preparati a farla di subito, sotto pena di dieci Fiorini da pagarsi nel tempo del Sindicato, se sarà fatto il contrario.

Cap. 48.°

De' Beni de' Condannati.

Il Sig. Luogotenente della detta Terra che sarà per i tempi sia tenuto, e debba far rinvenire per quanto può i Beni de' Condannati, e tutte le sentenze de' Condannati, e Banditi che sono, e si farebbero in futuro mandare in esecuzione nei Beni dei Condannati, e Banditi, cessando ogni occasione, purchè le istesse condanne, e bandimenti siano stati rettamente fatti. Aggiungendo, che il Sig. Luogotenente predetto per vincolo del giuramento, e pena di 30. Fiorini del suo salario se farà in contrario, sia tenuto discutere, e far discussione di tutti i beni tanto mobili, che immobili di tutti li banditi, e Condannati per causa criminale. E fatta la detta ricerca, debba far vendere gl'istessi Beni per il Cameriero di S. E. a chiunque vorrà comprare li detti Beni fino alla quantità dovuta dallo stesso Bandito, e Condannato. E se il detto Cameriero non trovasse alcuno che volesse comprare i detti Beni mobili, e immobili di detto tale Bandito, o Condannato, il Sig. Luogotenente debba forzare coll'effetto adiacente comprare li detti Beni per quel prezzo che fossero stimati da due Uomini della contrada da porsi sopra la detta stima dal Cameriero di S. E., e predetti Compratori adiacenti. E il Sig. Luogotenente sia tenuto a far questo, e mandare in esecuzione entro lo spazio di un mese, dopo

data la sentenza sotto la predetta pena. Aggiungendo di più che il predetto Sig. Luogotenente non possa domandare alcuna parte delle cose predette, gli sia però lecito pigliar qualsivoglia bandito, e condannato, e condurlo nella forza della Curia.

Cap. 49.

Dell'arbitrio di Sua Ecc.za riservato nel Volume delli Statuti.

Statuirono, ed ordinarono che in tutti i casi nei quali nei Capitoli di questi Statuti si ritrova l'arbitrio riservato a S. E. il Sig. Luogotenente non vaglia, nè possa esigere dai delinquenti se non la pena contenuta nei Statuti, e dichiarata, se non altrimenti mostrasse che avesse dichiarato a S. E., nè per aver tal dichiarazione possa forzare i Sudditi a ricorrere, sotto la pena di dieci Fiorini da pagarsi nel tempo del Sindicato, e da applicarsi alla Camera di S. E., e all'interesse della parte. =

Fine del Libro terzo.

Statuti della Terra di S. Gemine

Libro Quarto

Delli Straordinarj

Cap. 1.

Delle Feste da custodirsi

Perchè si deve sempre avere avanti agli occhi la riverenza al Nume Divino, statuirono, ed ordinarono, che si debba venerare, e custodire tutti i giorni di Domenica, della Natività del Signore, con i tre

giorni seguenti, la Festa della Circoncisione, l'Epifania, la Festa di tutti i Santi, la Festa di Pasqua di Resurrezione, con i due giorni seguenti, tutti li giorni Festivi solamente della Beata Vergine Maria, degli Apostoli ed Evangelisti, la Festa di Pentecoste con i due giorni seguenti, la Festa del Corpus Domini, la Festa di S. Gemine, di S. Lorenzo, di S. Quirico, di S. Niccolò, di S. Egidio, di S. Michele Arcangelo del mese di Settembre, la Festa di S. Croce del mese di Maggio, la Festa di S. Francesco, di S. Maria Maddalena, di S. Barbara, di S. Giovanni Battista, e tutte le altre Festività, le quali dal Clero, e dalla predetta Comunità si comandano che siano da custodirsi. Ma niuno ardisca ne' detti giorni, o delli stessi alcuno fare alcuna opera profana, o opere meccaniche nella detta Terra, nè nel detto Territorio sotto pena di un Giulio per ciascheduno, e ogni volta. E le cose predette non abbiano luogo in quelli che portano acqua, nel conciare il grano nelle Are, e altri generi di biade, e quelle riportare a Casa nel tempo della mietitura, ma ancora in quelli che portano con bestie, e senza, erbe, paglie, fieno, e frutti, nel portar fasci di legna, o di frasche in capo, o su le spalle, nel portare il mosto nel tempo delle vendemmie, e ancora nell'andare a macinare il Grano, e nel cuocere il Pane.

Cap. 2°

Del giuoco proibito delle Carte, e Dati.

A nessuno sia lecito nella Terra predetta, e Territorio giuocare al giuoco di Carte, e di Dati senza tavole, dove si perdesse il denaro, o roba sotto pena di otto Giulj per ciascheduno, e ogni volta se giuocasse pubblicamente, ma se nelle Case, o grotte, o in qualsivoglia altro luogo nascosto, quelli che giuocano siano puniti al doppio della detta pena. E nella medesima pena cadano quelli che ritengano nelle loro Case i detti Giuocatori, o altrove. E ancora quelli che imprestano Carte, o Dati, e quello che sarà

vinto, o persone detti giuochi, o in danari, o in roba si restituisca a quello che perde, e si ammetta a richiedere il perduto nei detti giuochi, e si debbano ammettere il Padre, il Nonno, i Fratelli, i Tutori, e Curatori, e altri attinenti al perdente fino al secondo grado. E se alcuno prestasse, o dasse sicurtà, o deponesse ne' detti giuochi danari, o altro, non si possa ripetere quell' imprestito, nè deposito, e la sicurtà, o promissione non vaglia, nè tenga, e i contratti fatti nei detti giuochi concepiti con qualsivoglia forma siano ipso facto nulli, e da quelli non si possa agire in veruna maniera, e in ciascheduno de' sopradetti casi cadanno nella detta pena. E i Notari, o altri che fanno scritture pubbliche, o private sotto qualsivoglia titolo scientemente per causa dei detti giuochi cadano nella sopradetta pena. ——

Cap. 3°

Della pena di quelli che camminano dopo il terzo suono della Campana

Nessun Terrazzano, o Forastiero dopo il terzo suono della Campana piccola del Palazzo, la quale si suona di sera, possa andare per detta Terra senza lume, o fiaccola accesa, sotto pena di due baj: per uno, e ogni volta, e si creda alla relazione della Famiglia del Sig. Luogotenente col Balio, salvo, che sia lecito a qualcheduno andare per la detta Terra senza lume o fiaccola accesa se sarà necessario, e sarà di buona condizione, e fama, e ancora in tempo della mietitura, e delle vendemmie, ovvero se i Notari anderanno a fare qualche Istromento a qualcheduno, ovvero i macinatori di Olive nel tempo che si macinano le dette Olive e ancora alli Fornari, ai quali sia lecito andar di notte senza lume come sopra, purchè non si commetta fraude. ——————

Cap. 4°

Che a nessuno sia lecito lavorare vicino al termine.

Vicino a qualche termine, e intorno al detto termine per un piede di

mano non sia lecito ad alcuno lavorare, o zappare sotto pena di otto bajocchi per ciaschedano, e ogni volta che sarà fatto il contrario. ==

Cap. 5.°

Che non si debba estrarre la grascia.

Statuirono, ed ordinarono che i Sig.i Priori della detta Terra del mese di Agosto debbano fare la proposta nel Consiglio Generale sopra l'estrazione della d.a Grascia, cioè di grano, di olio, di vino, di carni, e altre cose che appartengono alla d.a grascia, e tutto ciò che sarà decretato nel detto Consiglio dai detti Consiglieri, dal Sig. Luogotenente si debba eseguire, e mandare in esecuzione per vincolo del giuramento, e sotto pena di due Fiorini ogni qualvolta. Dichiarando che nessuno ardisca, o presuma di estrarre, o fare estrarre Piccioni sotto pena di due Scudi per ogni pajo, e si creda all'accusatore col giuramento, e un Testimonio degno di fede, e l'accusatore abbia la quarta parte della pena. ==

Cap. 6.°

Di quelli che portano la Grascia nella Terra di S. Gemine

Quelli che vengano alla detta Terra con qualche Grascia, se la venderà nella detta Terra, il detto Venditore non sia tenuto a pagare la Gabella, e quello che condurrà o porterà cose da mangiare debba stare nella Piazza grande del Comune, e non avanti la Casa di qualche persona della detta Terra sotto pena di dieci Baj: per ciaschedun Terrazzano, che lo ritiene vicino alla sua Casa; e a nessuno sia lecito comprare all'ingrosso dal detto Venditore per rivendere, se non prima tal Forestiero venditore sarà stato quattro ore nella Piazza con le dette cose a vendere, sotto pena di due Giulj per ciascheduno, e ogni qualvolta, ed il Sig. Luogotenente nelle cose predette possa procedere per inquisizione. ==

64v

Cap. 7.

Che non si debbano tener Capre

A nessuno sia lecito ritener Capre nella predetta Terra, o suo distretto, sotto pena di quattro baj: per qualsivoglia Capra, e ogni volta, se non per necessità di qualche infermo, o per causa di allattare un Fanciullo. E il Sig. Luogotenente non possa concedere licenza ad alcuno, sotto pena di due Fiorini da pagarsi nel tempo del Sindicato.

Cap. 8.

Dei Macellari, e dell'ordine di quelli.

Statuirono, ed ordinarono che i Macellari della detta Terra che saranno per i tempi siano tenuti, e debbano far carni buone, e recipienti a sufficienza della detta Terra ne' modi, e tempi infrascritti, cioè. Dal principio del mese di Novembre fino a tutto Carnevale Carni porcine, e masculine, e ogni settimana nel detto tempo un Castrato. Di più dalla Festa di Pasqua di Resurrezione per tutto il mese di Maggio, Carni di Agnello a sufficienza, e ancora un Castrato per settimana. Di più del principio di Giugno per tutto il mese di Luglio Carni di Pecora, e un Castrato ogni Settimana. Di più dal principio di Agosto fino alla metà di Settembre continuamente e a sufficienza Carni di Castrato, e di Vitella. E di poi fino al principio del mese di Novembre Carni di Capra, e un Castrato ogni settimana come sopra. E i Castrati che si faranno per tutto l'anno siano, e debbano essere sopranno, e non meno. E se i Macellari nelle cose predette faranno il contrario, o saranno negligenti siano puniti di un Fiorino per ciascheduno, e ogni volta, e a ciascheduno sia lecito accusare nelle cose predette, e si stia al di lui giuramento con un Testimonio. Aggiungendo che i detti Macellari non possano ritenere, o vendere nel loro Macello Carni morticine, o infette, o malate, nè dare ad alcuno, nè vendere una sorte di Carne per altra sorte, e molto meno le bestie, o Carni, le quali non avranno uccise pubblicamente al loro Macello, sotto pena di due Fiorini per ciascheduno,

e per qualsivoglia bestia, e ciascheduno possa accusare come sopra, e si creda con un Testimonio. E le carni predette, i Macellari predetti siano tenuti, e debbano venderle per il prezzo corrente pro tempore nella Città di Narni. E i Sig.i Priori che saranno per i tempi siano tenuti mandare ogni due mesi alla detta Città per la fede, e lettere della detta Città sopra il prezzo delle Carni, e farlo notificare dal Balio alli stessi Macellari. E se fatta la detta notificazione i Macellari venderanno oltre, e più del prezzo notificato cadano nella sopradetta pena, et ciascheduno possa accusare, e si creda come sopra. Proviso che li detti Macellari non possano ritenere dentro la predetta Terra, o suo distretto Capre, o porci, e nè anche possano ritenere, e arrestare dentro la detta Terra bestie pecorine. E il Sig.r Luogotenente pro tempore sia tenuto, e debba far fare, ed osservare le predette cose sotto la pena del prestato giuramento, e di due Fiorini del suo salario da pagarsi nel tempo del Sindacato per ciascheduno, e ogni volta, e nelle cose predette, e de' predetti ciascuno possa procedere per inquisizione, et si creda al detto di un Testimonio degno di fede. Proviso che se i detti Macellari avranno fatto nel Macello qualche bestia vaccina, non possano venderla, se prima non sarà fatta la stima da un' Uomo da eleggersi dai Sig.i Priori. Le Carni di Castrato scusino la deficienza, o mancanza di ogni altra sorte di Carne.

Cap. 9.°

Di quelli che vendono Carni morticine

Non sia lecito ad alcuno vendere, o far vendere nella detta Terra alcune Carni morticine, spallate, ovvero allupate, se non alle porte della detta Terra, e con la licenza del Sig.r Luogotenente, e de Sig.i Priori, o della maggior parte, sotto pena di un Fiorino per ciascuno, e ogni volta.

65v

Cap. 10.°

Del vender delle Carni nel Territorio del Poggio Azzuano

A tutti della detta Terra sia lecito fare, e vendere Carni di qualsivoglia genere in ogni tempo nel Territorio del sopradetto Castello, senza incorrere alcuna pena, purchè non sian Carni morticine, o spallate, o allupate, le quali non si possano vendere se non con la licenza del Sig. Luogotenente, e Priori, come nel precedente Capitolo. E quello che farà il contario sia punito di un Fiorino per ciascuno, e per ogni bestia.

Cap. 11.°

Dei Pizzicaroli

Statuirono, ed ordinarono, che quando accadesse che la Comunità non vendesse, o appaltasse ad alcuno la Pizzicaria, quelli che volessero esercitarla siano tenuti, e debbano tenere tutte le cose che appartengono alla detta Pizzicheria, e quelli che vorranno vendere le dette cose le vendino quattro quattrini meno di quelle di Narni, e se le venderanno più cadano nella pena di un Fiorino per ciascheduno, e ogni volta.

Cap. 12.°

Delli Pesi, e Misure

Ciascheduno della detta Terra, o che sta in quella, che si serve o nel vendere o comprare di misure, o pesi, sia tenuto ad averli, e ritenerli giusti paragonate, e improntate con le misure, e pesi della detta Comunità, cioè Boccale, mezzo boccale, pasetto, mezzale, quarto, quartuccio, provenda, statera, bilancia, e il merchio, ed altre cose necessarie misure secondo il costume del paese. E quello che farà il contrario nel comprare, nel vendere, nel misurare, nel ponderare, se non aggiustate come sopra, cada nella pena di un Fiorino per ciascheduno, e ogni volta. E a nessuno sia lecito ritenere in bottega, Macello, Taverna, Ospizio, o altrove, dove si

vendesse qualche cosa pubblicamente, o si misurasse, o si ponderasse misure, e pesi, non improntate come sopra, o paragonati, sotto pena di un Giulio per qualsivoglia misura, e ogni volta, la qual pena si duplichi in quelli che ingannano la parte con le misure così aggiustate, e sia tenuto all'interesse del medesimo. Dichiarando che nel misurar delli biadumi si debba tirare la rasiera sopra le misure, e nelle cose predette, e ciascheduno dei predetti, il Sig.r Luogotenente possa, e vaglia procedere per inquisizione, per accusa, o per denuncia, e si creda alla Famiglia del Podestà col giuramento, e punire con le dette pene i delinquenti colpevoli.

Cap. 13.°

Della pena di chi butta bestie morte vicino alla Terra, o dentro, o ne' vicoli.

Se alcuno avrà buttato una bestia morta da S. Lorenzo, e S. Quirico, e similmente intorno l'istessa Terra per lo spazio di 25. canne di misura sia punito di uno Scudo per qualsivoglia, e ogni volta; e nientedimeno sia tenuto a rimuovere la bestia buttata; E ciò ancora si intenda di quello che avrà buttata una bestia dentro la Terra, o qualsivoglia altro Animale simile fetido, e puzzolente. E se nelli cortili di qualcheduno nelle strade pubbliche avrà buttato bestie sopradette, o le avrà stese, sia punito con la pena di baj: cinque per ciascheduno, e ogni volta.

Cap.° 14.

Dei Bettolieri, o Tavernieri, e di quelli che vendono il vino a minuto.

Statuirono, ed ordinarono, che il Tavernaro, o quello che vende il vino a minuto, siano tenuti a vendere il vino, ed empire le misure fino alla cima, ancorchè dai compratori non fosse domandato, e se farà il contrario paghi in nome di pena due Baj: per qualsivoglia misura, e si stia al giuramento dell'accusatore. E se li detti due Osti, o quei che vendono il vino, nel vender il vino avran commesso qualche inganno, e avranno mescolata l'acqua, o altro simile siano condannati con pena di dieci Fiorini per ciascheduno, e ogni qual volta.

66v

Cap. 15.°

Delli Fornaciari, e dell'ordine di quelli.

Statuirono, ed ordinarono, che i Fornaciari che stanno, e lavorano nella detta Terra, o Territorio, siano tenuti a fare li mattoni di misura di un piede di lunghezza, e della stessa parte di grossezza, di maniera tale, che quando saranno cotti siano, e debbano essere di detta misura, e della medesima lunghezza siano le pianelle, e quadrucci. Ma li Coppi siano, e debbano essere lunghi un piede, e mezzo. E se dalli detti Fornaciari sarà fatto il contrario cadano nella pena di due Giulj per ciascheduno, e ogni volta che averanno fatto il contrario nel vendere le predette cose. ====

Cap. 16.°

Dei Fornari, e dell'ordine degli stessi

I Fornari, e le Fornare siano tenuti a scaldare il Forno nel tempo di estate in quel modo lo scaldano nel tempo d'inverno, sotto pena di due Baj: per ciascheduno, e ogni volta; siano tenuti ancora a stagionare, e cuocere il pane, e per loro mercede per ogni quaranta pagnotte ne debbano pigliare una con loro attrezzi bisognevoli, e spese, e legna, e senza qualsivoglia altro prezzo; e il Forno non lo possano scaldare con le ciancie sotto pena di otto Baj: per ciascuno, e ogni volta. Sia lecito però ai detti Fornari raccogliere le frasche morte ad uso del Forno fuori alli Confini distretti del Territorio della detta Terra, e portarle senza incorrer pena, fuorchè nelle possessioni alberate, e racchiuse. ===

Cap. 17.°

Dell'ordine da osservarsi da'panattieri, e da quei che vendono il Pane

Statuirono, ed ordinarono, che se per i tempi accadesse alla Comunità della predetta Terra vendere o in qualsivoglia altro modo appaltare la Panettaria, quelli che l'appaltano siano tenuti di osservare il modo, e ordine fatti dalla detta Comunità sotto pena di un Fiorino per qualsivoglia Capitolo ogni volta che

sarà fatto il contrario, e ogni volta, oltre le pene poste ne' Capitoli per i tempi, o da apporsi. Ma nel tempo che non si vendesse, o appaltasse la detta Panettaria, non sia lecito vender pubblicamente pane di qualsivoglia genere, nè privatamente se prima non avranno il modo, e ordine dai Sig.i pro tempore. E se faranno diversamente siano puniti con la predetta pena, e nel modo come sopra, e a ciascheduno sia lecito accusare, e si creda alla di lui assertiva con un Testimonio degno di fede, ed abbia la quarta parte della pena. = = = = = = = =

Cap. 18.°

Della mutazione del corso delle Acque.

Chiunque avrà mutato, o messo un corso di acque piovane nel Campo, o nella Strada in pregiudizio degli altri dentro la detta Terra, o fuori paghi ogni volta in nome di pena otto baj: E se alcuno, o suo predecessore l'avrà fatto o mutato da dieci anni in giù, lo debba rimuovere a domanda di chi siasi che lo richiede. Aggiungendo che nessuno possa variare, o mutare il corso delle Acque antico, e quello che trasgredirà paghi, e debba pagare otto giulj per ciascuno, e qualsivoglia volta, e nientedimeno ognuno possa rimettere la detta Acqua nel suo corso senza pena, e bando. =

Cap. 19.°

Che non si debba far fossa in pregiudizio del Vicino.

A nessuno sia lecito fare nelle sue Possessioni, o Campi forma, o fosso in pregiudizio del suo Vicino, e quello che farà il contrario sia punito con la pena di quattro Giulj per ciascheduno, e ogni qual volta. E quelli che hanno forma, o fossa nella quale sia solito andare l'Acqua piovana questi tali siano tenuti a fare ampla la detta forma, o fossa, e cupa di maniera tale che l'acqua che esce da quella non apporti danno alle possessioni dei Vicini sotto la detta pena, ed emendi il danno doppiamente. = = = =

Cap. 20.°

Che si debbano tener bene, e mondate le Fontane

Acciocchè si conservino, e si tengano a mano tutte le Acque che scaturiscano

67v

nel Territorio della detta Terra, con questa salutevole Legge statutaria decretarono che la Comunità predetta sia tenuta, e debba ogni volta che sarà di bisogno di riattare, e far riattare a spese del detto Comune le infrascritte Fonti, cioè. La Fonte del Canale, la Fonte del Favazzano, la Fonte di S. Lorenzo, e la Fonte dell'Arcentelle; e quelle tenerle a mano, e conservarle di maniera tale che da quelle comodamente si possa cavare l'acqua, e abbeverar le bestie negli abbeveratoj, e lavare i panni nei lavatoj, e quelle far pulire due volte l'anno dal Balio del Comune, cioè nel mese di Maggio, e di Settembre di qualsivoglia Anno. E se nelle cose predette il Balio sarà negligente perda ogni volta un Fiorino del suo Salario. E il Cameriero pro tempore sia tenuto a ritenerlo, e non pagarlo, e se lo pagherà s'intenda che abbia pagato del suo. Ma se alcuno avrà rovinato, o mutato il corso delle dette Fonti, o in qualsivoglia altra maniera guastato, paghi in nome di pena due Fiorini per ciascheduno, e ogni volta, e nientedimeno sia tenuto a rimettere nel pristino stato a sue proprie spese, e fatiche. Ma se alcuno avrà fatta qualche sozzura, o gettate sporchezze nel corso delle predette Acque, o nelle dette Fonti, o abbeveratoj, o avrà lavato in quelli panni, sia punito di un Fiorino per ciascheduno, e ogni volta. E nella medesima pena incorra quello, che vicino alle dette Fonti, e abbeveratoj per dieci piedi di distanza avrà fatta qualche sozzura, o avrà lavato interiori di Animali; sia però lecito a ciascheduno di lavare le interiora dei detti Animali nei lavatoj, e altre cose solite. Di più statuirono, e decretarono che i Sig.ri Priori pro tempore sieno tenuti, e debbano a spese delli adjacenti, e di quelli che si servano far riattare le infrascritte Fonti, cioè. La Fonte della Cannella, del Leopardo, e il Pozzo di Barbano; e se alcuno nelle dette Fonti, o Pozzo farà qualche sozzura, o sporchezza, o varierà il corso delle Acque sia punito di un Giulio per ciascuno, e ogni volta, e nelle cose predette, e ciascuno de' predetti, il Sig. Luogotenente possa procedere per inquisizione, e si stia al detto di un Testimonio che abbia veduto col giuramento, e li Officiali del medesimo possano accusare, e si stia al detto dei medesimi. = = = =

Cap. 21.°

Della pena di quelli che mandano l'Acqua dei Molini per la strada pubblica

Quelli che hanno il Molino da olio nella detta Terra non ardiscano di buttare l'acqua di Olive nella strada pubblica della detta Terra, cioè dalla porta di S. Giovanni fino alla porta di S. Gemine, e nelle altre strade pubbliche sotto pena di un Giulio per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e ognuno possa accusare quelli che fanno diversamente, e si stia, e si creda al di loro giuramento. —

Cap. 22.°

Della pena di quelli che fanno sporchezze vicino alla Chiesa.

Nessuno ardisca, nè presuma di fare, o buttare qualche bruttezza avanti, o vicino alle Chiese della detta Terra, e nel Cemeterio di quelle, e nelle mura Castellane di S. Giovanni, o nel Colle di S. Gemine vicino alla porticella sotto pena di un Fiorino per ciascuno, e ogni volta. E nelle cose predette il Sig. Luogotenente possa procedere per inquisizione, e si creda al detto di un Testimonio col giuramento. —

Cap. 23.°

Delli Molinari dei Grani.

Statuirono, ed ordinarono, che i Molinari di grani della detta Terra, o che stanno in quella siano tenuti, e debbano ritenere nei loro Molini un Capitello di Rame aggiustato, e sigillato col sigillo del Comune di modo che quando sarà pieno fino alla Cima debba essere, e pesare quattro libre, e possano pigliare per qualsivoglia mediale di grano, un Capitello simile, e non più, sotto pena di un Fiorino per ciascheduno, e ogni volta. = = = = = = = = = = = =

Cap. 24.°

Della pena di quelli che ingigliano nei luoghi proibiti.

Non sia lecito incigliare la Canapa, o lino nella Terra di S. Gemine, o fuori

68v

vicino alle strade pubbliche per spazio di venticinque piedi sotto pena di un Giulio per ciascheduno, e ogni volta, e a ciascheduno sia lecito accusare, e stia a quello col giuramento.

Cap. 25.°

Che nessuna Donna entri ne' Chiostri di Religiosi.

Veruna Donna entri ne' Chiostri de' Religiosi per cavar l'acqua dai loro pozzi sotto pena di otto baj: per chi farà il contrario, e ogni volta, e nella medesima pena cadano gli uomini che cavano l'acqua da predetti pozzi, e che passano per le Chiese quando si celebrano gli Uffizj Divini; ed a ciascuno sia lecito accusare, e si creda al detto di quello. Proviso che non sia lecito ad alcuno cavar l'acqua dai predetti Pozzi, se non solamente per bevere, e cucinare sotto la detta pena.

Cap. 26.°

Dei Pozzi Communali

A nessuno sia lecito cavare, o estrarre acqua dai Pozzi Comunali per causa di macinare olive, e per i Calcinari sotto pena di cinque baj: per ciascheduno, e ogni volta, e ciascheduno possa accusare, e si creda come sopra.

Cap. 27.°

Della mondazione delle Strade

Statuirono, ed ordinarono, che dal giorno del Sabato Santo di qualsivoglia anno per tutto il mese di Agosto ognuno sia tenuto, e debba scopare, e pulire, o far pulire avanti la sua Casa ogni Sabato, nel quale se non potrà fare, almeno il giorno di Domenica a buon'ora avanti la celebrazione delle Messe, sotto pena di due Baj: per ciascheduno, e ogni volta. E questo s'intenda in quelli, che hanno case nelle Strade pubbliche, dove le Rogazioni, o Processioni sogliono passare, e di quelli che non puliscono, si stia alla relazione dell'Officiale della Curia assieme col Balio della detta Teora. E le cose predette si bandiscano dal Balio ne' luoghi soliti ogni giorno di Sabato che precede.

Cap. 28.

Della pena di quei che lavorano vicino, e fuori le mura del Comune

A nessuno sia lecito avere nè forma, nè fossa vicino al muro del Comune della detta Terra, nè lavorare, nè far lavorare in qualsivoglia modo tre piedi di mano dalle dette mura, sotto pena di due Giulj per ciascuno che farà diversamente, e ogni volta. —

Cap. 29.

Della pena di quelli che ritengono bruttezze nelle Strade, e di quelli che buttano l'acqua nelle strade.

Nessuno possa buttare bruttezze, o ritenerle nelle Strade pubbliche, e private, e se alcuno avanti la propria Casa, o a pigione avrà stabio, o letame, o altro simile, o lo poserà, non ce lo possa ritenere più di due giorni, sotto pena di cinque baj: per ciascuno che farà il contrario, e ogni volta. E il Sig. Luogotenente nelle cose predette possa procedere per inquisizione. Ma quello che mettesse verso la Casa del suo Vicino in tempo di pioggia qualche sporchezza, e ce la inviasse, sia punito ogni volta con la pena di due baj: e se creda al detto del Convicino. E cadano nella medesima pena quelli che dalle Finestre, o d'altrove buttassero acqua sucida nelle strade, e si creda all'accusatore col giuramento. —

Cap. 30.

Delle Tessetrici, e del loro ordine.

Statuirono, ed ordinarono, che le Tessitrici de' panni di Lino, e di Canapa non possano, nè vagliano esigere nella detta Terra, o avere per loro mercede, e fatica, se non nell'infrascritto modo, cioè. Primieramente per qualsivoglia braccio di Lino, o di Canapa grosso grosello un bajocco. Di più per il panno di dodici legami baj: sette e mezzo per qualsivoglia fionga. Di più per il panno in 13. due baj: per braccio. Di più per il panno in 14. baj: tre per braccio. Di più per tovagliette, o tovaglioli a specchi baj: tre per braccio. Di più per tovaglie a specchietti baj: sei per qualsivoglia braccio. E per l'orditura di qualsivoglia panno un quattrino per fionga, e il braccio nelle cose predette debba essere di quattro palmi; e la

69v

fionga di cinque braccia consimile. E se qualche Donna, o Tessitrice di panni avrà commesso qualche inganno o nella Tessitura, o nella orditura, o ricevè qualche cosa di più della detta mercede, o l'avrà domandato, sia punita di pena di un Fiorino per qualsivoglia volta che avrà fatto il contrario, e quello di più che avrà ricevuto sia tenuta a restituirlo doppiamente. ==

Cap. 31.

Del riparamento dei muri del Comune

Se accadesse che i muri della detta Terra cadessero, o minacciassero rovina, quelli che hanno le Case accanto a quelli siano tenuti, e debbano ripararli a loro spese, purchè dal Comune della detta Terra si dia a quelli calce a sufficienza, e allora li detti adjacenti debbano riparare li detti muri in termine di due mesi sotto pena di cinque Fiorini. E se la rovina dei detti muri fosse fatta per loro colpa, e negligenza, la Comunità non sia tenuta ad alcuna cosa per la riattazione, e riparazione dei medesimi, ma gl'istessi adjacenti a loro proprie spese siano tenuti a rifarli. ====

Cap. 32.

In favore della Gabella, e de' Passaggieri

Ai Gabellieri, e passaggieri della detta Terra sia lecito (finche dura il loro officio) portare di giorno, e di notte armi tanto offensive, che difensive, senza incorrere alcuna pena. E il Sig.^r Luogotenente non possa procedere contro i predetti. E se li detti Gabellieri, e Passaggieri avranno percosso, e piagato alcuno con le dette armi siano puniti al doppio della pena contenuta nel volume delli Statuti, e si debbano punire. ==

Cap. 33.

Delle Cloache, e Anditi che stanno dentro, e fuori della Terra.

Acciocchè non nasca fetore, statuirono, ed ordinarono, che tutti della detta Terra che hanno antri, o cacatori dentro, o fuori della detta Terra, debbano coprirle, e chiuderle con Calce, ed Arena, e pietre fino alla Terra.

e li fare una fossa murata, e coperta, di maniera che di li non sca=
turisca fetore, nè possa uscir puzza, sotto pena di un Fiorino per cia=
scheduno, e ogni volta; ma se alcuno avrà o anditi, o Cloache, nelle
quali possa andare il sucidume delle Strade, sia tenuto, e debba
farle serrare con calce, e pietre per un piede sotto terra, di manie=
ra che gli escrementi, e sucidumi vadano per la Cloaca ordinaria.
E il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba far fare le predette Co=
se, e mandarle in esecuzione a richiesta di ciascheduno, e per
officio sotto pena di due Fiorini da pagarsi nel tempo del Sin=
dicato. E se li detti adjacenti avranno trascurato di fare l'istes=
se cose ordinate dal Sig. Luogotenente siano puniti di pena di
un Fiorino per ciascheduno, e ogni volta.

Cap. 34.

Dell' occupazione delle Strade

Quelli che occupano in qualsivoglia modo le Strade pubbliche collo
scavare, o coll' arare, o chiuderle di maniera che impedisca in qualche modo
il passare, siano puniti di pena di due Fiorini per ognuno, e ogni volta. Ma
se avranno occupate le strade vicinali, o private, o l'avranno chiuse, siano pu=
niti, e si debbano punire con la metà della detta pena per ciascheduno, e
ogni volta. E nientedimeno le dette strade tanto pubbliche, che private le debbano
rilasciar libere, vuote, ed espedite, e siano tenuti a rilasciarle sotto la detta
pena, e nelle cose predette, e ciascuno de' predetti, il Sig. Luogotenente possa, e va=
glia procedere per inquisizione, per denuncia, e per causa non osservato alcun' or=
dine della Legge, ma conosciuto il fatto della verità.

Cap. 35.

Della pena di quelli, che falsificano la Cera nel fabbricar Ceri, e Candele.

Volendo provvedere alla malizia, ed agl' inganni de' fabbricatori della Cera, e Candele, con
questa inviolabil Legge Statutaria decretarono, che da qualsivoglia persona, che fab=
bricano Cera nella detta Terra, si facciano, e si debbano fare Ceri, e Candele di

70v

cera pura, e legale, senza alcuna mistura, nè in quelli si debba mettere, se non lo stoppino di bambace, e in qualsivoglia cero tragettato, debbano mettere per ogni libra di cera due ottave solamente del detto stoppino, e nelle Candele pro rata. Ma quello che farà il contrario sia condannato di otto Fiorini per ognuno, e ogni volta. E il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba cercare, e far cercare diligentemente almeno una volta il mese per le Botteghe della detta Terra sotto la predetta pena, e ancora per le Chiese nella Festa di S. Gemine, e quelli che saranno ritrovati colpevoli punirli, e condannarli con la detta pena. = = = = = = =

Cap. 36.°

Dell'Acqua di Morlongo, chiamata la Formina.

Il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba per quanto può far condurre l'acqua di Morlongo con le altre acque dal Comune della detta Terra con acquedotti, e rivi, quali sono verso la detta Terra, e quelle condurre, e far condurre con condotti di Calce, e arena fino a S. Antonio nello spazio di tre mesi numerando dalla pubblicazione del presente Statuto, sotto pena di quattro Fiorini. Aggiungendo, che nessuno ardisca, o presuma di derivare, o far derivare la detta Acqua per altro corso nuovo fuori del solito e antico, e per il quale anticamente era solito correre, e camminare. Ma se alcuno nelle cose predette, o alcuno dei predetti farà il contrario, sia condannato ogni volta di quattro Fiorini di pena. E questo il Sig. Luogotenente debba eseguire, e fare sotto il debito del prestato giuramento, sotto pena di otto Fiorini del suo salario, e ancora acciocchè non si perda la giurisdizione del detto Comune difenderla con tutte le forze, e fare tutte, e ciaschedune cose circa l'istessa giurisdizione della predetta acqua, di tenerla a mano, e conservarla per il detto Comune; provvedere, e ordinare quelle cose, che l'ordine della Legge richiede nella conservazione della giurisdizione. E se alcuno levasse la detta acqua dal suo corso proprio, e antico rimetterla in quello. Statuendo, che non sia lecito ad alcuno derivare nella forma già fatta sopra l'acqua corrente, nè condurla ad altra parte, se non per il corso della

istessa forma antico, e solito, sotto pena di quattro Fiorini, i quali ancora il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba per vincolo del giuramento notificare ai luoghi circonvicini, e massimamente al Castello del Poggio Azzuano, e a quelli con Lettere far sapere i predetti Capitoli del detto Comune, acciocchè non debbano togliere, o variare dal suo corso antico la detta acqua, nè fargli altro impedimento, nè acquistare alcuna giurisdizione, o pigliare in quel l'acqua. Anzi se levassero, o variassero la detta acqua, debbano senza tardanza di tempo dopo aver mandate tali lettere rimettere la detta acqua nel suo corso antico sotto la predetta pena per qualsivoglia volta che sarà fatto il contrario nelle cose predette, o alcuno dei predetti. ═ ═

Cap. 37.°

Che ciascheduno sia tenuto a fare l'Orto.

Statuirono, ed ordinarono che ognuno della detta Terra, o che sta in quella sia tenuto, e debba fare un 'Orto dentro, o fuori della Terra sotto pena di un Giulio per ognuno, e ogni volta. E il Sig. Luogotenente sia tenuto a fare la ricerca generale in ciascheduno, ed ognuno possa accusare col giuramento, e a questo si presti fede. ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Cap. 38.°

Che li Zingari non possano stare nella Terra, o Territorio di S. Gemine

Acciocchè sotto il pretesto, e colore di Zingari non si commettano furti nella Terra, o Territorio di S. Gemine, con questa presente Legge Statutaria stabilirono, che nessuno della detta Terra, o abitatore in quella, o suo Territorio possa, nè vaglia ricettare Zingari, o Zingare nelle loro Case, Capanne, o altri tugurj, nè a quelli vendere, nè donare pane, vino, nè altre cose commestibili, se non per passaggio sotto pena di due Fiorini per qualsivoglia giorno che li averà ricettati, e ogni volta, e qualsivoglia persona che gli averà venduto, o donato qualche cosa. Aggiungendo, che nessuno possa comprare dai detti Zingari alcuna bestia, o altre cose sotto pena

71v

del doppio del valore della cosa comprata, e nientedimeno tal compratore sia tenuto, e debba restituire la detta bestia, o altre cose comprate al vero Padrone, senza essere rifatto del denaro che ha speso nel comprare sotto la predetta pena. E se i detti Zingari prendessero alloggio da per loro in qualche possessione, il padrone della possessione, subito che gli sarà intimato, debba andarli a discacciare. E se li detti Zingari stassero in qualche altro luogo dentro la predetta Terra, o nel suo Territorio sia lecito a tutti dell'istessa Terra senza licenza della Curia andare a scacciarli, e svaligiarli senza alcuna pena.

Cap. 39°

Che i Porci di qualsivoglia genere non vadano per la Terra di S. Gemini

Statuirono, ed ordinarono, che nessun Terrazzano, o Forastiero ardisca, o presuma condurre porci sciolti di qualsivoglia genere per la detta Terra sotto pena di cinque baj: per qualsivoglia porco, e ogni volta, e cadano nella medesima pena quelli che li lasciano liberamente, e senza custodia camminare per la detta Terra. Aggiungendo ancora che li Porci predetti se da alcuno fossero ritrovati in casa propria, o che la tenesse a pigione, sia lecito a quello pigliarli, e portarli alla Curia, e subito siano confiscati alla Camera di S. E., e quello che li conduce alla Curia guadagni la metà di quelli.

Cap. 40.

Che i Notari forastieri non si possino rogare, o fare qualche contratto nella Terra di S. Gemine

Nessun Notaro forastiero che non sarà continuo abitatore della detta Terra possa, nè vaglia rogarsi di qualche Istromento di qualsivoglia genere, o causa, nella Terra, o Territorio della detta Terra sotto pena di dieci Fiorini per ciascheduno, e ogni volta, e nella medesima pena cadano i contraventori.

Cap. 41.

Che non si possano fare le vendemmie se non per decreto del Consiglio.

Statuirono, ed ordinarono che gli uomini, e le persone della detta Terra, e che abitano in quella, e dovunque abitano non possano nè debbano vendemmiare le Uve, che stanno nelle loro possessioni, finchè non saranno pubblicate le vendemmie dal Consiglio Generale, sotto pena di un Fiorino per ciascheduno che farà il contrario. E li Sig.ri Priori della detta Terra siano tenuti, e debbano far radunare il Consiglio nel giorno di S. Matteo Apostolo, ed Evangelista, e nel medesimo Consiglio proporre la vendemmia da farsi; E se saranno negligenti nelle cose predette cadano nella pena di due Fiorini per ciascheduno, e ogni volta: e nientedimeno a nessuno sia lecito vendemmiare se non sarà stato concesso dal Consiglio come sopra. Proviso che i Sig.ri Priori pro tempore, nè alcuno Officiale possa dar licenza di vendemmiare a nessuna persona, sotto la detta pena, se non col consenso del Sig. Luogotenente per causa lecita, e con la cognizione della Causa.

Cap. 42.

Della pena che quelli che negano il proprio Nome.

Se alcuno fosse esaminato, o interrogato dagli Officiali del detto Comune avrà negato il proprio o appellativo nome, o l'avrà mutato sia punito di pena di un Giulio per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e le cose predette abbiano luogo nelli Straordinarj, e danni dati. Ma nelli Malefizj si puniscano con pena arbitraria.

Cap. 43.

Della possessioni, o altra cosa locata, che non si debba riallogare ad altri senza licenza del Padroni.

L'Agricoltore, o Lavoratore, che avrà preso da qualcheduno una Vigna.

72v

una possessione, o altre cose, o casa a cottimo, o lavoreccio, o pensione, non possa locare ad altri le dette cose senza licenza, e volontà del Padrone locatore sotto pena di due Fiorini per ciascheduno, e se sarà fatto altrimenti, la locazione non tenga, se non apparisce il contrario dai patti, il qual patto sia tenuto a provarlo il Lavoratore, e non il Padrone. =

Cap. 44.

Della Strada d'aversi per la possessione del Vicino, e della Strada da mutare

Acciò i Vicini che non hanno strada possano andare alle loro possessioni, statuirono, ed ordinarono, che il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba per vincolo di giuramento far vendere la Strada dagli uomini della detta Terra a quelli che non hanno la Strada, per la quale possano andare alle loro possessioni dal prossimo convicino, come più commodamente si potrà fare il prezzo duplicato, che valesse la detta Terra che si darà per strada, e facciano dar tanto che basti alla Strada. Sopra la vendita della quale, e prezzo si pongano due uomini della contrada da eleggersi comunemente, alla stima de' quali li detti contraenti debbano stare, e tenerla rata, e ferma. E il Sig. Luogotenente a domanda di chiunque sia tenuto di far fare tra il termine di quindici giorni dopo la domanda fatta; e quello che ricusasse di vendere, come è dichiarato di sopra, cada nella pena di un Fiorino per qualsivoglia volta, e nientedimeno sia tenuto a vendere l'istessa Terra per la Strada. Ma se qualche Strada fosse distrutta, o occupata di maniera che non si potesse andare per quella, o che fosse da mutarsi, o addrizzarsi, il Sig. Luogotenente sia tenuto a richiesta di ciascheduno far citare alla sua presenza i Convicini i quali tengono, ed hanno le istesse possessioni vicino all'istessa Strada distrutta, o in qualsivoglia modo da riattarsi, e quelli, o quello forzare, cioè uno a comprare, e l'altro a vendere solamente la Terra, per la quale si deve diriggere la strada, o mutare; E questo il Sig. Luogotenente faccia fare come più comodamente si potrà fare. E la detta Strada distrutta, o da dirigersi debba comprar quello

al quale più spetta, e tocca. E fatta la stima si forzino a comprare, come sopra. E se li detti Stimatori stimassero la Strada nuova più della distrutta, allora quello di più che si stimasse, gl'interessi adiacenti siano tenuti a pagare.

Cap. 45.

Della pena di quelli ch'estraggono fuori della Terra, o Territorio piante, e vinchi.

A nessuno della detta Terra, o che sta in quella sia lecito estrarre fuori del Territorio della detta Terra alcun genere di piante, nè Vinchi di Salce, sotto pena di un Fiorino per qualsivoglia pianta, e per qualsivoglia fascio di Vinchi per ciascheduno che farà il contrario, e ogni volta. E nelle cose predette il Sig. Luogotenente possa procedere per accusa, o denuncia, o per inquisizione, e si creda al detto di un Testimonio degno di fede.

Cap. 46.°

Della pena di quelli che portano dentro la Terra Legni, Arroni, e Forcine

Statuirono, ed ordinarono che i forastieri, e i Terrazzani che non possiedono dentro la detta Terra beni stabili non possano portare alla predetta Terra legni di Alberi domestici, e fruttiferi, nè anche Arroni, Forcine, nè alcun genere di frutti sotto pena di due Giulj per ciascheduno, e ogni volta.

Cap. 47.

Dei Lemiti, e delle Senate

Se nascesse qualche differenza dei lemiti, e delle Senate, statuirono, ed ordinarono che il Sig. Luogotenente della detta Terra sia tenuto, e debba per vincolo del giuramento forzare le parti ad eleggere uomini della contrada i quali meglio sappiano, cioè uno per parte, i quali debbano nel termine di otto giorni dar la sentenza sopra la differenza delle parti sommariamente,

73v

semplicemente, e di piano, con buona fede, e senza alcuno inganno, conosciuta la verità del fatto, e ciò che da quelli sarà deciso, determinato, e sentenziato, si debba osservare dalle parti adempire, e tenersi per fermo sotto pena di un Fiorino per ciascheduno che farà il contrario. E il Sig. Luogotenente sia tenuto fare eseguire e mandare in esecuzione la sentenza di quelli sotto la predetta pena. E se li detti Uomini nel Territorio predetto non daranno la sentenza, o saranno negligenti, cadano nella predetta pena, e nientedimeno siano tenuti a dare la sentenza.

Cap. 48.°

Della pena di quelli che non rimondano, e non tagliano le Siepi

Statuirono, ed ordinarono, che tutti quelli che hanno possessioni vicino alle publiche Strade, o vicinali, debbano in tutto il mese di Maggio ogni anno tagliare le Siepi, e scoronarle di maniera tale che non facciano qualche impedimento, o ingombramento a quelli che passano personalmente con bestie cariche, e non cariche sotto pena di cinque baj: per ciascheduno, e per qualsivoglia possessione.

Cap. 49.°

Del Mercato da farsi

Il Mercato si faccia nella Festa di S. Lorenzo, e di S. Bartolomeo, e duri due giorni per qualsivoglia Festa, e si faccia nelle Strade, e nei Campi di S. Lorenzo. E il Sig. Luogotenente sia tenuto, e debba per vincolo del giuramento sotto pena di ducento libre di   del suo Salario, otto giorni avanti la festa di S. Lorenzo, e otto giorni avanti la Festa di S. Bartolomeo far bandire per i luoghi soliti della detta Terra, e a tutti li vicini che stanno intorno da 15. miglia in giù debbano far notificare il detto Mercato a spese del predetto Comune. E che ogni

Cameriero che sarà per i tempi sia tenuto, e debba a richiesta del Sig. Luogotenente pagare alli Nunzii della detta Terra da destinarsi il Salario decente, senza apodissa, o qualsivoglia deliberazione.

Cap. 50.

Dell'immunità de' Sudditi dello Stato di Sua Sig.ria Ill.ma, ed Ecc.ma

Perchè sarebbe indecente che i figli di un'istesso padre fossero trattati diversamente, con la presente Legge statuirono, e decretarono, che tutti gli uomini, e persone suddite a Sua Ecc.ma P.ne della detta Terra, vagliano, e possano a loro beneplacito con le loro beni, e mercanzie passare per la predetta Terra, e Territorio, e tutti li beni, e cose della medesima Terra, e Territorio estrarre, e fare estrarre solamente per il loro vitto, senza pagare veruna gabella, e senza incorrer pena di maniera come se fossero uomini della medesima Terra; e i Gabellieri, o altri che faranno il contrario, cadano nella pena di un Fiorino per ciascheduno, e ciascheduna volta, e tutto ciò che avranno preso dalle predetti si forziao a restituire.

Fine del Libro quarto

Statuti della Terra di S. Gemine

Libro quinto

Delli Danni dati

Cap. 1.

Dell'Officio del Notaro delli Danni dati

Per ovviare alli molti, e intollerabili danni che si fanno nel Territorio di

74v

di S. Gemine, statuiscono, ed ordinano, che il Sig. Luogotenente sia tenuto, e obbligato nel principio del suo officio menare un buono, ed idoneo Officiale dei Danni dati, e quello del continuo ritenere per tutto il tempo del suo Officio, e mancando cada in pena di uno Scudo per ciascheduna puntatura, e la richiesta si possa fare per li Sig. Priori una volta per ciascheduna Settimana, e mancando li detti Sig. Priori, cadano nella medesima pena da applicarsi per la metà alla Camera di S.E., e per l'altra metà alla Comunità a beneplacito del medesimo. E la detta richiesta, e puntatura si debba notare dal Cancelliero di detta Terra nel libro del Comune.

Cap. 2°

Dei Vallarj, e Guardiani di frutti

Statuiscono, ed ordinano per riparare a molti danni che si fanno senza rispetto, e timore, acciò più facilmente si venga a ritrovar quello che avesse dato danno, e per questo ciascuno abbia d'astenersi dal dar danno ai beni di altri, che in Consiglio generale di detta Terra, nel principio di Maggio si debbano in ciascun Anno eleggere quattro Vallarj, o Guardiani, cioè due dalla banda di sopra la Terra, e due di sotto, quali debbano nel principio del loro officio giurare in mano di detti Sig. Priori pro tempore a delazione del Cancelliero, di esercitar bene, e diligentemente, senza alcuna fraude il loro officio, e tutti li danni che troveranno farsi nel Territorio predetto personalmente, o con bestie, denunciare, accusare, e riferire al Notaro del Sig. Luogotenente ogni Domenica; e mancando detti Vallari far dette denuncie cada ognuno in pena di un Giulio, e per ciascheduna volta, e alle loro accuse, e di ciascheduno di essi si creda, etiam senza alcun Testimonio. E abbiano la quarta parte di tutte le loro accuse. E se detti Vallari saranno trovati a dar danno manualmente, o con bestie studiosamente, incorrino in pene duplicate secondo i Capitoli, e Statuti.

E se li Sig.ri Priori pro tempore saranno negligenti in fare eleggere detti Vallari, cadano in pena di un Fiorino per ciascheduno, da applicarsi come sopra. Dichiarando, che non sia lecito ai detti Vallari commettere, o far commettere, trattare, o far trattare alcuna sorta di Simonie, dando, offerendo, pigliando, o facendo pigliare rispettivamente sotto pena a chi lo facesse, o trattasse di dieci Fiorini, e ogn'uno ne possa essere accusatore, e guadagni il quarto di detta pena, e il suo nome sia tenuto segreto. ==========

Cap. 3.°

Di chi darà danno ad Alberi domestici manualmente

Se alcuna persona manualmente mozzasse, cavasse, rompesse, scapezzasse, o guastasse albero domestico da piedi, esistente in luoghi domestici, cada in pena di un Ducato di Carlini per ciascun albero, e ciascuna persona, e ogni volta, e il medesimo paghi per emenda al Padrone. E chi tagliasse rami di detti alberi paghi di pena due Giulj per ramo, e altrettanti di emenda, e Rami s'intendano di grossezza di mezzo piede di mano in tondo; e se di minor grossezza della metà di detta pena. E alberi domestici, e fruttiferi s'intendano pero, melo, olivo, fico, ceraso, visciolo, brugnolo, persico, e simili. Ed essendo dato danno in detti alberi in luogo silvestre, quello che dà il danno sia tenuto a pagare la metà di detta pena rispettivamente. E se alcuno come sopra darà danno a Cerque, e Cerri esistenti in luoghi domestici, ovvero silvestri, cada nella pena di un Ducato, come sopra, tagliando da piedi, e di due Giulj per ciascun ramo, purchè il Ramo sia di grossezza di un piede di mano in tondo, come sopra.

Cap. 4.°

Di chi taglierà le Viti

Chi taglierà Viti domestiche, o le rompesse in tronco da tre anni in

se cada in pena di uno Scudo per ciascuna Vite sino a sei Viti eschisivamente, e da sei Viti in su esclusive cada nella pena per guasto, secondo la forma dello Statuto, il che s'intenda anco delli Alberi fruttiferi, e domestici. E se le Viti saranno selvatiche cada nella metà di detta pena. ═══

Cap. 5.°

Delle Propagini, e Maglioli

Chi avesse propagini di viti in qualunque luogo esistenti, cada in pena di due Giuli per ciascheduna propagine. E chi rompesse con mani dette propagini, o maglioli cada in pena di un Giulio per ciascuno, e ciascuna volta. ═

Cap. 6.°

Dei danni manuali a frutti domestici

Chi darà danno manualmente a fico, mela, pera, sorbe, noci, persiche, cerase, visciole, e simili, cada in pena di un Giulio per ciascuna persona, e ogni volta. E nella medesima pena cada chi raccoglierà detti frutti giacenti in terra. E chi darà danno ad alcuno di detti frutti posti a seccare in grati, o altri luoghi, e cogliendo d'alberi, o di terra, e portando via detti frutti con Canestri, panari, sacchette, o altro cada nella detta pena duplicata, nella quale incorra chi battesse, o crollasse alberi per farne cadere i frutti, o quelli posti a seccare se ne portasse, e se il danno sarà notabile sia punito per furto.

Cap. 7.°

Di chi darà danno manualmente alle Uve domestiche.

Chi darà danno a Uve domestiche, paghi di pena mezzo Scudo per

ciascheduna persona, e ciascuna volta da quattro graspi in su sino a venticinque, e da 25. in sù cada in pena del quarto, e da quattro graspi in giù paghi un Giulio per ciascuna volta. Dichiarando che se alcuno darà danno a Ciavarella, o Lambrusca in possessione di altri, se non la porterà via cada in pena di bolognini cinque, e se la porterà via con canestri, panari, cesti, bigonci, e altro simile paghi di pena un Fiorino per ciascuno, e ogni volta. ═══════════

Cap. 8.°

Di chi darà danno in Orti, e in Campi manualmente

Chi darà danno in Orti serrati con mura, o fratte manualmente a qualunque sorte di frutti, o erbe, cada in pena di un Fiorino per ciascuno, e ciascuna volta, e se il danno sarà dato in Orto, o luoghi serrati cada nella metà di detta pena, riservata la pena, e considerazione del quarto. ═══

Cap. 9.°

Di chi darà danno manualmente in Olive

Chi darà danno manualmente cogliendo Olive di altri, tanto di sopra, come di sotto, cada in pena di mezzo scudo per ciascuna persona, e ciascuna volta. E questo s'intenda a mezzo Marzo, e da quello in poi paghi di pena un Giulio per ciascuna persona, e ciascuna volta. ═══════

Cap. 10.°

Delli danni manuali, e studiosi

In tutti i danni manuali, o studiosamente fatti con bestie, oltre le pene

pecuniarie contenute nei presenti Statuti, li delinquenti, o quelli che danno danni, debbano stare due giorni, e due notti in prigione cioè nella Torre.

Cap. 11.°

Di chi porterà Uva

Che nessuna persona possa portare innanzi le vendemmie più di tre graspi di Uva delle sue proprie possessioni, e se più ne porterà, paghi di pena cinque Baj: per graspo, e si creda con giuramento a chi la portasse di averla colta in sua possessione. E chi fosse trovato portar Uva in modo alcuno, e non avesse possessioni proprie, o condotte, nelle quali non fossero Uve, cada in pena di un Giulio per graspo, eccetto non giustificasse essergli stata donata da alcuno, o datagli licenza che la cogliesse nella sua Vigna. ═══════

Cap. 12.°

Di chi battesse Ghiande, o Mela Selvatiche

Idem che chi dasse danno manualmente battendo Ghiande, o Mele selvatiche cada in pena di un Giulio per ciascheduno, e ciascuna volta, e chi le raccogliesse da piedi cada nella metà di detta pena. ═══════

Cap. 13.°

Di chi tagliasse, o cavasse alberi Silvestri

Chi dasse danno manualmente cavando, o mozzando Olmi, o altri alberi silvestri, se sarà pianta, paghi di pena due Giulj per ciascuna pianta, e se sarà grosso da far legna paghi tre Giulj. ═══════

Cap. 14.°

Di chi scapezzasse Olmi, o altri simili

Chi scapezzasse olmi, o altri alberi silvestri in possessione di altri paghi di pena un Giulio per ciascuna persona, e per ciascuna volta. ——

Cap. 15.°

Di chi desse danno in far Frondi

Chi darà danno manualmente facendo frondi in alberi, vite, fichi, canneti, e altri simili, cada in pena di un Carlino per ciascuna persona, e ciascuna volta. ——

Cap. 16.°

Di chi dasse danno ai Legumi

Chi darà danno manualmente in fave, cicerchie, ceci, piselli, lenticchie, e altri simili, cada in pena di due Giulj per ciascuno, e ciascuna volta. —— ——

Cap. 17.°

Di chi togliesse paglia di altri

Chi darà danno togliendo paglia di pagliari, o altri luoghi cada in pena di un Giulio per ciascun Sacco, o crino, e per ciascuno, e ogni volta —— —— ——

Cap. 18.°

Di chi togliesse Legna

Chi dasse danno manualmente togliendo legna tagliate, e accostate, o

77v

frasche affascinate, e legate cada in pena di un Giulio per Soma, e da quello in giù baj: cinque per fascio. E chi raccogliesse frasche per possessioni di altri paghi la metà di dette pene, e questo medesimo s'intenda di chi farà, e raccoglierà legne morte in selve di altri. ===

Cap. 19.°

Di chi darà danno manualmente in grani, e biade

Se alcuna persona darà danno manualmente, mietendo, o portando grani, biade, o migli, e altri simili in erba, paghi di pena due Giulj per ciascun Fascio, e ogni volta. E nella medesima pena incorra chi facesse erba in detti grani, e biade. E questo s'intenda per tutto il mese di Maggio, da quello in poi sinchè i Grani, e Biade saranno mietute in tutti li sopradetti casi le dette pene si duplichino, e se il danno fosse notabile incorra nella pena del guasto, avuta considerazione del mal'animo di quello che facesse tal danno. ===

Cap. 20.°

Di chi farà danno in fare erba

Chi manualmente farà erba in Prati, Vigne, Orti, e altri luoghi banditi, e segnati, paghi di pena un Giulio per ciascuno, e ogni volta. ==

Cap. 21.°

Dell'Erba segnata, e bandita

Che ad ognuno sia lecito far bandire tre solchi di Terra nelle sue possessioni in ogni luogo che sia atto a fare erba; del che si debba stare (nascendoci controversia) alla relazione dei Stimatori del Comune, e quello segnare con stoppia attaccata agli alberi che vi fossero,

o in pali di legno, o canne fitte in terra, e il bando si debba scrivere nei libri del Palazzo, del che il Notaro non possa pigliare cosa alcuna, e chi facesse danno in detti luoghi banditi, e segnati, come di sopra, cada nelle pene secondo la forma delli Statuti.

Cap. 22°

Di chi darà danno manualmente in Grani tagliati, o non.

Se alcuna persona darà danno togliendo gregne di Grano, o Biade di meta, barcone, o campo d'altri, cada in pena di un Fiorino per ciascuna gregna, e per ciascuna volta. E se fosse solito a fare altri danni debba esser punito per furto. E chi togliesse, o carpisse, o stricasse spighe di grano, di gregne abbarconato, e non mietuto cada in pena di due Giulj per ciascuno, e ogni volta. E se dette Spighe saranno di Orzo, Spelta, o altre biade cada in pena di un Giulio, come di sopra.

Cap. 23°

Di chi darà danno attraversando Grani, e altre biade

Chi darà danno attraversando grani, biade, e altri legumi, canape, lini, e altri simili dal principio di Novembre per tutto il mese di Febbrajo cada in pena di due baj: per persona, e per ciascuna bestia grossa, e ogni volta; e per ciascuna bestia minuta di quattrini due. E dal principio di Marzo finchè saranno raccolte nel doppio di dette pene.

Cap. 24.

Di chi farà semita, o tragetta per possessione di altri

Chi farà semita, o tragetta per possessioni di altri cada in pena di quattro

78v

baj: per ciascuno, e ogni volta, e per ogni bestia grossa. Dichiarando che sia lecito ad ognuno nel tempo di mietere, e vendemmiare andare, e tornare per le possessioni di altri con carichi di grani, biade, uve, e ancora con traline senza pena, purchè non vada per Orti, Campi, Vigne, o altri luoghi simili, e luoghi serrati.

Cap. 25.°

Chi farà danno con licenza del Padrone sia scusato.

Chi darà danno in qualunque modo con licenza del Padrone delle Possessione, vigne, e orti, o de' Lavoratori, o cottimaroli di esse, quello che fa danno non sia tenuto ad alcuna pena; e di detta licenza datavi creda al giuramento del detto Padrone, Lavoratore, o Cottimarolo.

Cap. 26.°

Di chi andasse per possessioni di altri dopo la proibizione

Se alcuno in qualunque modo entrerà personalmente, o con bestie in possessioni di altri dopo la proibizione fattagli per il Balio della detta Terra, cada in pena di otto baj: per ciascuno, e ciascuna bestia grossa, e ogni volta. E detta proibizione si debba scrivere per il Notaro della Corte nel libro del danno dato, senza alcuna mercede. E questo si possa fare di possessioni culte, e lavorative solamente. E nei casi sopradetti si paghi per l'emenda ai Padroni quel medesimo si paga di pena.

Cap. 27.

Degli Alberi che pendessero sopra le possessioni di altri.

Idem, che se alcuno avrà alberi fruttiferi, o infruttiferi, che li Rami di

essi pendessero sopra le possessioni del vicino, o gli facessero ombra, o pregiudizio, il Sig. Luogotenente a petizione di ciascuno sia tenuto, e debba far rimondare detti alberi per diciotto piedi di mano in alto; e questo si debba fare ogni anno. E se il padrone di detti Alberi dopo il mandato fattogli non taglierà, o rimonderà detti alberi paghi di pena due baj: per ciascun giorno che starà in mora, e nientedimeno sia tenuto a rimondarli. E sia lecito ad ognuno cogliere li frutti degli alberi che pendessero sopra la loro possessione senza pena alcuna. E non sia lecito ad alcuno piantare alberi non fruttiferi appresso i termini, e canate maliziosamente in danno, e dispiacere del suo contadino; e se sarà fatto il contrario si debba tagliare, o rimuovere in termine di tre giorni dopo che sarà giudicato da due dei stimatori del Comune; e il medesimo s'intenda, e abbia luogo negli alberi, ancorchè fossero piantati da cinque anni innanzi la pubblicazione del presente Capitolo. E nelle cose predette il Sig. Luogotenente sia tenuto procedere, eseguire sommariamente, e senz'alcuna scrittura.

Cap. 28.

Di chi castigasse alcuno che dasse danno nelle sue Possessioni

Se alcuno castigherà moderatamente persona alcuna che dasse danno manualmente, o con bestie studiosamente nelle sue possessioni non essendovi sangue, o livore, non sia tenuto ad alcuna pena. ——————

Cap. 29.

Delle bestie che danno danni a grani, biade, migli, e legumi.

Chi darà danno con bestie grosse in grani, biade, migli, e legumi, ed altri simili dopo che saranno seminati avanti che li semi siano nati, ed evidentemente appariscano, traversando, o stando, paghi di pena quattrini quattro per bestia grossa per ciascuna volta. E se dette bestie daranno danno in

79v

detti luoghi dopo che li semi saranno nati sino a Pasqua di Risurrezione paghi di pena quattrini otto per bestia come sopra. E se dette bestie grosse daranno danno in detti luoghi dalla detta Festa di Pasqua sino che saranno raccolti paghi di pena baj: quattro per bestia come sopra. E se in detti luoghi daranno danno bestie minute paghino di pena li padroni la metà delle sopradette pene, secondo la distinzione de' tempi come sopra. E nella medesima pena sia punito chi darà danno in detti luoghi con galline, oche, e altri simili animali.

= **Orti** = Idem se dette bestie grosse daranno danno in orti dopo che saranno seminati, ovvero dove fossero porri, agli, cipolle, foglie, meloni, zaffarano, cavoli, e altri simili paghino di pena baj: otto per ciascuna bestia grossa, e ogni volta; e se il danno sarà fatto per bestie minute nella metà della detta pena.

= **Vigne** = Idem se dette bestie grosse daranno danno in Vigne dal principio di Aprile sinchè saranno vendemmiate paghino di pena baj: otto per ciascuna bestia grossa, e ogni volta, e se il danno sarà fatto per bestie dopo che sono vendemmiate per sino al principio di Aprile paghino la metà di dette pene, purchè in esse siano trovate, o viste. E se saranno bestie minute paghino la metà di detta pena. E se galline, o altri simili daranno danno in vigne piene paghi di pena quattrini quattro per ciascuna.

= **Fichi, e Maglioli** = Idem se dette bestie grosse daranno danno a fichi, e maglioli, corrodendo in qualunque modo paghi di pena baj: quattro per bestia grossa, e per ciascuna bestia minuta baj: due per ogni volta sino a a cinque bestie minute, e da cinque in su quattrini due per bestia minuta, purchè la pena di dette bestie minute non ecceda Giulj quattro.

= Olivi, mandorle, persiche, pere, mele, brugne, cerase = Idem se dette bestie grosse daranno danno in olive, o mandorle, persiche, pere, mele, brugne, cerase, e altri simili paghi di pena corrodendo, o scorzando baj: due per ogni volta, e per ogni bestia, e per bestia minuta quattrini due fino a cinque, e da quello in su quattrini

uno per bestia, purchè per tutta la metà non ecceda la pena di due Giu=
lj. E se dette bestie daranno danno a frutti di detti alberi giacenti in ter=
ra la pena sia duplicata.

= **Salci, Olmi, Pioppi** = Idem se dette bestie grosse daranno danno in alberi domestici, e infruttiferi, cioè Salci, olmi, pioppi, e altri simili paghi di pena baj: uno per bestia, purchè la pena non ecceda baj: otto.

= **Noci** in terra = Idem se le bestie porcine dassero danno a noci dal principio di Agosto finchè saranno raccolte, paghino di pena baj: due per ciascuna bestia porcina, purchè la pena non ecceda un Giulio tra tutti.

= **Ghiande** = Idem se dette bestie grosse daranno danno a Ghiande giacenti in terra paghino di pena baj: quattro per bestia grossa ogni volta, e se saranno bestie minute la metà di detta pena, purchè non ecceda la somma di quattro Giulj.

= **Selve** = Idem se dette bestie grosse daranno danno in Selve riguardate, il padrone di esse paghi di pena baj: due e mezzo per bestia, e per bestia minuta quattrini tre per bestia. E se in selve non riguardate il terzo di dette pene.

= **Barconi**, Gregne, Mucchi = Idem se dette bestie grosse daranno danno in grano, biade, o legumi, tanto in gregne, o barconi, o mucchi in qualsivoglia luogo si stessero, mangiando, o sfasciando barconi, o mucchi paghi di pena il padrone di esse otto baj: per ciascuna bestia, e ogni volta. E se il danno in dette biade, o legumi sarà fatto per bestie minute, galline, oche, o altri simili, paghi il padrone quattrini quattro per ciascuna bestia, e ogni volta.

= **Ara** con biade tritate, legumi, fichi in graticci = Idem se dette bestie grosse daranno danno in grano, e biade tritate, o battute, o graticci di fichi, e altri frutti, o legumi esistenti in Ara, o Capanna, paghi di pena baj: otto per ciascuna bestia grossa, e per ciascuna bestia minuta oche, o galline quattrini quattro per ciascuna, e ogni volta.

= **Canneti** = Idem se dette bestie grosse daranno danno in Canneti dal principio di Marzo sinchè le canne saranno mozze paghi di pena baj: otto per ciascuna bestia grossa, e per bestia minuta quattrini

quattro per bestia, e ogni volta, purchè la pena di bestie minute non ecceda due Giulj.

= Canape, Lino = Idem se dette bestie grosse daranno danno in Canape, Lino, dopo che saranno seminati avanti che il seme sia nato paghi di pena quattrini quattro per bestia, e se daranno danno dopo che il seme sarà nato, e apparente sopra terra persino che saranno carpite, quattro baj: per bestia; e per bestia minuta la metà di dette pene, e la pena di bestie minute non possa eccedere quattro Giulj.

= Cani in Vigne, e senza uncino = Idem che se alcun Cane darà danno in Vigne piene, dalle Calende di Agosto sinchè saranno vendemmiate, il padrone cada in pena di baj: otto per volta, e s'intenda aver dato danno se c'entrerà. Aggiungendo, che tutti li Cani dal principio di Settembre per tutte le vendemmie debbono portare attaccato al collo un'uncino, lungo di un piede di mano, alla pena di quattro baj:

= Prati, ed erbe segate = Idem se dette bestie grosse daranno danno in prati, o erbe segate secondo la forma delli Statuti dal principio di Marzo finchè l'erbe saranno falciate, paghi di pena baj: quattro per bestia grossa; e per bestia minuta baj: uno sino a dieci, e da quello in su per tutte la metà due quattrini per bestia minuta, purchè la pena non ecceda Giulj quattro in tutto. E li porci non possano per alcun tempo andare per li prati alla pena di baj: quattro per ciascuno.

= Stoppie, possessioni arborate = Idem se dette bestie grosse, o minute saranno trovate a pascolare, o in qualunque modo stare in stoppie, o altre possessioni, non siano tenute a pena alcuna non trovandosi danno in dette possioni, ma se ci sarà trovato danno siano tenuti alla pena, ed emenda secondo la forma delli Statuti.

Cap. 30.°

Delle bestie trovate in possessioni, ove non siano raccolti li Mannocchi.

Statuirono, ed ordinarono che nessuno debba mettere bestie in possessioni

dove fossero mannocchi non raccolti, nè ammucchiati, alla pena di bajː quattro per bestia grossa, e bajː uno per bestia minuta, e ogni volta.

Cap. 31.

Che in danno dato si creda al giuramento del Padrone

In tutti li Capitoli de' danni dati tanto manuali, come di bestie si stia, e si debba credere al padrone, lavoratore, o garzone che avrà ricevuto il danno, sino alla quantità di bajː quattro di pena, e altrettanto di emenda con lor giuramento. =

Cap. 32°

Che nei casi non espressi si proceda di simile a simile.

Statuirono, ed ordinarono, che in tutti li casi de' danni dati, tanto personalmente, come con bestie, nei quali per li presenti Statuti non si facesse espressa, o particolar menzione delle pene di essi: possa, e debba l'Ufficiale procedere di simile a simile. E non potendosi adattare a suo simile rimanga in disposizione della ragion comune.

Cap. 33.

Che ognuno si possa difendere in danni dati

Volendosi alcuno difendere di alcuna accusa in danni dati, non sia obbligato pagare spesa alcuna innanzi la sentenza. E la Corte sia obbligata intender le ragioni, e difensioni prodottegli dall'accusato, senza fargli pagare cosa alcuna. E se per sentenza il detto accusato sarà trovato colpevole sia tenuto alla pena, e anco alle spese, ma non essendo trovato colpevole non sia tenuto a spesa alcuna. Ed essendoci accusatore, sia tenuto esso accusatore =

81v

Cap. 34.

Che in danni dati da bestie non si proceda passati sei mesi.

Statuiscono, ed ordinano che in tutti li danni dati per bestie di qualsivoglia sorte, non si possa procedere per via d'inquisizione, ed accusa passati sei mesi dal dì che fu dato il danno; ma nei danni personali si possa procedere sempre.

Cap. 35.

Che in danni dati non si creda a' minori

In tutti li danni dati, quando si procede per via d'inquisizione non si creda, nè si dia fede alcuna a' minori di quattordici anni.

Cap. 36.

Dell'emende, e stime da pagarsi

Statuiscono, ed ordinano, che di tutti li danni dati manuali, o con bestie studiosamente, sia lecito a chi avrà ricevuto il danno di fare stimare il danno, ovvero pigliare di emenda quanto sarà di pena secondo la forma degli Statuti. E nei danni di bestie non studiosi, potendosi il danno stimare si stimi, e secondo la stima si paghi l'emenda, ma non potendosi stimare, sia lecito a quello che ha ricevuto il danno pigliar di emenda quanto fosse di pena. E il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali siano tenuti ad ogni semplice requisizione di ciascuno esigere, e far pagare l'emenda sopradette senza alcuna mercede, e non facendolo, sia tenuto del suo proprio al tempo del suo Sindacato, e della requisizione sopradetta si creda, e stia al giuramento del danno patito con un testimonio, siccome fosse piena prova.

Cap. 37.

Della duplicazione delle pene

Tutte le pene de' danni dati tanto manuali, che con bestie si duplichino di notte, e la notte s'intenda dall'Ave Maria della sera fino a quella della mattina.

Cap. 38.

Delle bestie forastiere dentro al Territorio di S. Gemine

Statuiscono, ed ordinano che le bestie tanto grosse, quanto minute di qualsivoglia luogo che per il tempo saranno trovate stare nel Territorio di detta Terra contro gli ordini di essa, cadano nelle pene che per la Comunità per il tempo sarà ordinato, e sia lecito ad ognuno di menarle alla Corte. Dichiarando che le bestie grosse, e minute tanto di cittadini Todini, come di loro Contadini possano stare, e pascolare, senza però far danno dentro il detto Territorio per ducento passi senza alcuna pena, o emenda di erbe, e questo s'intenda che abbia a durare sin tanto che il medesimo da loro sarà tollerato, e fatto delle bestie degli uomini di S. Gemine, e non altrimente.

Cap. 39.

Dichiarazione di bestie grosse, e minute

Acciò mai non possa nascere controversia sopra l'intelletto, e dichiarazione dei presenti Statuti sopra li danni dati, statuiscono, ed ordinano, che nei danni dati dove si parla di bestie grosse s'intendano comprese le infrascritte, cioè: Bovi, Vacche, Bufali, Cavalle, Cavalli, Somarine, Muline, Porcine, e Caprine. E se le bestie Porcine, e Caprine non avranno tre mesi, e le altre sopradette bestie grosse non avranno un'anno adempito, trovandosi a far danno non siano tenute a pena di bestie grosse. E bestie

82v

minute minute s'intendano pecorine, quali manco saranno tenute à pe=
na se non averanno compiti sei mesi. — — — — —

Cap. 40.

Dichiarazione delle Monete

In tutti i casi espressi nel volume dei presenti Statuti dove si parla di alcuna sorte di monete, acciò per l'avvenire non ci nasca diffi= coltà dichiariamo che lo Scudo si debba intendere di Giulj dieci. Il Ducato di Giulj sette e mezzo. Il Fiorino di Giulj cinque, Il Giulio di baj: dieci, e il Bajocco di quattrini cinque correnti pro tempore.

Tavola della mercede del Sig. Luogotenente, e suoi Officiali

E prima per ciascuna petizione o libello scritto in foglio, o non in Cause Civili — Baj: 2=

Item per copia di petizione, o libello ——— baj: 3=

Item per ciascun atto tanto in Civile, quanto in Criminale sino alla Sen= tenza inclusive — — — baj: 2=

Item per ciascun presente negli atti niente si paghi.

Item per produzione di Articoli, o interrogatorj computato l'atto — baj: 2=

Item per produzione di Stromenti, o polize computato l'atto — baj: 5=

Item per atto di produzione di Testimonj ——— baj: 2=

Item per esamino di Testimonj senz'articoli, e interrogatorj per ciascuno — baj: 3=

Item per esamino di ciascun Testimonio con articoli, ed interrogatorj — baj: 5=

Item per esamino di ciascun Testimonio con articoli senza interrogatorj, o con interrogatorj senz'articoli ——— baj: 4=

Item non possano gli Officiali domandar mercede di alcun'esamino sin= chè l'esamine non sarà finito.

Item per ciascuna definitiva Sentenza in contradittorio computato l'at= to, e la Stipulazione, eccetto in cause sommarie nelle quali non si paghi cosa alcuna ——— baj: 9=

83r

Item per copia di articoli, o interrogatorj ——— baj: 3 =
Item per copia di ciascun' atto ——— baj: 3 =
Item per copia di eccezioni ——— baj: 3 =
Item per copia di Stromenti, o scritture private prodotte in giudizio ——— baj: 5 =
Item per registro negli atti di ciascuno Istromento, o scritture private ——— baj: 5 =
Item per giuramento decisivo ——— baj: 3 =
Item per copia di processi cavati a modo di copie di venti filari per facciata, e di 24. sillabe per filaro per facciata ——— baj: 1 =
Item per giuramento di sospetto di fuga ——— baj: 7½
Item per ciascun sequestro, o mandato in scriptis ad istanza della parte ——— baj: 5 =
Item per riposta di processi in Criminale senza sicurtà baj: due, e con sicurtà baj: cinque.
Item per copia di sentenza definitiva tanto in Civile, quanto in Criminale senza processo, se sarà in pubblica forma Carlini due, e se sarà semplice baj: cinque.
Item per Rogito delle Paci, e sicurtà di non offendere ——— baj: 5 =
Item per Relazioni delle stime de' danni dati niente si paghi.
Item per esibita di Capitoli de' Statuti, Lettere di S. E. Padrona, riformanze, e scritture di Comunità niente si paghi.
Item per scrittura di relazione di bandi in danni dati, e de' proibizioni delle possessioni di particolari niente si paghi.
Item per scrittura di ciascuno Inventario niente si paghi
Item per esecuzione nelle Cause Civili tanto, sino alla somma di un Ducato baj: due, da uno in sù sino a cinque Ducati baj: cinque, da cinque sino a dieci un Giulio, da quello in sù per ogni somma, e quantità si paghino due baj: per Ducato.
Item in Cause Criminali per esecuzione niente si paghi
Item per prigionia, e cattura dei Terrazzani niente si paghi
Item per esecuzione delle cose del Macello, o Dative di Comunità, o altri estratti per ciascuna persona baj: uno per ogni somma.
Item le sopradette esecuzioni si paghino tanto nel Territorio di S. Gemine, come dentro la Terra.

83v

Tavola da osservarsi dal Cancelliero della Comunità

Primieramente che il Cancelliero di detta Terra sia tenuto, e debba rogarsi, e far tutti i Contratti, e altre Scritture di qualsivoglia sorte pertinenti a detta Comunità, e quelli produrre, ed esibire dinanzi al Sig. Luogotenente, o altri Officiali a petizione di ciascuno tante volte quanto sarà bisogno senza alcun premio, o mercede.

Item sia tenuto il detto Cancelliero ad istanza dei Sig.i Priori, e Comune di detta Terra andare per ambasciatore dove, e quante volte farà bisogno, senza alcun premio, o mercede, e sia contento delle spese sole per se, e per il Cavallo.

Item se gli concede che possa pigliare, ed esigere per ciascheduna Fede di legalità da farsi in ciascuno Istromento con il Sigillo della Comunità baj: cinque.

Item possa pigliare, ed esigere per sua mercede, e scrittura in accomodare alcuna cosa al Catasto un bajocco per parte.

Item possa pigliare, ed esigere per patente di ciascun Medico da condursi in detta Terra baj: cinquanta.

Item sia tenuto scrivere tutte le Lettere che gli saranno commesse dai Sig.i Priori di detta Terra ad istanza di qualsivoglia persona senz'alcun premio, e mercede, purchè ci stiano tutti li Priori.

Item che detto Cancelliero non si possa partire dal suo Officio senza espressa licenza dei Sig.i Priori che saranno pro tempore.

Item che detto Cancelliero non possa fare, nè scrivere alcuna bolletta in beneficio suo, nè possa farle di alcuna sorte, se non di commissione, e presenza di tutti i Sig.i Priori della sopradetta Terra che saranno per li tempi sotto pena di un Fiorino per ciascuna bolletta.

Item che detto Cancelliero sia tenuto registrare al Libro grosso dei Camerlenghi della Comunità sudetta tutti li conti degl'Introiti, ed Esiti di ciascun Camerlengo subito che gli sarà rivisto il Conto, e abbia per sua mercede da ciascuno dei Camerlenghi bajocchi dieci.

Tavola da osservarsi dal Balio, e della sua mercede.

In primis, che il Balio di detta Terra abbia per sua mercede per ciascun mese Giulj cinque da pagarsi per il Camerlengo della Comunità di due mesi in due mesi.

Item che detto Balio possa pigliare dagli uomini di detta Terra, ed abitanti in essa un quattrino per ciascuna citazione dentro la Terra; fuori della Terra dentro le Senate quattrini due, e fuori delle Senate un baj: e se sarà ad istanza de' Forastieri il doppio.

Item possa pigliare per ciascuna esecuzione dentro la Terra quattrino uno; fuori della Terra dentro le Senate baj: uno, e fuori delle Senate baj: due.

Item possa pigliare per ciascuno investimento in cose stabili dentro la Terra baj: uno, fuori dentro le Senate baj: due, fuori delle Senate baj: 4.

Item per ciascun bando di Tenuta, o pegno quattrini due.

Item che detto Balio sia tenuto, e debba far tutti, e singoli bandi, citazioni, e altri servizj necessarj ad istanza della Comunità, senz'alcun premio, e mercede.

Item che detto Balio sia tenuto, e obbligato per obbligo del suo giuramento, e a pena di un Fiorino per ciascuna volta che contrafarà tutti, e singoli bandimenti nei luoghi infrascritti, cioè nella Piazza di S. Giovanni, nella piazza del Palazzo, nel Trivio dinanzi la Casa degli Eredi di Ser Piermatteo Fadulfo appresso la Cappella della Compagnia del Corpo di Cristo, nella piazza di S. Francesco, in Campo di Fiore, dinanzi la Casa degli Eredi di Fabio di ser Ottaviano, dinanzi la Chiesa di S. Bernardino, dinanzi al Monastero di S. Caterina, dinanzi alla Chiesa guasta di S. Angelo, e nella piazza di S. Stefano: eccetto quando si bandiscano li pegni, e tenute si facciano solo nella piazza di S. Francesco.

Item che detto Balio abbia per ciascun bando da farsi nei luoghi sopradetti ad istanza de' particolari quattrini due, e se ad istanza de' forastieri bajocco uno.

Nos Flavius S. R. E. Presb. Card. et D. Virginius Orsini Fres. et Domini in temporalibus Terrae S. Gemini Statuta, et ordinationes prefatas approbamus, et confirmamus, et illas perpetuo ab omnibus inviolabiliter in dicta

84v

nostra Terra observari mandamus, quibuscumque Contrariis non obstantibus. Dat. in Castro nro Mtis Librittorum Die Aplis 1568.

Flavius Card.lis Ursinus &

Virginius Ursinus &

Indice de' Capitoli delli Statuti della Terra di S. Gemini

Capitoli del primo Libro del Reggimento

Del giuramento del Sig. Luogotenente, e Officiali — Cap. 1.
Che il Sig. Luogotenente sia tenuto a condur seco sufficienti Officiali — 2.
Dell' Officio del Notaro del Sig. Luogotenente — 3.
Che il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali non possano mangiare, bere, e giuocare con gli uomini della detta Terra — 4.
Che il Sig. Luogotenente sia tenuto andare a veder le questioni, e differenze — 5.
Che il Sig. Luogotenente sia tenuto ad osservare gl' infrascritti Capitoli — 6.
Che il Sig. Luogotenente non abbia il Sindacato tra il tempo — 7.
Del Sindicato del Sig. Luogotenente, e suoi Officiali — 8.
Che li Sig.ri Priori siano tenuti andare a vedere i Confini — 9.
Che li Priori siano tenuti stare al Sindicato — 10.
Del modo di ritenere il sigillo del Comune, e delle Lettere, e Bollette da sigillarsi, e scritture da conservarsi — 11.
Del modo da farsi il Consiglio Generale — 12.
Del modo del Consiglio piccolo — 13.
Che quando si tratta dei negozj di qualche persona nel Consiglio, quel tale non possa esserci — 14.
Della pena di chi arringa oltra le cose proposte — 15.
Della forma da osservarsi nell' alienazione de' beni stabili del Comune — 16.
Dell' elezione delli Sig. Priori, e Cameriero — 17.
Dell' elezione del Sindico del Comune — 18.
Dell' elezione de' Medici Fisici, e Chirurgo — 19.

Dell'elezione del Cameriero, e ludimaestro, e suo officio ——— Cap. 20=
Dell'elezione del Balio, e del suo officio ——— 21=
Dell'elezione dei Viarj, e loro officio ——— 22=
Dell'elezione dei Stimatori del Comune, e loro officio ——— 23=
Che gli uomini di Stroncone, Lugnano, e Arcantica si trattino da Fratelli — 24=
Che i Salariati non si possano rimuovere dalla Comunità dal loro officio, se non nel Consiglio Generale ——— 25=
Del modo d'imporre, e pagare le Dative del Comune ——— 26=
Delle paci da farsi ——— 27=
Dei Forastieri che dimorano nella detta Terra ——— 28=
Dell'immunità degli Artefici forestieri ——— 29=
Dei Forestieri donati di Civiltà ——— 30=
Della Legge congrua ——— 31=
Dell'ordine da osservarsi dai Lavoratori ——— 32=
Degli Ambasciatori da eleggersi dal Comune, e del loro Salario ——— 33=
Dell'onore da farsi nella Festa di S. Gemine ——— 34=
Del Cero da farsi per il Sig. Luogotenente nella detta Festa ——— 35=

Capitoli del Libro secondo delle Cose Civili

Del modo di procedere nelle Cause Civili ——— Cap. 1=
Delle Citazioni, e modo di procedere contro i Contumaci ——— 2=
Delle Ferie ——— 3=
Della lontananza d'allegarsi ——— 4=
Dei Capi-soldi, o Salario da pagarsi nelle Cause Civili ——— 5=
Del modo di procedere nelle cause sommarie ——— 6=
Che non si vizii il Processo per causa della lasciata solennità ——— 7=
Degli arbitrii, e questioni da compromettersi ——— 8=
Delli partiti da farsi, e del giuramento ——— 9=
Dei Tutori, e Curatori da darsi ai Pupilli ——— 10=
Della Fede degl'Istromenti, e altre scritture private, e della loro stima 11=

85v

Dei Testimonj da esaminarsi a perpetua memoria — — — Cap. 12

Che quelli che prestano fede si conservino indenni — — — — 13

Di quelli che vendono roba d'altri, o obbligata ad altri — — — 14

Della forma da osservarsi per esaminar le Donne — — — — 15

Dell'esecuzione delle sentenze comandate, ed arbitrarj — — — 16

Che si possa levar dalla Tenuta, e venire all'esecuzione personale, e per il contrario — 17

Della cessione de' beni, e del modo di cedere — — — — 18

Dei termini da darsi ai Rei, e confessi per pagare — — — 19

Del debitore sospetto da forzarsi — — — — — — 20

Che il figlio di Famiglia non si possa obbligare senza il consenso del Padre — 21

Della forma da osservarsi nelle alienazioni, e contratti dei minori, e Donne — 22

Dell'interdizione dell'amministrazione — — — — — 23

Della restituzione della Dote — — — — — — — — 24

Che la Donna dotata, o da dotarsi non succeda — — — — 25

Dell'officio dei Notari, e della loro mercede — — — — 26

Che li Procuratori, e Notari non possano esercitare la procura se non in certa somma, e della mercede da dargli — — — — 27

Dei contratti simulati — — — — — — — — — 28

Della provazione delle cose lasciate nel Testamento — — — 29

Delle successioni ab intestato, e dell'esclusione della Madre — 30

Che i Notari, ed altri della Terra di S. Gemine non possano esercitare alcuno officio nella Curia del Sig. Luogotenente — — — 31

Che il Sig. Luogotenente, e Officiali non ricevano l'esecuzione se non accordato il principale — — — — — — — — 32

Della prescrizione — — — — — — — — — — 33

Della subastazione de' pegni — — — — — — — — 34

In quali cose non si possa fare l'esecuzione — — — — 35

Che nessuna Donna che ha eredità si possa maritar fuori della Terra di S. Gemine — — — — — — — — — — 36

Delle appellazioni nelle cause Civili e Criminali, e delle lettere di ricorso — 37

Capitoli del Libro terzo De' Maleficj

Delle Citazioni, e modo di procedere nelle Cause Criminali — Cap. 1=
Che nessuno si debba aggravare avanti la sentenza — 2=
Delle sentenze da darsi — 3=
Del Castigo de' Familiari, e di quelli che danno danni nelle possessioni d'altri — 4=
Della pena di quelli che bestemmiano Iddio, la Beata Vergine, e Santi — 5=
Della pena di chi porta armi — 6=
Dell'insulto con armi — 7=
Della pena di chi percuote con le Armi — 8=
Della pena di chi batte alcuno con mani vuote — 9=
Della pena di chi dice parole ingiuriose a qualcuno — 10=
Della pena delle Donne di mala fama che stanno nella Terra di S. Gemine — 11=
Dei delitti dei minori, e della loro pena — 12=
Della pena del falso — 13=
Della pena di quelli che commettono omicidio — 14=
Della pena di quelli che ajutano a commettere qualche delitto — 15=
Della pena del Forastiero che batte il Terrazzano — 16=
Della pena di quelli che impediscono gli Officiali, e Balio dal loro officio — 17=
Della pena da imporsi per il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali — 18=
Della pena di quelli che corrompono il Sig. Luogotenente, e suoi Officiali — 19=
Della pena di chi sturba alcuno nella sua possessione — 20=
Della pena del Balio che commette fraude nel suo Officio — 21=
Della pena di chi ruba — 22=
Della pena di chi rompe la pace — 23=
Della pena di chi domanda il debito già pagato — 24=
Della pena di quelli che danno fuoco — 25=
Del guasto, e danno dato — 26=
Della pena di chi guasta la Capanna degli altri — 27=
Dei Venefici, fattucchieri, e indovini — 28=
Della pena di chi esce da altro luogo, e non dalla porta — 29=
Del ricevimento delli Banditi — 30=
Della pena di chi ferisce, o ammazza animali d'altri — 31=

Della pena di chi leva i termini — — — — Cap. 32
Della pena di chi rompe le Carceri — — — — — 33
Del castigo dei propinqui — — — — — — — 34
Del buttar pietre di Casa, o d'altrove — — — — — 35
Della pena di chi offende l'accusato mentre andasse a scusarsi — — 36
Della conventicola illecita da non farsi — — — — 37
Della pena di chi guasta i Cupelli delle Api — — — — 38
Della pena di chi ammazza, o piglia i Colombi — — — 39
Che sia lecito a ciascheduno correre alli romori — — — 40
Chi offerisce idoneo pagatore non si possa carcerare — — 41
Della duplicazione delle pene — — — — — — — 42
Della mitigazione delle pene — — — — — — — 43
Del modo di procedere di cose simili a simili — — — 44
Di chi pone alla casa d'altrui cosa ingiuriosa, ovvero diffamatoria — 45
Della pena di chi vende roba ai Forastieri — — — — 46
Che il Sig. Luogotenente non possa procedere per inquisizione in certi casi — 47
Dei beni delli Condannati — — — — — — — — 48
Dell' arbitrio degl' Illmi Sigri riservato nel Volume delli Statuti — — 49

= = = = = = = = = = = =

Capitoli del Libro quarto delli Straordinarj

Delle Feste da custodirsi — — — — — — — — Cap. 1
Del giuoco proibito delle Carte, e Dadi — — — — — 2
Della pena di chi cammina dopo il terzo suono della Campana — — 3
Non sia lecito ad alcuno lavorare vicino al termine — — — 4
Della Grascia da non estrarsi — — — — — — — 5
Di quelli che portano la grascia alla Terra di S. Gemine — — 6
Delle Capre da non ritenersi — — — — — — — 7
Dei Macellari, e loro ordine — — — — — — — 8
Di quelli che vendono carni morticine — — — — — 9
Del vender delle Carni nel Territorio del Poggio Azzuano — — 10

Dei Pizzicaroli — — — — — — — — — — — — Cap. 11=
Dei Pesi, e Misure — — — — — — — — — — — — 12=
Della pena di chi getta bestia morta vicino alla Terra o dentro, o sopra le mura — — — — — — — — — — — — 13=
Dei Tavernari, e di quelli che vendono il vino a minuto — — — 14=
Dei Fornaciari, e del loro ordine — — — — — — — — — 15=
Dei Fornari, e del loro ordine — — — — — — — — — — 16=
Dell'ordine da osservarsi da quelli che fanno il pane, e da quei che lo vendono — 17=
Della mutazione del corso delle Acque — — — — — — — — 18=
Della fossa da non farsi in pregiudizio del Vicino — — — — 19=
Delle fonti da tenersi a mano, e da pulirsi — — — — — — 20=
Della pena di chi manda l'acqua de' molini nella strada pubblica — — 21=
Della pena di chi fa sporchezze vicino alle Chiese — — — — 22=
Dei Molinari di Frumenti — — — — — — — — — — — 23=
Della pena di quelli che incigliano nei luoghi proibiti — — — 24=
Che nessuna Donna entri nel Chiostro de' Religiosi — — — 25=
Dei Pozzi Comunali — — — — — — — — — — — — — 26=
Del pulire le Strade — — — — — — — — — — — — — 27=
Della pena di chi lavora vicino, e fuori le mura del Comune — — 28=
Della pena di chi butta, o ritiene brattezze nelle Strade — — — 29=
Delle Tessitrici, e loro ordine — — — — — — — — — — 30=
Della riparazione dei muri del Comune — — — — — — — — 31=
In favore della Gabella, e de' Passaggieri — — — — — — — 32=
Degli Anditi, e Cloache che stanno dentro, e fuori della Terra — — 33=
Dell'occupazione delle Strade — — — — — — — — — — — 34=
Della pena di quelli che falsificano la Cera nel fabbricare i Ceri, e Candele — — — — — — — — — — — — 35=
Delle Fiere, e Mercato da farsi — — — — — — — — — — 36=
Dell'acqua di Morlongo chiamata la formina — — — — — — 37=
Che ciascheduno sia tenuto a fare l'orto — — — — — — — — 38=
Che li Zingari non possano stare nella Terra, o Territorio di S. Gemine 39=
Che li Porci di qualsivoglia genere non vadano per la Terra di S. Gemine 40=

87v

Che li Notari forastieri non si possano rogare, e fare alcun Contratto nella sopradetta Terra, e Territorio di S. Gemine. — — — Cap. 41.
Che non si possano fare le vendemmie, se non per decretato dal Consiglio — — — — — — — — — — — — 42.
Della pena di chi nega il proprio nome — — — — — — 43.
Della possessione, o altra cosa locata, senza licenza del Padrone da non locarsi ad altro — — — — — — — — — — 44.
Della strada d'aversi per la possessione del vicino, e della Strada da mutarsi — — — — — — — — — — — — 45.
Della pena di quelli che estraggono piante, e vichi. — — — — 46.
Della pena di quelli che portano entro la Terra legni, arroni, e forcine 47.
Dei Limiti, e Senate — — — — — — — — — — 48.
Della pena di quelli che non rimondano le siepi — — — — 49.
Dell'immunità dei Sudditi dello Stato degl'Illmi Sig.ri

Capitoli del Libro quinto Dei danni dati

Dell'officio del Notaro dei danni dati — — — — — — Cap. 1.
Dei Vallari, e guardiani di frutti — — — — — — — 2.
Di chi darà danno ad alberi domestici manualmente — — — 3.
Di chi toglierà Viti — — — — — — — — — — — — 4.
Delle Propagini, e magliuoli — — — — — — — — 5.
Dei danni manuali a frutti domestici — — — — — — 6.
Di chi darà danno manualmente a uve domestiche — — — — 7.
Di chi darà danno manualmente in Campi, e Orti — — — — 8.
Di chi darà danno manualmente in Olivi — — — — — — 9.
Dei danni manuali, e studiosi — — — — — — — — 10.
Di chi porterà Uva — — — — — — — — — — — — 11.
Di chi battesse ghiande, e mele selvatiche — — — — — 12.
Di chi tagliasse, o cavasse alberi Silvestri — — — — — 13.
Di chi scapezzasse olmi, o altri simili — — — — — — 14.
Di chi dasse danno in far frondi — — — — — — — — 15.

Di chi dasse danno a Legumi — Cap. 16=
Di chi togliesse paglia di altri — 17=
Di chi togliesse legna — 18=
Di chi darà danno in granili, e biade manualmente — 19=
Di chi darà danno in fare erba — 20=
Dell'erba segnata, e bandita — 21=
Di chi darà danno manualmente in grani tagliati, o non — 22=
Di chi daranno danno attraversando grani, e altre biade — 23=
Di chi farà semita, o tragetta per possessione di altri — 24=
Chi darà danno con licenza del Padrone sia scusato — 25=
Di chi andasse per possessioni di altri dopo la proibizione — 26=
Degli alberi che pendessero sopra le possessioni di altri — 27=
Di chi castigasse alcuno che dasse danno nelle sue possessioni — 28=
Delle bestie che danno danni a grani, biade, migli, e legumi — 29=
Delle bestie trovate in possessioni dove non siano raccolti i Mannocchi — 30=
Che in danno dato si creda al giuramento del Padrone — 31=
Che nei casi non espressi si proceda di simile a simile — 32=
Che ognuno si possa difendere in danni dati — 33=
Che in danni dati da bestie non si proceda passati sei mesi — 34=
Che in danni dati non si creda ai minori — 35=
Dell'emende, e stime da pagarsi — 36=
Della duplicazione delle pene — 37=
Delle bestie forastiere trovate dentro il Territorio di S. Gemini — 38=
Dichiarazione di bestie grosse, e minute — 39=
Dichiarazione delle Monete — 40=

Fine dell' Indice dei Capitoli

88v
31/21

Fabi FeF Fabi
tel. 06/9003775
Restauro Libri